
GIANCARLO MUCIACCIA
GLI STATUTI DI VALLE D'ISTRIA

NOTE BIOGRAFICHE SULL'AUTORE

Giancarlo Muciaccia è nato a Trieste il 3 giugno 1950. Dopo aver completato gli studi superiori al liceo classico «F. Petrarca» nel 1969, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste. Presso di questa, nell'anno accademico 1972-73, ha conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode, discutendo con il prof. Fulvio Crosara una tesi di storia del diritto italiano intitolata Il nesso psicologico del reato, l'imputabilità e l'antigiuridicità negli statuti comunali triestini, istriani e fiumani dei secoli XIV-XVI. Nel 1974 ha pubblicato un Contributo alla conoscenza della natura e della finalità della pena negli statuti comunali di Trieste e dell'Istria. Nel corrente anno è comparso nell'«Archivio Giuridico» un suo studio sul casus nel diritto romano e nel diritto comune. Attualmente è assegnista presso l'Istituto di Storia del Diritto dell'Università triestina. Presso la Corte d'Appello di Trieste ha ottenuto il titolo di procuratore legale. Ha inoltre superato l'esame di ammissione nella magistratura vincendo il relativo concorso per uditore giudiziario.

LA REDAZIONE

PARTE I

COMMENTO AGLI STATUTI DI VALLE D'ISTRIA

CAPITOLO I

PREMESSA - CENNI STORICI

Valle (Bale) è un paese della Polesana, sito su di un rilievo dal quale si domina la pianura sottostante sino al mare: il terreno è notevolmente pietroso e brulla è la vegetazione. La popolazione non può certo dirsi numerosa. Ma anche questo paesino dell'Istria può vantare un passato di qualche interesse, con fasti di gran lunga maggiori dell'attuale anonimato.

Invero, così descrivevano Valle due geografi secenteschi:

Valle è castello sette miglia fra terra in bon aria, popolato e murato, lontano da Pedena miglia 10, da Rovigno miglia 7, da Dignano 7, e da Pola 14.¹

E ancora:

Questo castello è lontano da San Vincenti dalla parte di Levante miglia 7, confina il suo territorio da Mezzogiorno con Dignano, da Ponente con Rovigno, e Due Castelli da Tramontana. È posto sovra un colle con muraglie antiche, esposto a venti di tramontana, che rendono l'aria salubre e perciò è pieno di gente, onde in esso coi suoi borghi si enumerano più di duecento fuochi; quasi tutti parlano all'italiana [...] Ha il suo territorio di trenta miglia in circa parte piano, e parte con colli sassosi, fruttiferi quali servono per pascoli tutto l'anno agli animali che in copia si allevano, anzi vi sono molte mandre di vacche che producono bovi molto grossi e mandre di cavalle che con buoni stalloni hanno generato bellissimi polledri, ma al presente non vi sono che ronzini di prezzo al più di ducati venticinque veneziani, e questi vengono impiegati al girar le mole da macinar il grano, fatica che li rende inutili a ogni altro esercizio [...] È penurioso il territorio di acque, com'è tutta la Polesana [...] Ha sotto di sé due ville, Moncalvo e San Pietro.²

Le origini di Valle rimontano ad epoca romana, anche se sembra che nei luoghi ove essa si trova sia esistito sin dalla preistoria qualche castelliere.³ Dopo la vittoriosa guerra contro gli Istri e la distruzione di Nesazio, i conquistatori denominarono la terra di cui ci occupiamo

castrum Vallis, in quanto la presero a presidio di tutto l'agro polesano, erigendoci un fortino che, collegato a fortificazioni esistenti sui colli vicini, ne costituiva appunto la linea di protezione: passava infatti nelle immediate vicinanze la strada romana che da Pola portava a Parenzo.⁴ Cosa sia stato di Valle nei secoli trascorsi all'ombra delle insegne romane è ignoto: del resto sino al Duecento la storia di questa terra è circondata da una fitta nebbia, dalla quale emerge ogni tanto qualcosa qua e là.

È noto che, in epoca bizantina, Valle divenne assai legata a Rovigno, tanto che la giurisdizione ecclesiastica della città costiera perveniva fino ad essa.⁵

Successivamente, essendosi sostituita la dominazione franca a quella dell'Impero d'Oriente, Valle sarebbe passata sotto l'influenza parentina: anche se forse l'ipotesi che lo stesso Carlo Magno abbia donato il *castrum* ai vescovi ed alla chiesa di Parenzo è un po' fantasiosa.⁶ Molto più verosimile appare invece che esso, entrato a far parte del Patriarcato aquileiese nei primi anni del IX secolo, fosse dai patriarchi infeudato ad un vescovo parentino; ciò ci è confermato da un documento⁷ dal quale si evince che il patriarca di Aquileia Rodoaldo nel 965 concedette alla chiesa di San Mauro (Parenzo) la pieve di Valle; il che fu poi confermato prima da Ottone II,⁸ quindi da Enrico IV nel 1077;⁹ ed ancora nel secolo XII ed ai principi del XIII la chiesa parentina «possedeva [...] redditi feudali in Valle».¹⁰

Nel comune, frattanto, primeggiava la famiglia Di Valle; nel 1191 un certo Tommaso di Valle, piccolo feudatario dell'interno, ottenne dal vescovo di Parenzo Pietro la giurisdizione anche su Orsera.¹¹ Di tal che questa famiglia può essere annoverata tra quei «vassalli di chiese o abbazie e loro avvocati o vicedomini, o esercitanti diritti baronali o quasi, sulle terre e castella dell'interno».¹²

Valle passò in séguito (verso i primi del XIII secolo) sotto l'influenza dei conti d'Istria, che la infeudarono alla famiglia dei Giroidi.¹³ Proprio da Giroldo II e Valfiorita Giroidi nel 1265 i Sergi di Pola (meglio noti successivamente come «Castropola») acquisirono diritti feudali su di essa,¹⁴ mentre già in precedenza avevano ottenuto «dai conti di Gorizia [...] una parte delle decime».¹⁵ Con la formale investitura effettuata dal conte di Gorizia Alberto, ne divennero i signori anche de iure. Sicché, agli inizi del secolo successivo, «la signoria dei Castropola comprendeva, oltre alla città ed al contado di Pola, molte castella e ville separate, tra cui occupava il primo posto la borgata di Valle, sita entro terra ma non molto lungi dal lato del mare, in cui aveva il proprio porto, detto di S. Polo».¹⁶ Forti del fatto di essere investiti del feudo sia dal conte di Gorizia che dal Patriarcato, i Castropola detenevano nelle loro mani tutto il supremo potere: così Sergio II Castropola nel 1306 si fece eleggere console maggiore, e nel 1318, mutato il supremo ufficio in quello di podestà, non ne mutò tuttavia l'identità.¹⁷

In questi tempi, il potere dei Castropola toccò l'apice, malgrado la

crescente influenza veneziana: la loro signoria andava dal mare sino a Due Castelli, Barbana e Gimino.¹⁸

Ma nonostante i rapporti esistenti nei confronti del Patriarcato (di vassallaggio, per i Castropola; di vera e propria appartenenza territoriale per il «comune Vallis»), ci si dovette piegare al riconoscimento di una certa *fidelitas* alla Repubblica Veneta, le cui mire sull'Istria diventavano sempre maggiori. Ed è proprio del 1318 un documento in cui l'ambasciatore veneto Giovanni Marchesini affermava dinanzi ai rappresentanti del patriarca e del conte di Gorizia la piena validità dei patti conclusi da Pola e Valle con Venezia, di contro alle loro proteste:¹⁹ ciò accadeva il 29 luglio di quell'anno, in Udine.²⁰

Morto nel 1323 il conte Enrico, la reggenza delle contee di Gorizia e dell'Istria fu assunta dalla di lui consorte Beatrice di Bavaria, le cui mire espansionistiche furono ben presto evidenti.²¹

Intanto la posizione politica dei Castropola si andava deteriorando: nella stessa Pola nel 1330 risultava eletto podestà un nobile veneziano, anche se il partito favorevole ai signorotti locali era ancora il più forte. Ma l'azione lusingatrice della Repubblica e le brighe del podestà andavano acquistando tra i cittadini sempre più favori a Venezia.²²

Per riconquistare il terreno perduto nella simpatia delle loro genti, i Castropola (Sergio II e Nasciguerra) pensarono di recuperare le terre di Barbana, datasi nel 1299 alla Contea d'Istria e da allora in bilico tra le due opposte influenze. L'impresa, pur iniziata con rosei auspici, si concluse con la disfatta dei Polesi, i quali furono addirittura costretti a pagare cinquecento lire a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla Contea.²³

L'infelice esito dell'impresa e le devastazioni portate l'anno successivo nella Polesana dal marchese di Pietrapelosa (feudatario della Contea d'Istria), resero chiaro ai cittadini di Pola che unica salvezza poteva essere appoggiarsi maggiormente a Venezia, liberandosi dei Castropola: il che fecero, trucidandoli tutti o quasi, a séguito di una congiura scattata il venerdì santo (29 marzo) del 1331.²⁴

Essendo andato poi a vuoto il tentativo del partito popolare di reggere il comune da solo contro tutti i nemici, i Polesi finirono per darsi in dedizione a Venezia; il 28 maggio 1331 l'atto solenne della dedizione fu firmato nella cancelleria ducale.²⁵

I Castropola superstiti, nel frattempo, cercavano (con scarsissimi risultati pratici) di radunare nel contado le loro milizie più fedeli: ma anche tale pericolo — seppure piuttosto fatiscante — contribuì a rafforzare nei Polesi la deliberazione di affidarsi a Venezia.

Del pari, «sia che sperassero, passando sotto il dominio veneto, di godere maggiore autonomia comunale, sia che temessero in quei momenti di guerra di cadere in mano dei conti di Gorizia sempre avidi di allargare il loro dominio in questo estremo lembo dell'Istria, i Vallesi, seguendo l'esempio di Pola, si diedero alla Repubblica il 23 settembre 1332. La dedizione fu accettata dal Consiglio dei Sapianti il 9 novembre 1332, ed il relativo atto di sudditanza venne firmato nel palazzo

IN DEI NOMINE AMEN

Anno MDCCLXXXIII. Milleſimo Trecentesimo Trigefimo
 Secundo, Indictione Quarta decima Die tertio decimo Ianuar.
 fe Mense Novembriſ.

In Ducatu Pulatio Venetarum in Carnetaria ubi dicitur Dux
 cor suo Consilio stare convenit presentibus Nobilibus Sapientibus
 et discretis Viris Dno Andrea Pisani qd Dno Nicolai Pi
 sani, Dno Joanne Mauriceno filio Dni Marci Mauriceni Zama:
 colae Dno Nicolao Pistorino Cancellario Ducatus Venetarum,
 Andrea de Capite Agenti Notario Ducatus Venetarum Jo
 anne qd Otonio Galatini, Marco Stefano qd Joannis Hoffma
 niti, Martini de Venetijs, et alijs pluribus vocatis, et rogatis.

Summa conditio et si mundana, supposito caritate, potentiorum
 iniquitatibus Inventione molitur tamen commendabile iudi
 catum, si circa statum sui conservationem et opationem, appo
 rationem sububiter cogitatur, ut quod virtutis libertatis pati
 cogit, removeat providi Consilii parura, hec itaque soluta
 cogitatione pensantur hinc providi, et discreti Seniores qd Monte
 narij, et Martinus Balthasar judicis Jure Valt una cum Populo
 et Universo Communitate Terrae Vallis, ac videlicet officiales
 ac resolutores, et quinq; continui hinc Terrae, scilicet Territorij,
 et Districtus, propter molestias et summa reales, et personales
 que per suos effectores, et aliter irrogabantur eidem et etiam
 omnibus qd manifestum et attendant mansuetudinem Duce
 lis Domini, que subditos suos ab omnibus feijs Regne
 retrahant ad viam reditu salutarem, ac ejus benignitatem
 Clementie, que ad se revertentes non deserit immo gratiose
 ipsius auxilium, et misericordiam postulantes impunitas
 ducto Consilio Seniori, deliberato Consilio, et unanimo voluntate
 pro necessaria salute, et conservatione ipsorum, et Terrae suae
 predictae, providerunt servitutem perpetuo Domino Duci, et
 Communi Venetarum liberaliter se, et sua, et gaudere, et facta
 quod firmaverunt adimplere transierunt ad presentiam Commi
 tati: Francisci Pandulo Qui Curia Incliti Ducis Venetarum,
 et Communi Venetarum Viri discretos Civitatum qd Leo
 nardi, et Francium, et Franci Rodolphi qd in Constationem Vallis
 suos veros Munitos, et Indicos hinc Terrae arrenge solaciantur

ducale, colla solita riserva dei diritti altrui, il 15 novembre. Il senato mandò a sue spese ai Vallesi il primo vessillo con l'insegna di S. Marco: in pari tempo questi si affrettarono a restaurare l'antica triplice cinta di mura rafforzandola con robusti torrioni.²⁶

A ciò si aggiunga che, al tempo della decisione di darsi alla Repubblica di S. Marco, Valle, pur sottostando direttamente al dominio del marchese d'Istria Ermacora della Torre, doveva subire pure le angherie dei Castropola, i quali vi tenevano quale agente e procuratore Pietro Cosa da Pirano che, col suo sistema di governo fatto di soprusi, prepotenze e vessazioni, si era attirato l'odio della popolazione.²⁷

Un documento del 1333, consistente in una nota presentata alla Signoria di Venezia sulla forma del governo municipale di Valle e sui censi dovuti al patriarca di Aquileia ed al conte di Gorizia, ci chiarisce quale particolare forma di «reggimento» vigesse in questo comune prima della dedizione.²⁸

Suprema carica esecutiva era quella di console maggiore, che veniva conferita direttamente dalla popolazione, senza necessità né di conferma né di autorizzazione da parte di chicchessia. Nel console maggiore confluivano però anche attribuzioni concernenti l'esercizio del potere giudiziario: e cioè, egli eleggeva due *iudices*, insieme ai quali amministrava la cosa pubblica e dirimeva le controversie civili. La competenza a giudicare degli illeciti penali era riservata al gastaldione ed a dodici regali, tutti cittadini vallesi: cariche esistenti da tempo memorabile, e *vitalizie*. È presumibile che i regali appartenessero alle più antiche famiglie vallesi: quando ne moriva uno, gli undici rimasti eleggevano al suo posto un altro Vallese. Fra di loro stessi essi medesimi eleggevano il gastaldione, la cui nomina era però subordinata all'assenso del marchese d'Istria, come pure l'assunzione della carica da parte dei suddetti regali. Nel caso che il placet marchionale fosse negato, si procedeva ad una nuova elezione.

Con la dedizione a Venezia, questa forma di governo ebbe a mutare profondamente. Al posto del *consul maior* subentrò un *rector* nominato direttamente dal Senato veneto, e le attribuzioni della suprema carica comunale crebbero ulteriormente. In effetti, al rettore continuavano ad essere affiancati (come già al console maggiore) due *iudices* da lui scelti tra i cittadini di Valle; a questi tre funzionari spettava la competenza a decidere nelle cause civili. Peraltro, la giurisdizione del penale era rimessa tutta all'arbitrio del rettore: scomparivano così e il gastaldione, e i *regales*, sicché la confusione (in senso giuridico) tra potere amministrativo e giudiziario era totale,²⁹ rimanendo però salva la facoltà di ricorrere in appello dinanzi alla curia ducale.³⁰

Nel medesimo atto i Vallesi si obbligavano a versare a Venezia i censi dovuti al patriarca, dei quali rimanevano però esenti per il 1332,³¹ nonché i salarii del rettore e del notaio che questi avesse eventualmente portato con sé.³²

In cambio di queste prestazioni i Vallesi ricevevano l'autorizzazione a portare e vendere le loro biade nei territori veneti³³ e ad affittare

liberamente i propri pascoli,³⁴ godendone i frutti in modo esclusivo.

Il documento riportato a nota 29 ci dà prova certa dell'esistenza di un testo statutario a Valle già nel 1332 essendo la «forma statutorum» contrapposta alle «consuetudines eorundem», fonte sussidiaria di diritto: malauguratamente, però, al di fuori di questa laconica notizia, nulla di tali statuti è giunto sino a noi.

Ritornando al corso delle vicende storiche del comune vallese, gravi conseguenze ebbe la fine della vacanza della sede aquileiese, apertasi con il decesso di Pagano della Torre nel 1332. Salito sulla cattedra di S. Ermacora l'8 luglio 1334 il nuovo patriarca Bertrando di San Genesio,³⁵ questi chiese immediatamente alla Repubblica Veneta la restituzione di Pola, Valle e Dignano. La risposta del Senato³⁶ fu che Pola da oltre duecento anni aveva giurato fedeltà ed obbedienza alla Repubblica, che Valle le si era data spontaneamente per sottrarsi alla tirannia dei suoi padroni, che Dignano e la regalia erano state occupate in quanto appartenenti al vescovado ed al distretto di Pola.

Vista l'inutilità di qualunque richiesta pacifica, il patriarca strinse un'alleanza segreta coi conti di Gorizia,³⁷ «ed alle truppe patriarchine capitanate dal marchese d'Istria Corrado Boiani, nel 1335 riuscì di occupare il castello di Valle, probabilmente per il tradimento di uno dei terrazzani. [...] Dal castello di Valle, fatto centro delle sue milizie, il Boiani si spinse non solo qua e là entro il distretto di Pola, ma anche sin sotto Parenzo».³⁸

Ma la veemente reazione di Venezia non si fece attendere e, mercé le vittorie del neoeletto capitano generale dell'Istria Giustiniano Giustiniani, costrinse il patriarca a venire a patti, grazie anche ad una precedente attività di preparazione diplomatica.³⁹

La pace fu conclusa a Venezia il 15 luglio 1335, ed in essa il patriarca si obbligava a consegnare la terra di Valle con tutti i suoi fortilizi ed il suo distretto ai Veneziani entro 10 giorni dalla firma del trattato.⁴⁰

Seguì un periodo in cui il possesso veneto in Valle fu del tutto pacifico, tanto che la Repubblica si sentì così tranquilla da aumentare del 50% il tributo dovutole dal 1359 in poi: esso ammontava a 600 lire de' piccoli; ma contro tale provvedimento i Vallesi presentarono aspre proteste di povertà, ed esso venne ritirato.⁴¹

Nel corso della guerra di Chioggia (1378-1381), il patriarca Marguardo della Torre riuscì a riprendere Dignano e Valle con tutta la Polesana.⁴² Ma la successiva pace di Torino restituì tali comuni a Venezia. Superata anche tale crisi, la Serenissima ritenne di sottoporre i suoi possedimenti istriani ad un controllo più serrato, aumentando le attribuzioni dei suoi podestà attraverso le cosiddette commissioni dogali. Erano queste delle direttive che venivano impartite ad ogni podestà all'atto della sua nomina: così, con commissione dogale di data 7 febbraio 1395, si abrogava il divieto di incarcerazione per debiti, nonché (cosa ben più importante) il ricorso alle consuetudini vallesi in difetto di precise statuizioni da parte dello statuto.⁴³

Ma, all'aprirsi del secolo decimoquinto, una nuova e più grave crisi si stava approssimando: quando, nel 1411, il re d'Ungheria (ed imperatore) Sigismondo mosse guerra a Venezia, iniziarono i pericoli per le terre istriane. Dopo un inutile tentativo di espugnare Parenzo, Sigismondo decise di avanzare direttamente verso Pola, ma si trovò la strada sbarrata dalle fortificazioni di Valle e di Dignano,⁴⁴ che cinse d'assedio a metà febbraio del 1413. Invano gli Istriani tentarono di opporre un'adeguata difesa: Valle fu presa e rovinata dalle soverchianti truppe ungheresi. Nondimeno, la resistenza opposta dal comune fu a dir poco eroica: sotto la guida del podestà veneto Marco Michiel, i Vallesi non desistettero dalla difesa del comune. In tale opera si distinse soprattutto un certo Matteo Maserazo, che combatté «non come un uomo, ma come un leone»;⁴⁵ il Senato veneto, ammirandone il valore, gli accordò tre paghe pedestri ed una anticipazione di cinquanta ducati. Dopo che il conflitto si concluse con la rinuncia da parte della Repubblica ai suoi diritti sulle terre dalmate, essa volle premiare la fedeltà dei sudditi di Valle con l'esenzione per cinque anni da ogni tributo,⁴⁶ affinché potessero a loro spese ricostruire il castello. Durante tali cinque anni, i vallesi furono privi di podestà, e si elessero propri giudici; ma la giurisdizione criminale rimase riservata al capitano di Raspo, al quale dovevano pure essere presentati gli appelli contro le sentenze civili. Trascorso tale periodo, Venezia vi spedì nuovamente un proprio podestà.⁴⁷

Da allora in poi, per la caduta nelle mani della Repubblica Veneta di tutto il Friuli con la conseguente fine del potere temporale dei patriarchi (a. 1420), «Valle non ebbe più molestie [...] e poté svilupparsi convenientemente per tutto il secolo XV, che fu pacifico».⁴⁸ In verità, tale periodo fu malauguratamente caratterizzato dallo stato di estrema miseria in cui il comune vallese finì per versare, decimato dalle contribuzioni in grano e dalle perdite di manodopera dovute alle guerre che costringevano Valle stessa a privarsi (talora in maniera definitiva) degli uomini più validi al lavoro; guerre che, pur non interessando direttamente Valle, impegnavano i suoi uomini, in quanto sudditi veneti.⁵⁰

Nel 1467 i Vallesi ottennero da Venezia un nuovo statuto (probabilmente rifatto sulla base dei precedenti, andati malauguratamente perduti), essendo doge Cristoforo Moro e rettore di Valle certo Pietro Zen. Lo statuto oggetto del nostro studio porta la data del 23 marzo 1467, indizione XV: valeva non solo per il comune, ma anche per il distretto.⁵¹ Di esso abbiamo reperito due copie: una conservata presso la Biblioteca della Corte d'Appello di Trieste, l'altra presso lo Historiskij Arhiv di Fiume. Mentre la copia fiumana è da ritenersi redatta nel secolo XVI, quella triestina è parecchio più tarda. Un tanto si deduce sia dalle caratteristiche di migliore conservazione e chiarezza del manoscritto, sia dal fatto che la copia triestina contiene appena 71 capitoli, mentre quella fiumana ne conta 158. Se a ciò si aggiunga che le norme non riportate nella prima concernono soprattutto il diritto penale (materia in cui, come già si è detto, ci si affidava *toto corde* al pruden-

te arbitrio del podestà), che a fini pratici poteva sembrare inutile ripetere, non sarà possibile non ritenere pressoché certo che la redazione più completa sia anche la più antica.

Comunque, nel commento seguiremo la numerazione progressiva della copia conservata a Fiume, indicando nel testo statutario la corrispondente numerazione di quella triestina; ometteremo infatti di riportare anche questa redazione, in quanto i capitoli in essa contenuti sono pedissequa ripetizione di quelli fiumani (numerazione a parte). La copia triestina, però, è dotata di una glossa a margine, opera del suo estensore stesso, nella quale si specifica quali capitoli siano ancora in vigore, quali siano stati annullati o modificati al tempo della redazione della copia medesima (cioè ai primi del secolo XVIII, come riteniamo presumibile alla luce del fatto che nel manoscritto si trovano, prima dello Statuto, altri documenti risalenti ai primi del Settecento, redatti da mano diversa). Tale glossa da parte nostra la riporteremo in calce ad ogni singolo capitolo.⁵²

NOTE:

¹ Cfr. N. MANZUOLI, *Descrizione della provincia dell'Istria*, in «Archeografo Triestino» (d'ora in poi: A.T.) I s., 1831, p. 195.

² G. F. TOMMASINI, *De' commentari storico-geografici della provincia dell'Istria*, in A.T., I s., IV (1837), p. 437.

³ *Enciklopedija likovnih umjetnosti I*, Zagreb 1959, 221-222.

⁴ A. TAMARO, *Le città e le castella dell'Istria*, in «Atti e Memorie della società istriana di storia patria» (d'ora in poi: AMSI) XVI, (1899), p. 430.

⁵ *Ibidem*, p. 439.

⁶ Così padre ANTON MARIA DA VICENZA, in *Il castello di Valle nell'istoria*, Venezia 1871, p. 11: «Il castello di Valle va annoverato tra quelli che o lo stesso imperatore Carlo Magno o qualcheuno dei suoi antecessori donò alla chiesa o ai vescovi di Parenzo».

⁷ Cfr. *Codice Diplomatico Istriano* (d'ora in poi C.D.I.), 20 gennaio 965.

⁸ Cfr. C.D.I., 7 giugno 983.

⁹ Cfr. DE FRANCESCHI, *Il comune polese e la signoria dei Castropola*, in AMSI, XVIII, (1903), p. 298.

¹⁰ *Ibidem*, p. 178.

¹¹ Cfr. DE VERGOTTINI, *La costituzione politica dell'Istria*, Roma 1924, I, p. 85.

¹² Cfr. *Ibidem*, p. 96.

¹³ Cfr. A. TAMARO, *Le città e le castella dell'Istria*, p. 430.

¹⁴ Cfr. C.D.I., 3 luglio 1265, e DE FRANCESCHI, op. cit., p. 307.

¹⁵ Cfr. DE FRANCESCHI, op. cit., in AMSI (1904), XIX, p. 276.

¹⁶ Cfr. *Ibidem*, p. 163.

¹⁷ *Ibidem*, p. 164: «In Valle i Castropola si facevano conferire, di solito, la suprema autorità rappresentativa del Comune. Così Sergio II ebbe per molti anni la carica di console maggiore, mutata poi in quella di podestà.»

¹⁸ Cfr. M. BERTOŠA, *Valle d'Istria durante la dominazione veneziana*, in «Atti» del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, III (1972), p. 65.

¹⁹ A testimonianza del fatto che Valle era considerata quasi un'appendice di Pola, nel documento essa è nominata solo in riferimento alle proteste esternate dal patriarca Rinaldo della Torre e dal conte di Gorizia Enrico; nella sua risposta Giovanni Marchesini limita le sue confutazioni alla sola Pola. Può legittimamente ritenersi che esse, per analogia, andassero estese anche a Valle. Cfr. in A.T., n.s., vol. XIII; pp. 95 e sgg.

²⁰ Cfr. C.D.I., 29 luglio 1318.

²¹ Cfr. TAMARO, op. cit., p. 443.

²² B. BENUSSI, *Pola*, Venezia 1923, p. 240.

²³ *Ibidem*, p. 241.

²⁴ *Ibidem*, pp. 242-243.

²⁵ *Ibidem*, p. 247.

²⁶ *Ibidem*, p. 252.

²⁷ Cfr. DE FRANCESCHI, op. cit., p. 201 e BERTOŠA, op. cit., pp. 65-66.

²⁸ Cfr. IOPPI, *Doc. goriz.*, in A.T., n.s., XIV, p. 31: «Exemplum scripti exhibit per Giroldum et Franciscum ambaxiatores Vallis - MCCCXXXIII die 22 Septembris secundae Indictionis.

Homines Vallis hoc modo Castrum Vallis rexerunt, videlicet quod eligebant consulem maiorem undecumque et quemcumque volebant, sine confirmatione vel auctoritate alicuius, qui regebat eos secundum eorum statuta et consuetudines, cum duobus iudicibus de Valle, quos etiam ipse consul eligebat hoc excepto quod de sanguine iudicare non poterat. De sanguine vero iudicabat quidam gastaldio terrae Vallis, cum duodecim officialibus, qui vocabantur regales, qui erant de dicta terra, qui regales eligebant dictum de se gastaldionem. Verum

quando marchio veniebat ibidem confirmabat eum si placebat sin autem a capite alius eligebatur sibi gratus sed initium ditorum regalium nescimus unde processerit, quia perpetuo semper fuerunt, et quando unus moritur, reliqui undecim alium eligunt loco decedentis, quem marchio ut praedicitur de castaldione confirmabat.

Item praedicti de Valle dabant marchioni domini patriarchae libras quattuor centum parvorum quolibet anno, qui dominus patriarcha propterea tenebatur eos defendere et manuteneere contra unamquamque personam, quamvis elapsis temporibus debeant tantum dicta de causa libras CC parvorum et interdum minus, et hoc non faciebant tamquam obligati per scripturam vel aliter, sed solum ut defenderentur ut dictum est.

Item dabunt domino comiti Gorice, Modios C frumenti, et L ordej ,et L congia vini, et unum caseum, et unum agrum pro quolibet troppo pecudum dicti loci; et ipse tenebatur eos defendere et manuteneere contra quamlibet personam nec sibi erant obligati in praedictis nisi ut supra dictum est de patriarcha scilicet ut defenderentur.

Dicunt etiam quod non tenentur communi Polae nec alicui alij racione alicuius iurisdictionis dictae terrae.» (*Commemoriali* III, 96 arch. di Stato, Venezia).

²⁹ Già nell'atto di dedizione di Valle leggesi: «Item, quod ipse rector debeat regere ipsam terram et homines cum duobus iudicibus dictae terrae secundum formam statutorum et secundum consuetudines eorumdem, verum tamen *solus ipse rector* in criminalibus regat et procedat sicut sibi melius apparebit; et non possit quis per debitum carcerari, nec personaliter detineri ad alicuius sui creditoris instantiam, vel pro obligatione aliqua facta vel facienda» (cfr. in *Privileggi della Comunità di Valle*, alla Biblioteca della Corte di Appello di Trieste, fol. 3).

³⁰ «Item, quod si quis sentiens se gravatum ab aliqua sententia voluerit appellare, ad ducalem curiam, et non ad aliam curiam possit vel debeat appellare» (*ibidem*, fol. 4).

³¹ «Item, quod commune Vallis non gravetur pro praesenti anno de expensis pasinaticis» (*ibidem*, fol. 4).

³² «Primo videlicet quod idem dominus dux dabit sibi rectorem singulis annis qui habeat libras quingentas parvorum a communi dictae terrae in anno pro suo salario [...]; si vero Notarium secum conduxerit, sua contenti ipsi rectori libras dare duodecim ultra salarium antedictum» (*ibidem*, fol. 3).

³³ «Item, quod homines Vallis possint eorum bladum conducere ad terras subditas comuni Veneciarum, cum lictera sui rectoris, ista tamen, quod reportent litteras rectori praedicto a rectore loci, quo dictum bladum conductum fuerit» (*ibidem*, fol. 4).

³⁴ «Item, quod commune et homines Vallis possint affictare pascua sua quibus voluerint, et pro pretiis quo voluerint, revertendo affictum in suum commune» (*ibidem*, fol. 5).

³⁵ Cfr. BENUSSI, *Pola*, cit., p. 253.

³⁶ Cfr. *Senato Misti*, 25 novembre 1334, in AMSI III (1888), p. 238.

³⁷ Cfr. BERTOŠA, op. cit., p. 66.

³⁸ BENUSSI, *Pola*, cit., p. 253.

³⁹ Cfr. BERTOŠA, op. cit., p. 67.

⁴⁰ BENUSSI, *Pola*, cit., p. 255.

⁴¹ TAMARO, op. cit., p. 454; vedi anche BERTOŠA, op. cit., p. 78.

⁴² DE VERGOTTINI, *La costituzione politica dell'Istria* cit., p. 129.

⁴³ L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, p. 263.

⁴⁴ Cfr. lettera imperiale del 13 febbraio 1413 in *C.D.I.*: «in campis prope castellum Vallis terrae Istriae».

⁴⁹ TAMARO, op. cit., p. 456.

⁵⁰ BERTOŠA, op. cit., p. 79.

⁵¹ TAMARO, op. cit., p. 461.

⁵² La copia degli Statuti conservata presso lo Historiskji Arhiv di Fiume, giace sub numero 352; quella conservata presso la Biblioteca della Corte d'Appello di Trieste, sub numero 1840.

CAPITOLO II

LO STATUTO DI VALLE - NORME DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Quale fosse la forma di governo esistente in Valle, già si è visto nel precedente capitolo. Nel 1467 (all'epoca cioè della redazione dello statuto di cui ci occupiamo) a capo dell'amministrazione era un rettore di nomina veneziana, che sceglieva due *iudices* fra i cittadini di Valle, e insieme ad essi reggeva la cosa pubblica. Questi tre funzionari costituivano anche il tribunale civile, mentre le cause penali erano affidate esclusivamente al prudente arbitrio del rettore-podestà.

Lo statuto da noi esaminato in copia settecentesca conservata presso la Biblioteca della Corte d'Appello di Trieste, della forma di governo sopra delineata può dirsi non faccia parola: da esso apprendiamo però che accanto all'organo collegiale di cui sopra operava un «Consiglio», con funzioni ormai solo consultive, com'è logico dedurre dalla vastità di poteri conferiti da Venezia ai suoi rettori attraverso le cosiddette commissioni dogali.

Le norme di diritto amministrativo, che trovansi sparse qua e là nello statuto vallese, possono suddividersi in quattro gruppi, che ora andiamo ad esaminare partitamente.

1. *Norme concernenti il funzionamento del consiglio comunale*

Sono contenute nei capitoli 53, 69, 70 e 71.*

Il capitolo 53 («Capitolo de non dir quello sarà fatto in Consiglio») ordina a tutti i consiglieri di mantenere l'assoluto segreto sulle deliberazioni consiliari, qualora il podestà lo ritenga opportuno, sotto pena di venticinque lire. Sui consiglieri gravava pure l'obbligo (sanzionato dalla pena di cinque lire) di adempiere ai compiti che venissero loro assegnati dal Consiglio stesso: un tanto stabilisce il capo 69 («Capitolo de uno consiglier non possa reffudar alcun uffizio»). A dieci soldi era

* Per la lettura testuale dei capitoli citati si rimanda alla parte seconda del presente studio.

invece condannato il consigliere che, trovandosi nel territorio comunale, si sottraesse all'obbligo di partecipare ad una riunione consiliare: ne erano cioè esenti coloro che, trovandosi al di fuori di Valle, non potevano udire suonare le campane tre volte all'adunata. Tali norme erano contenute nel capo 70 («Capitolo di uno consiglier sia tenuto andar a consiglio»)¹.

Della procedura seguita nelle votazioni tratta il capo 71 («Capitolo di andar a capello e ballotar»). Non tutti i consiglieri prendevano parte a tutte le votazioni: se ne estraeva un certo numero che aveva diritto di votare (per solito erano sette), mentre gli altri ne erano esclusi. Il termine «ballotar» deriva dalle palline (dorate ed argentee) che venivano usate per compiere tale determinazione. Le palline dorate ed argentee erano poste in un recipiente, detto «capello». Ogni consigliere ne estraeva una: quelle dorate davano il diritto di voto. Quando un consigliere estraeva una pallina dorata, erano automaticamente esclusi dalla votazione tutti i suoi parenti e consanguinei, e dal «capello» venivano tirate fuori tante palline argentee quanti erano gli esclusi *ope iuris*.

Ratio di tale norma era evidentemente che non si voleva che una deliberazione assembleare fosse in pratica presa dai componenti di poche famiglie.²

2. Norme concernenti i diritti di dazio e fisco ed i proventi dei terreni del comune

Sono contenute nei capitoli 41, 43, 57, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 89, 129, 142, 143; anche in questo caso dunque mancò al compilatore statutario un preciso criterio sistematico.

I dazi stabiliti dagli statuti vallesi si dividono in due specie: dazi di uscita e di entrata. È evidente che le loro finalità sono diversissime: mentre i dazi pagandi per fare uscire delle merci dal distretto di Valle dovevano, nella *ratio* della norma, costituire un impedimento a che il comune corresse il pericolo di rimanere privo di beni di prima necessità, i dazi da pagarsi per importare della merce rispondevano alla *ratio* di proteggere l'economia cittadina dalla concorrenza di venditori di altri comuni.

Sono comunque le norme del primo tipo di gran lunga le più frequenti.³

In primo luogo, era severamente proibito portare biade fuori dal territorio di Valle senza licenza del podestà; e ciò sotto la pena della perdita della merce e della multa di venticinque lire («Capitolo di non poter portare alcuna cosa del distretto», n. 41).

Del pari formaggi, ricotte, lana, miele, cera, pollame e vino potevano essere esportati solo con il consenso del podestà, ed erano tuttavia soggetti a dazi piuttosto pesanti («Capitolo quello debba pagar formazo, recotta, lana del dazio», n. 57); il che valeva anche per il frumento («Capitolo de vender formento et altre biave fuera della terra», n. 43).

Agli ostacoli frapposti all'esportazione del vino corrispondeva il divieto per chiunque di vendere nel comune vino forestiero finché ve ne fosse di locale; e, quando la scorta di quest'ultimo fosse terminata, i venditori di vini forestieri potevano offrire liberamente tali prodotti ai Vallesi, ma dovevano sottostare a pesanti balzelli (cfr. «Capitolo che niuno osa vender vin forestiero, fino che ne sarà di quello della terra», n. 83, e «Capitolo di quello debba pagar dazio el vin forestier», n. 85).

Per quanto concerne la disciplina dell'allevamento, coloro che avessero venduto animali equini, bovini, caprini, pecorini, etc., a cittadini di altri comuni dovevano versare al dazio un soldo per ciascuna lira ricavata dalla vendita («Capitolo de quello diè pagar cadaun animal estratto dal distretto», n. 81); ma se un tale animale fosse poi stato ricomprato da un Vallese, la sua riesportazione andava esente da dazi («Capitolo de uno animal fosse stato nel distretto e poi tornasse», n. 79). Gli animali forestieri potevano stare liberamente nel territorio di Valle per quattro giorni; ma allo scadere del quinto i loro proprietari erano tenuti a pagare i dazi di entrata («Capitolo de uno animal forestiero stesse giorni cinque nel territorio», n. 80).

La carne era un genere alimentare di particolare lusso, sicché (tranne per quella di maiale messa in salamoia) chi la vendeva era sottoposto al dazio di un soldo per lira («Capitolo quello diè pagar cadauna carne venduta a peso», n. 82).

Altre entrate per il comune vallese provenivano dalla concessione di diritti di erbatico a vicini e loro famigli. L'erbatico «era un censo pagato dagli abitanti del contado al comune in cambio del diritto di pascolo»: ⁴ a Valle tali corresponsioni erano dovute anche dagli abitanti dei comuni vicini, che pure potevano ottenere tale diritto («Capitolo quello debba pagar l'erbatico li anemali de famigli», n. 129). ⁵

Proventi per il comune derivavano anche dall'affitto di fondi ad esso appartenenti, la cui contabilità era tenuta dai «guartradori» («Capitolo delli guartradori de comun», n. 142). Essi non potevano concedere in affitto alcun terreno per più di un anno, ma i contratti erano poi prorogabili, se tale fosse stata la volontà del conduttore. Dovevano inoltre tenere aggiornata una nota riepilogativa di tutti i terreni comunali, da depositarsi nella cancelleria del comune medesimo.

Un caso di esenzione da dazi era invece previsto nel capo 143 («Capitolo della fontana di colona»): in esso si statuiva che pane, vino e carne cotta venduti nell'osteria andassero esenti da ogni dazio. Non ne erano invece esenti la carne cruda e gli animali che venissero venduti vivi agli avventori.

3. *Norme di polizia ed annona*

Norme di tale argomento sono abbastanza abbondanti, e regolano sia la vendita di generi alimentari più importanti sia la disciplina cui erano tenuti gli allevatori di bestiame.

Il capo 42 («Capitolo di non butar le scoaze se non nelli lochi soliti»)

sottoponeva alla pena di cinquanta soldi coloro che buttassero della spazzatura nelle strade del comune, essendo riservati altri luoghi a tale fine; nonché coloro che gettassero sulla pubblica via acqua sporca.

Secondo il capo 50 («Capitolo di non vegnir nella fratta, eccetto con doi caviagi»), nella zona di pascolo pubblico denominata «fratta» ogni vallese poteva tenere al massimo due cavalli, ovvero una cavalla. Ma dal primo di marzo all'ultimo di giugno nessuna cavalla poteva starvi, a pena di una multa di 40 soldi a carico del proprietario. La norma si spiega solo alla luce di quella del capo 158 («Capitolo di non tegnir ronzine nella fratta»), nel quale si stabiliva che «nonostante uno capitolo posto nel presente statuto» (chiaramente il n. 50) non si potesse mai tenere una cavalla nella fratta, a pena di 40 soldi: ciò — come espressamente spiega il capo 158 — in quanto le cavalle danneggiavano i cavalli; mentre nel capo 50 il legislatore si accontentava di proibire la promiscuità in primavera, nel 158 vuole vietarla sempre. Vigeva poi il divieto di portare nella fratta i tori, sotto pena di dieci soldi; ma il loro pascolo era ivi permesso tra il primo di aprile ed il 29 settembre («Capitolo delli torri», n. 145).

Il capo 51 («Capitolo di non vender vino finché serà fatta la messa») vietava agli osti di vendere vino prima della celebrazione della messa grande nelle festività religiose. Ciò evidentemente in quanto non si voleva che l'atmosfera pia potesse essere turbata dagli schiamazzi di ubriachi, e che chi intendesse comunicarsi non dovesse subire la tentazione di un bicchiere...: la pena per gli osti contravvenienti era di quaranta soldi.

Il capo 52 («Capitolo che non si possa comprar animal alcuno se non starà zorni tre alla Pigna») stabiliva che gli animali importati dovessero stare in Valle per tre giorni prima di poter essere venduti, presumibilmente al fine di impedire vendite, fraudolente o meno, di bestie non sane. La pena era di venti lire.

Vengono poi alcune norme che contengono dei calmieri per i generi alimentari di prima necessità:⁶ per primo il capo 58 («Capitolo de quello se vendono formazo et recotta») punisce con la multa di cinque lire e la perdita delle merci coloro che vendono formaggio e ricotta salati a più di due soldi alla libbra, e la ricotta fresca a più di un soldo e mezzo. Poi il capo 78 («Capitolo de quello se die vender cadauna carne») stabilisce i seguenti prezzi massimi:

| | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| carne di manzo o mucca | soldi | 1 alla libbra |
| carne di castrone | piccoli | 16 alla libbra |
| carne di agnello o di capretto | piccoli | 14 alla libbra, fino al 15/5 |
| | soldi | 1 alla libbra, dopo il 15/5 |
| carne di vitello | piccoli | 14 alla libbra, fino al 29/9 |
| | soldi | 1 alla libbra, dopo il 29/9. ⁷ |

Il capo 84 («Capitolo di non vendere vin della terra più de un soldo la boza») statuisce appunto che il vino non possa essere venduto a più

di un soldo alla boccia grande, nonché che il vino venduto a prezzo inferiore sia esente dal dazio del 10%. Del medesimo tenore è il capo 86 («Capitolo de quello se die vender l'asedo»): anche qui il prezzo massimo è di un soldo alla boccia, ma in ogni caso l'aceto è franco da dazi. Ai contravventori viene inferta la multa di cinque lire.

Il capo 154 («Capitolo di non tegnir animali porcini») vietava di allevare maiali, considerati bestie dannose, sotto pena di ben 25 lire. Tale pena era prevista anche per chi tagliasse legna nei boschi di Muchia («Capitolo di non tagliar legna nella Muchia») e di Monruevoi («Capitolo di non tagliare el bosco de Monruevoi»), rispettivamente nn. 141 e 54.

Pure con pene pecuniarie era sanzionato il divieto di far abbeverare le bestie in determinati stagni: da due animali in giù, la multa era di venti soldi; se erano più di due, se ne dovevano pagare quaranta («Capitolo di imbeverar nelli lochi devedadi», n. 148).

Il capo 60 («Capitolo de uno fasse lavoriero nella fratta») assegna un corrispettivo a chi si offra di apportare manutenzione o migliorie al territorio di pascolo comunale denominato «fratta»; più precisamente, costui otteneva il diritto di farvi pascolare tutti i propri armenti, con l'obbligo però di portarli fuori di notte.

4. *Controlli sull'amministrazione della chiesa*

Chiaramente al diritto pubblico appartiene anche la norma del capo 74 («Capitolo de coloro debbano pagar dasion alla Chiesa granda»), in cui si stabilisce che le decime ecclesiastiche debbano essere pagate entro il mese di settembre, soggiungendo che, in caso di mancata riscossione, sussiste responsabilità sussidiaria dei sacrestani.

Il capo 75 («Capitolo che cadaun gastaldo di chiesa sia tenuto far la sua rason») stabiliva che i sacrestani ed i gastaldi (privati che ne facevano le funzioni a titolo onorifico) dovessero render conto dell'amministrazione della chiesa e dei suoi beni; i primi al Consiglio comunale, i secondi direttamente al podestà. Se omettevano tale adempimento, erano sottoposti a pene pecuniarie, che però non erano incamerate dal comune, ma dalla chiesa stessa.⁸

5. *Norme concernenti pubblici ufficiali o pubblici servizi*

Il diritto amministrativo vallese prevedeva una serie di funzionari veri e propri (ambasciatori, notai, cancellieri, comandante, giudici e podestà), accanto ai quali esisteva tutta una congerie di incaricati di servizi che, nel diritto e nella comune coscienza del tempo, erano ritenuti pubblici. In verità, le norme concernenti i pubblici ufficiali propriamente detti assai spesso si limitavano a fissare le tariffe delle prestazioni di tali soggetti, le cui funzioni erano indicate solo incidentalmente.⁹

Così al capo 152 («Capitolo de quello debba haver cadaun official fatto in Consiglio») si stabiliva che le paghe fossero le seguenti:

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| giudici (in numero di 2, eletti per 4 mesi) | lire 5 al mese |
| camerlengo (uno solo, per 4 mesi) | lire 2 al mese |
| avvocati (2) | soldi 5 per causa |
| zustieri (2) | soldi 10 per peso falso |
| fontegaro (1) | lire 8 all'anno più il 2% della biada venduta |
| sindaco (avvocato del comune) | soldi 8 per causa vinta |
| sacrestano | lire 6 all'anno |
| stimatori (3) | soldi 8 per stima, più l'1% delle stime immobiliari. |

Come già si è detto, i giudici componevano insieme al podestà il supremo organo giurisdizionale e contemporaneamente amministrativo. Compito del camerlengo era invece la tenuta della contabilità comunale. Essendo evidenti i compiti degli avvocati, si dovrà precisare che i «giustieri» dovevano verificare l'esattezza dei pesi usati dai venditori di generi alimentari. Il fontegaro era preposto al commercio dei cereali e foraggi. Il sindaco aveva il compito di difendere gli interessi del comune allorché un privato agisse contro di esso per via giudiziaria. Il sacrestano doveva invece tutelare quelli della chiesa maggiore, anche mediante azioni giudiziarie. Agli «stimatori» era affidato il compito di fare le stime delle cose da vendersi a pubblici incanti.

Le tariffe applicande dai notai erano invece indicate nei capi 114 («Capitolo di quello debba haver cadaun notaro de un testamento, et altro») e 115 («Capitolo quello debba haver cadaun nodaro de una sententia»). Ai notai spettavano:

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 4 soldi | per ogni causa iscritta a ruolo |
| 2 soldi | per ogni escussione testimoniale |
| 0,2% | sui lasciti testamentari e sulle donazioni |
| 1 lira | per ogni vendita di valore fino a 50 lire |
| 6 piccoli per lira | per ogni vendita di valore fra le 50 e le 100 lire |
| 1 ducato d'oro | per ogni vendita di valore superiore a 100 lire |
| 28 soldi | per ogni inventario fatto |
| il 2% | per ogni sentenza di valore fino a lire 50 |
| l'1% | per ogni sentenza di valore superiore a lire 50. |

Le percentuali indicate si applicavano a scaglioni.

Dei cancellieri si occupano i capi 117 («Capitolo de quello die haver un cancelier a notar un pegno»), 119 («Capitolo de quello debba haver el cancelier e comandador de vender pegno») e 153 («Capitolo de quello debba haver el canceliario»); oltre ai capi 114 e 115, dato che si dice espressamente che al cancelliere che compia gli atti in esso indicati (che sarebbero tipici dei notai) spettano gli onorari di notaio.

Secondo il capo 153 al cancelliere spettavano ben cento lire annue

a titolo di salario; ma non basta, giacché a questo elevatissimo stipendio si aggiungeva tutta una serie di varie prebende:

- 3 lire alla riscossione degli «erbadegi»
- 1 soldo per ogni termine dato
- 4 soldi per ogni procura, testamento, inventario, sentenza iscritta sul loro registro, per ogni lettera scritta per il podestà, per ogni escussione di testi
- 2 soldi per ogni debito annotato, di valore inferiore a 5 lire
- 4 soldi per ogni debito annotato di valore superiore a 5 lire
- lo 0,5% sui pegni venduti.

Del «comandador» — che era il comandante della guarnigione militare, cui spettavano compiti anche amministrativi — si occupano i capi 118 («Capitolo di quello debba haver el comandador de una strida o vendeda»), 119 («Capitolo de quello debba haver el cancelier e comandador de vender pegno») e soprattutto il 151 («Capitolo del comandador»). Quest'ultimo fissava il suo salario in 32 lire annue, cui si aggiungevano le seguenti prebende:

- 1 stavolto de frumento da ogni «vizin»
- 1 soldo per ogni ordine dato a un forestiero
- 20 soldi per ogni dazio venduto
- 20 soldi come gratifica, al primo giorno dell'anno
- lo 0,5% di ogni pegno venduto
- 20 soldi per la sua attività in relazione alla pulizia della piazza
- 3 soldi per ogni «strida» fatta fare
- 2 soldi per ogni debito proclamato in piazza.

Il capitolo 113 («Capitolo de quello debba haver cadaun ambasciator mandado per comun») stabiliva che ad ogni ambasciatore mandato da Valle in un altro comune istriano spettassero sedici soldi per ogni giornata di trasferta; quelli che invece erano mandati al di fuori dell'Istria avevano diritto a 20 soldi al giorno ed al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale viaggio per mare. I capi 131 («Capitolo che lo Rettore con li Zudesi non possa spender più de lire cinque») e 132 («Capitolo che lo rettore con li zudesi non possa spender denari de comun da lire quindese in suso») statuivano che per ogni singolo affare il «Rezimento»¹⁰ non potesse spendere più di cinque lire. In caso di violazione di tale norma da parte del podestà, i giudici dovevano ammonirlo a non eccedere i sopra indicati limiti; ma se erano anch'essi d'accordo o se gli ammonimenti non servivano, si doveva mandare un cittadino a Venezia per avvisare della spesa straordinaria il Senato veneto.

Accanto alle figure di cui sopra, che costituivano il nucleo principale dell'apparato comunale vallese, lo statuto prevedeva una serie di

incaricati di pubblici servizi, le cui funzioni erano da esso regolate.

«Angherie», «varde» e «salterie» toccavano, in linea di massima, a tutti i cittadini, come pure a tutti incombeva il compito di prendere le armi a difesa del comune.

Il capo 26 («Capitolo di uno fosse preso over morto in servizio del comun») stabiliva alcune importanti garanzie e previdenze a favore di coloro che si fossero venuti a trovar prigionieri, fossero stati feriti o uccisi nella difesa del comune. In primo luogo, il comune era tenuto a pagare il riscatto per coloro che venissero catturati dai nemici. In secondo luogo, il primogenito di colui che fosse morto in guerra era esentato sia dal servizio che dai tributi. In terzo luogo, i feriti gravi dovevano ricevere a titolo di indennizzo 40 lire, nonché il rimborso delle spese sostenute per medici e farmaci. È dunque una norma che dimostra la saldezza del sentimento di solidarietà comunale, oltre ad essere dettata da quella necessità di conservazione della manodopera di cui già si è detto.

Nel termine «angarie» il diritto vallese non comprendeva solamente le azioni di rappresaglia da compiersi da parte di Valle nei confronti di individui o comuni che avessero avuto qualche torto verso il comune, ma altresì le guardie, le salterie (di cui si dirà appresso) ed ogni altro genere di prestazioni cui i cittadini fossero tenuti nei confronti del comune stesso. Ciò risulta dal capo 61 («Capitolo de coloro fanno angarie dove debbano far quelle»), che imponeva a coloro che si sottraevano a tale preciso dovere la pena di quaranta soldi. Erano però esclusi dall'obbligo tutti gli infrasedicenni («Capitolo che uno pupillo non sia tenuto ad angarie sino alli anni sedese», n. 107).

Le «guardie» consistevano nell'obbligo gravante su tutti i cittadini (ovviamente a rotazione) di fare la guardia al castello: per i contravventori al detto obbligo era prevista la pena di cinque soldi: così il capo 63 («Capitolo che ghe tocasse la varda, e non la fasseno»).

Mentre angherie propriamente dette e guardie erano uffici essenzialmente gratuiti, le salterie invece erano retribuite. I saltari erano scelti fra i cittadini che si dichiaravano disposti ad assumerne l'onere, ovviamente in cambio di un compenso da parte del privato (o dei privati) che ne usufruiva. Compito dei saltari, secondo il capo 157 («Capitolo de' salteri»), era di custodire le vigne nel periodo della vendemmia (da S. Marina, cioè il 18 giugno, a S. Michele, cioè il 29 settembre) ed in quello immediatamente precedente della maturazione. Il saltario che rubasse dell'uva dal podere affidato alla sua custodia doveva pagare ben 25 lire di multa, ed era per sempre interdetto da quell'ufficio: inoltre veniva posto per un intero giorno alla gogna. Qualora non fosse in grado di pagare la multa di cui sopra, lo si frustava e bandiva per sempre dal comune. Vi erano anche saltari dei frutteti, i furti dei quali erano però puniti con l'assai più mite pena di 40 soldi. Il citato capitolo dello statuto vallese dà inoltre precise indicazioni sulle modalità della saltaria:

- a. i saltari non potevano farsi aiutare da alcuno nella custodia, sotto pena di dieci lire;
- b. dovevano tenere a portata di mano una roncola ed un forcone, per cacciare eventuali ladri; pena: tre lire;
- c. non potevano mai sedersi, sotto pena di un ducato (!);
- d. dovevano chiudere diligentemente i portoni, sotto pena di tre lire;
- e. non potevano uscire dalle terre affidate alla loro custodia, sotto pena di cinque lire;
- f. dovevano però uscirne per dar l'allarme in caso di incendio, sempre sotto pena di cinque lire.¹¹

Il capitolo 62 («Capitolo de coloro ghe tocasse l'opera e non vennesseno») rivela che il podestà di Valle poteva assegnare ai cittadini determinati lavori da compiersi a favore del comune: chi si sottraeva ad essi era multato di dieci lire. Inoltre era potere del podestà di affidare il lavoro ad altri, e pretendere che esso fosse remunerato dallo scansafatiche, ovvero di costringere quest'ultimo a fare tale lavoro un altro giorno.

A questo punto, chiaramente sorge il problema del coordinamento tra la pena prevista nel capo 61 (che tratta di tutte le angherie) e quelle enunciate nei capi 63, 157 e 62 (che concernono, rispettivamente, le guardie, le saltarie e le opere coatte), sempre nei confronti dei renitenti alle prestazioni di cui sopra. L'inciso «per cadauna fia contrafarà» che trovasi nelle tre norme speciali chiarisce come tali pene dovessero applicarsi per ogni violazione; laddove quella (ben più severa) di cui alla norma generale doveva a tutta evidenza essere inflitta a quei cittadini che, per la frequenza del loro assenteismo, dovevano ritenersi degli autentici asociali.

Vi erano infine determinati compiti che incombevano a singoli individui — che senz'ombra di dubbio agivano in veste privata — i quali non di meno, per le loro caratteristiche di interesse generale, trovavano disciplina nelle norme dello statuto.

Così nel capo 146 («Capitolo delli fornari») si stabiliva che i fornai non potessero, sotto pena di venti soldi, prendere per sé più di 1/30 del pane sfornato; mentre al capo 150 («Capitolo di quello debba haver lo nostro fabbro») si stabilivano le competenze del fabbro. Questi era addirittura scelto dal Consiglio comunale, e dal comune riceveva la casa con la bottega e tutti gli arnesi del mestiere. In più gli spettava un compenso per ogni singolo lavoro compiuto (il prezzo massimo di quelli più onerosi era di dodici soldi).

6. *Norme con oggetto vario*

I cittadini di altri comuni, per ottenere il diritto di «vicinanza» a Valle (che, come visto sopra, comportava la facoltà di importarvi merce e di farvi pascolare gli armenti), dovevano abitare nel comune val-

lese per sei anni, nei quali erano tenuti a prestare aiuto in tutte le angherie che fossero fatte da parte del comune o della Repubblica Veneta: tale il tenore del capo 134 («Capitolo de non ricever niun vizin se non con condition»).

Coloro che, dopo aver ottenuto tale diritto di vicinanza, volessero tuttavia abbandonare Valle, dovevano far proclamare tale loro intenzione sulla piazza dai pubblici banditori, affinché tutti ne fossero edotti («Capitolo de un vizin refudasse la vicinanza» n. 135).¹²

Le maggiori solennità erano a Valle i giorni di S. Giuliano e quello di S. Pietro, in occasione dei quali le feste duravano rispettivamente tre e due giorni, come enunciato dal capo 144 («Capitolo della franchisia de San Zulian e San Pietro»).

NOTE:

¹ Cfr. in proposito gli statuti di Pola (B. BENUSSI, *Statuto del comune di Pola*, Parenzo 1911), I, 3: «Et quod quilibet de consilio qui non venerit ad consilium, quando pulsabitur campana consilii, incidat ad poenam soldorum viginti si fuerit proclamati et apunctati; nisi essent extra civitatem vel infirmi vel habuerit aliam iustam causam et excusationem». Qui oltre all'assenza scusa anche la malattia; ma non è a credere che ciò non valesse anche a Valle, a seguito dell'applicazione sussidiaria del diritto veneto.

² Il capitolo è singolarmente simile ad uno degli statuti polesi («De ordine electionis cuiuslibet officialis», I, 4; cfr. BENUSSI, op. cit.), di cui riprende tutti i meccanismi relativi alle votazioni. Come si vedrà più avanti, è fuor di dubbio che gli statuti di Pola del 1431 servirono da traccia al legislatore vallese.

³ Accanto ai dazi sulle merci in uscita, a Pola vigevano balzelli anche su tutte le merci vendute nel comune, tanto se locali quanto se forestiere. Ciò fu evidente conseguenza del diverso sviluppo economico polese e vallese. A Pola, città sufficientemente rigogliosa, non v'era necessità di favorire l'economia locale imponendo dazi particolari nelle merci importate, ed inoltre i cittadini erano sufficientemente ricchi per poter sottostare a dazi più estesi; non così a Valle, che, come si è detto, per tutto il Quattrocento visse di stenti (cfr. i capi III, 53-61 dello Statuto polese). In altri comuni meno ricchi di Pola, la disciplina era la medesima che a Valle; vedi per tutti Rovigno, I, 26-36, in *Statuti municipali di Rovigno*, Trieste 1851.

⁴ Così lo definisce CAMILLO DE FRANCESCHI, *Il comune polese e la signoria dei Castropola*, in AMSI XVIII (1903), p. 176.

⁵ Del pari a Pola; cfr. *Statuto del comune di Pola*, cit., III, 49.

⁶ Norme di tale genere esistevano anche a Pola, dove anzi l'accuratezza nell'indicare i prezzi minimi era ancora maggiore: cfr. *Statuti del comune di Pola* cit., IV, 35-42. Ad esempio, prezzo massimo della carne di capretto era 20 denari (o piccoli); lievemente superiore quindi a quello di Valle; ma ciò può imputarsi anche ad una già allora presente svalutazione monetaria (la redazione degli statuti polesi a noi pervenuta fu infatti iniziata nel 1499; cfr. BENUSSI, op. cit., p. 109).

⁷ E qui a dire della suddivisione della moneta. La lira veneta (libra parvorum, lira di piccoli o semplicemente *lira*), si divideva in 20 soldi, ognuno dei quali comprendeva 12 denari piccoli (o semplicemente, «piccoli»). Un sistema dunque analogo a quello sopravvissuto fino ad anni recentissimi nella sterlina inglese.

⁸ Norme di tenore del tutto diverso esistevano invece a Pola, ove la preoccupazione principale era quella di tenere sotto controllo le attività patrimoniali della Chiesa ed impedire la costituzione di una manomorta ecclesiastica. Perciò si stabilì che i sacrestani dovessero annualmente presentare puntuali rendiconti al comune (cfr. I, 30: «De offitio sacristani deputati ad fabricam ecclesie maioris», in *Statuti del comune di Pola* cit.), ed inoltre che i fondi lasciati in testamento alla Chiesa dovessero pagare normalmente i tributi, ed essere poi venduti a privati cittadini dopo due anni (cfr. I, 32: «De possessionibus relictis ecclesie», *ibidem*). A Rovigno, invece, si aveva un atteggiamento chiaramente protezionistico ed un trattamento privilegiato della Chiesa di S. Eufemia per quanto concerne i dazi (cfr. I, 15: «De tre sogrestani», in *Statuti municipali di Rovigno* cit.).

⁹ Evidente che figure, numero ed attribuzioni dei pubblici ufficiali mutano da un comune all'altro secondo le esigenze, ed essi erano più numerosi nei comuni più importanti. La materia, perciò, mal si presta a raffronti di qualsivoglia genere con altre terre istriane.

¹⁰ Organo composto, come più volte detto, dal podestà e dai due giudici.

¹¹ Tali norme costituiscono un singolare esempio di specificazione dei compiti dei saltari per solito indicati dagli statuti assai ellitticamente. Vedi ad esempio, per un confronto, *Statuti di Rovigno* cit., I, 43.

¹² Del tutto analogo il tenore dei capi I, 47 («De non accetar vizini si non anni V») e 48 («Che nessun vizin si possa portarsi») degli statuti di Rovigno.

CAPITOLO III

NORME DI DIRITTO PENALE

Premessa

Ove si tenga presente il fatto che la giurisdizione penale in Valle spettava esclusivamente al prudente arbitrio podestarile,¹ sarà subito evidente che le norme penali contenute negli statuti, oltre a concernere (nella copia più tarda) reati di minore momento, erano nella pratica inapplicate.

In effetti, laddove nella copia conservata a Trieste le norme di diritto penale sono solamente sette, in quella che si trova a Fiume ve ne sono ben cinquantuno. Il fatto si spiega con la considerazione che nella copia più recente (quella «triestina») l'estensore non ha evidentemente inteso includere i reati più gravi, proprio perché per la loro repressione altri erano i canoni di giudizio del podestà (a tutta evidenza, le leggi venete).

Nonostante questi ristrettissimi limiti di validità effettiva, le norme penali dello statuto di Valle sono non di meno interessanti, nella misura in cui attestano un determinato livello di civiltà giuridica (che rifulge soprattutto dal penale) ed una tradizione comune non solo con le altre terre istriane, ma con tutto il movimento del Rinascimento giuridico italiano.

Parte generale

1. *L'imputabilità*

Sia che con il Bettiol (e la scuola classica) si voglia intendere l'imputabilità come presupposto della colpevolezza, nel senso che solo colui che al momento del commesso reato possedeva la capacità di intendere e di volere può sembrare assoggettato a giudizio di riprovazione;² sia che con l'Antolisei si neghi tale concezione, rilevando che «la mancanza di imputabilità costituisce semplicemente una causa personale di esenzione da pena»;³ rimane il fatto che essa è veramente il cardine di tutto il diritto penale. Per tale ragione qui analizzeremo in primo luogo chi, secondo le norme statutarie vallesi, potesse essere assoggettato a pena; rimanendo fermo che certamente non è questa la sede per effettuare più profonde disquisizioni sulla natura dell'imputabilità e sulla collocazione sua nel sistema del diritto penale.

Dell'imputabilità lo statuto vallese non solo (come in quelli di tutti gli altri comuni) nulla dice dal punto di vista dogmatico, ma non prevede nemmeno le cause di esclusione della stessa.⁴ Sicché l'unica certezza che si evince da esso è che solo la persona umana è soggetta alla legge penale: principio (evidentemente) generalissimo e riconosciuto da tutti gli statuti comunali del tempo, con pochissime eccezioni.⁵

In ciò dunque gli statuti vallesi si dimostrano meno approfonditi di quelli di altri comuni istriani: anche in questi ultimi, a dire il vero, manca una trattazione generale delle cause di esclusione dell'imputabilità, ma quanto meno da norme sparse qua e là è possibile attuare una ricostruzione logica della disciplina. Ad esempio, la minore età, che alcuni statuti fissavano nel limite dei quattordici anni,⁶ altri in quindici per i maschi e tredici per le femmine,⁷ a Pola e Rovigno⁸ importava liberazione della pena; ad Isola la pena diventava discrezionale;⁹ a Pinguente,¹⁰ Portole¹¹ e Muggia¹² era dimezzata rispetto a quella degli adulti; a Parenzo¹³ e Dignano¹⁴ erano inflitte pene corporali a fine di esempio per gli altri giovani. Era però caratteristica comune che l'efficacia di diminuire o escludere l'imputabilità veniva riconosciuta alla minore età esclusivamente nell'ambito dei reati meno gravi.

L'assoluto silenzio del diritto vallese su questi temi non deve tuttavia essere interpretato nel senso di ritenere che perciò stesso a Valle i minori ed i pazzi fossero sottoponibili a pena: all'uopo, attraverso l'arbitrio podestarile, si ricorreva al diritto veneto.

2. *Il nesso psicologico*

Può dirsi che il nesso psicologico consista nella partecipazione della volontà all'azione od omissione che (da sole o congiuntamente all'evento, nei reati di azione od omissione ed evento) costituisce reato. Gli stati psicologici in cui si delinque possono essere il dolo (ove il reato sia voluto e previsto), la colpa (ove il reato non sia voluto, ma sia

stato previsto o comunque prevedibile) e la preterintenzione (ove il reato voluto e previsto sia inferiore per gravità a quello posto in essere). Quando manchi uno di questi atteggiamenti della volontà, e non di meno il reato venga ascritto ad un individuo sulla base del solo nesso di causalità materiale, si versa nell'ipotesi della c.d. responsabilità oggettiva.¹⁵

Anche negli statuti vallesi, così come in tutta la produzione statutaria dei comuni medioevali italiani, mancano delle norme generali sul nesso psicologico: talché la disciplina deve essere desunta dall'esame delle singole disposizioni in materia penale. Esse pure sono però alquanto laconiche; i concetti di colpa e preterintenzione non sono neppure accennati;¹⁶ il dolo è indicato assai di rado.¹⁷

Ma ciò non basta a far ritenere che la sussistenza del reato fosse giudicata solo sulla base della causalità materiale: si deve invece pensare che per tutte le situazioni inerenti l'atteggiamento della volontà soccorresse il diritto veneto.¹⁸

3. *L'antigiuridicità*

È questa una categoria giuridica in dottrina assai dibattuta: v'è chi (la scuola classica, e soprattutto il Bettiol) la vorrebbe ridotta a giudizio di disformità di un determinato comportamento umano rispetto ad una norma penale;¹⁹ e chi addirittura nega la legittimità della sua esistenza, dato che essa sarebbe null'altro che «l'in sé del reato» (fra i molti l'Antolisei).²⁰ Comunque la si voglia intendere, certo è che — dal punto di vista pratico — essa rileva maggiormente per le ragioni che, escludendone la sussistenza, fanno venir meno il reato, piuttosto che per la sua autonoma rilevanza. Tali ragioni — denominate «cause di giustificazione», o «di liceità», o semplicemente «scriminanti» — sono in diritto moderno la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere ed il consenso dell'avente diritto.

Alcune norme dello statuto vallese possono ricondursi a tali figure, che del resto proprio da alcuni broccardi dei giuristi del Rinascimento giuridico sono state immortalate (*vim vi repellere licet; necessitas non habet legem; qui iure suo utitur neminem laedit; volenti et consentienti non fit iniuria*). Certamente esse sembrano attenere maggiormente all'elemento soggettivo che a quello oggettivo del reato, servendo ad escludere quello stato malevolo della volontà che anche nel diritto penale vallese è alla base del concetto di reato.

Così, nei reati di lesioni,²¹ la liceità del comportamento di colui che ferisca o percuota altri al fine di difendere se stesso è deducibile dalle espressioni del testo. È chiaro che quando per la sussistenza del reato si richiede che l'agente lo ponga in essere «con animo irato»,²² espressione che sta per quella di «volontà di nuocere», si sottintende una qualificazione della volontà stessa che non può essere presente in chi reagisca all'altrui violenza; e quando si prevede che commetta reato colui

che «assalterà»²³ altri, non può ammettersi che ne debba rispondere chi si difende. Indubbiamente, più che di un'autentica causa di giustificazione, dal punto di vista squisitamente dogmatico, dovrebbe dirsi piuttosto che l'atteggiamento della volontà ritenuto riprovando dalla legge costituisce un vero e proprio elemento della fattispecie illecita.²⁴

Lo schema del consenso dell'avente diritto sembrerebbe realizzarsi nel reato di violenza carnale,²⁵ commesso da «cadaun el qual sforzerà con effetto alcuna verzene, maritata, ovvero zà corrotta *senza volontade della donna*»: da ciò si arguisce che il consenso della donna al congiungimento carnale valeva ad escludere il reato in parola, il che è decisamente ovvio. Alla luce però del successivo capitolo 21, era punito (quantunque assai più mitemente: mezzo anno di carcere invece della pena capitale) qualunque congiungimento carnale al di fuori del matrimonio; anzi, il reato poteva essere scriminato solo dal matrimonio susseguente (ove fosse stato possibile). Sicché deve ritenersi che il consenso senza matrimonio fosse soltanto una circostanza del reato, la quale comportava una derubricazione, mentre il matrimonio successivo, più che una causa di giustificazione, era una causa di non punibilità.

Di adempimento di un dovere deve invece senza dubbio parlarsi per quanto concerne il capo 30, che prevedeva l'obbligo per tutti i cittadini di partecipare all'opera di ricerca e di cattura dei malfattori, sui quali era anche permesso «buttarghe man», senza che ciò potesse costituire reato.

Ciò vale anche per il capo 36, che sanciva l'esenzione da ogni pena per chi addirittura uccidesse un fuorilegge che con armi o senza facesse resistenza agli ufficiali del comune o a coloro che li aiutassero nell'opera di cattura.²⁶

Altre cause di giustificazione non erano previste dallo statuto di Valle.

4. *La pena*

Senza dubbio non è questo il luogo per aprire una discussione sulla definizione della pena criminale. Sicché il primo problema che ci si deve porre riguardo alle pene previste dalle norme di diritto penale dello statuto di Valle, è quello della loro natura. Più precisamente, occorre chiarire se essa pena sia una reazione della collettività ad un comportamento contrario a diritti soggettivi tutelati dalle norme statutarie (e sarebbe in tal caso pena pubblica); ovvero un mezzo di componimento di un dissidio sorto tra due o più cittadini a seguito di un'azione lesiva compiuta dagli uni (o uno) nei confronti degli altri (o dell'altro): e sarebbe in tal caso pena privata.²⁷

Anche se si è autorevolmente affermato che «una traccia delle composizioni si trova ancora nelle leggi statutarie più antiche, almeno per i reati lievi, poiché le pene pecuniarie contro essi comminate si dividevano tra lo stato e l'offeso»,²⁸ non riteniamo che tale giudizio possa valere nei confronti dello statuto di Valle. È bensì vero che al capitolo 6

la pena per il membro troncato va divisa tra comune e soggetto passivo; che al capitolo 15 la metà della pena pecuniaria va a colei che abbia subito tentativo di violenza carnale; e che secondo il capo 24 il ladro doveva restituire il doppio del valore della cosa rubata. Si tratta però di norme isolate in un ben più vasto insieme di disposizioni in cui la pena è sempre ed essenzialmente pubblica: diremmo quasi trattarsi delle classiche eccezioni che confermano la regola. Altrettanto vale, più in generale, per tutti gli statuti istriani, nei quali la pena è essenzialmente pubblica, tranne poche eccezioni.

Le pene previste dallo statuto di cui ci occupiamo erano: morte, perdita di membro, fustigazione, berlina, multa, carcere e bando.

La pena di morte (da eseguirsi mediante impiccagione per gli uomini, mentre le donne erano mandate al rogo²⁹) era prevista per i delitti di omicidio, veneficio e violenza carnale.

La mutilazione era prevista in primo luogo come pena sussidiaria per chi avesse troncato un membro altrui e non fosse in grado di pagare la multa prevista.³⁰ Inoltre ai notai che avessero fatto un atto falso era sempre tagliata la mano destra.³¹ Veniva poi privato dell'occhio destro colui che, avendo portato in giudizio un atto falso ed essendo perciò stato condannato all'esilio, tornava in Valle di nascosto.³² Era infine mutilato della mano destra colui che avesse rotto più di dieci «trombi»: erano questi probabilmente le cicatrici di precedenti ferite.³³

La fustigazione da una porta all'altra del borgo era prevista talora come pena principale, talaltra come sostitutiva della multa; in qualche caso, infine, era inflitta a discrezione dell'offeso dal reato. Più precisamente, era pena principale nei reati di fabbricazione di pietanze avvelenate³⁴ e di fornicazione commessa da donna che avesse figli;³⁵ era invece subordinata al mancato pagamento della pena pecuniaria nei reati di bestemmia,³⁶ di furto³⁷ e di fomentata lite fra moglie e marito.³⁸ Veniva poi frustata a discrezione del padrone la fantesca che commettesse fornicazione, e a discrezione dei genitori la fanciulla non maritata che commettesse il medesimo reato.³⁹ Anche in queste ipotesi potrebbe ravvisarsi un retaggio dell'antica pena privata. L'esposizione al ludibrio popolare era prevista dal capo 20, in forza del quale colui che avesse accusato fraudolentemente una donna di aver commesso adulterio, veniva incoronato con una «corona de' diavoli», legato a un palo nella piazza principale ed ivi lasciato per una intera giornata.

La pena pecuniaria è la sanzione più frequentemente prevista dalle norme penali dello statuto vallese (e non solo in esse, ma anche in molte di carattere amministrativo): gli unici reati che non potevano essere scontati con il pagamento di una somma di denaro erano l'omicidio, il veneficio, la preparazione di cibi avvelenati, la falsa testimonianza e la violenza carnale. L'entità della multa arrivava al tetto di cento lire, nel caso di rottura di membro o di produzione in giudizio di un atto falso. Alcune volte era indeterminata, e precisamente in tutti i reati di fornicazione, a seguito dei quali la colpevole perdeva tutti i suoi beni.

Il carcere era previsto come pena principale solo per il reato di falsa testimonianza⁴⁰ — ma la norma lasciava indeterminata la durata della carcerazione — e per quello di colui che si fosse illegittimamente congiunto con una donna che poi si rivolgesse al podestà per ottenere soddisfazione;⁴¹ in questo caso la prigionia doveva durare sei mesi. Come pena alternativa, sussisteva per il reato di aggressione.⁴²

Infine, il bando. Le origini di questo istituto vanno ricercate nel periodo del predominio barbarico. Come il reato può far sorgere contro il suo autore l'inimicizia dell'offeso e dei suoi parenti (che si estrinseca nella faida), così può provocare la reazione della collettività (che si manifesta nel bando). Quest'ultimo, com'è indicato nelle fonti germaniche, suona «perdita della pace» (*Friedlosigkeit*), cioè privazione della tutela che ognuno ha il diritto di aspettarsi da parte della legge. Il «*Friedlos*», il bandito, essendo nemico di tutti, è esposto alle persecuzioni di tutti. Nessuno può dargli ospitalità; chiunque può ucciderlo impunemente; egli è tenuto per morto, sua moglie per vedova ed i figli per orfani. L'istituto appare esistente in tutti gli stati comunali italiani, con pochissime eccezioni.⁴³ Essi dunque l'avevano assunto direttamente dal diritto germanico e feudale; ma, essendo esso del tutto estraneo alla tradizione del diritto romano, creò non pochi problemi sistematici ai trattatisti di diritto comune, sinché Alberto da Gandino non riconobbe che esso si fondava sullo *ius statuendi*, e perciò negò la possibilità di ricorrere per la sua applicazione a norme non scritte negli statuti.⁴⁴

Essendo lo statuto vallese piuttosto tardo (risale, come più volte ripetuto, al 1467), del bando vero e proprio in esso ricorre soltanto il nome. Infatti il capo 7 prevede che gli assassini non catturati siano banditi «in perpetuo» dal comune, e soggiunge che, qualora capitassero «nelle forze delli rettori», dovrebbero essere uccisi; da ciò si evince che *questo* bando era una pena sussidiaria, e il bandito non poteva essere ucciso da chiunque. Il capo 9 prevede il bando per coloro che, avendo assalito con armi qualcuno alla presenza del podestà, non possono pagare la multa di 25 lire; il capo 14 stabilisce il bando per 10 anni a carico del colpevole di falso processuale, se non pagherà cento lire. Anche in questi casi, dunque, il bando ha carattere sussidiario e consiste esclusivamente nell'esilio.

Per quanto concerne le caratteristiche della pena criminale prevista dallo statuto vallese, non ci sembra di poter concordare con chi ha parlato di essa e, più in generale, di quelle previste dagli statuti istriani definendole «medievalmente crudeli».⁴⁵ Che alla sensibilità di noi moderni l'impiccagione, il rogo, la perdita di un occhio o di una mano possano sembrare crudeli, è fuori discussione: ma non sono *medievalmente* crudeli, dato che mai tali pene sono accompagnate da quei feroci tormenti nei quali la fantasia del tempo si sbizzarrì. Noteremo anzi che solo negli statuti di Cherso ed Ossero⁴⁶ ed in quelli di Umago⁴⁷ si prevedeva lo squartamento dell'omicida. Gli statuti istriani, perciò, si differenziano nettamente da quelli in cui la morte, lungi dall'essere la pena, era per il condannato una liberazione.

*Parte speciale*1. *Reati contro la vita e l'incolumità individuale*

Tali delitti sono disciplinati nei capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 31, 32 dello statuto di Valle.

Bisogna in primo luogo notare che nei reati contro l'incolumità individuale era punito anche il tentativo, previsto come autonomo titolo di reato, anche se non da una norma generale, come avviene invece nel vigente codice penale italiano.

In effetti, l'«assalto» andato a vuoto è punito⁴⁶ con una multa di venti soldi, quattro o cinque lire, a seconda che le lesioni fossero state tentate senza armi, con armi o mediante getto di corpi contundenti di qualunque tipo. L'aggressione compiuta alla presenza del podestà era punita con una multa di dieci (se era compiuta senza armi) o venticinque lire (con armi):⁴⁹ la pesantezza delle sanzioni può spiegarsi con la considerazione che si trattava di un reato che modernamente chiameremmo plurioffensivo, in quanto, oltre a porre in pericolo l'incolumità individuale, violava anche l'interesse del comune al rispetto per il suo capo. Infine, era punito con la bollatura e la fustigazione colui che avesse tentato di uccidere altri facendo uso di veleni.⁵⁰

Le sanzioni per i reati di (commesse) lesioni devono essere desunte dal combinato disposto dei capi 6 e 31, essendo con ogni probabilità quest'ultimo una norma successiva, inserita al fine di limitare l'ampiezza dell'arbitrio podestarile concesso dal capo 6.

Nel caso di percosse senza perdita di sangue per l'offeso, la pena era rimessa alla discrezione del podestà;⁵¹ se v'era perdita di sangue (ed allora si trattava di lesione), il reo doveva pagare dieci o quindici lire di multa, a seconda se avesse fatto uso delle sole mani, o anche di armi;⁵² se infine si aveva la perdita di un membro o dell'uso di esso, il colpevole doveva pagare rispettivamente cento o cinquanta lire, metà delle quali andavano all'offeso, che aveva pure diritto alla rifusione di tutte le spese mediche. Infine, era punito con un ducato di multa chi avesse rotto un «trombo».⁵³ Il Canini⁵⁴ fa derivare tale termine dalla voce greca *thrombos*, dandogli il significato di «crosta sanguigna nel cavo di una ferita», oppure «grumo di sangue coagulato che si forma talora nei vasi sanguigni e impedisce una perfetta circolazione». Escludendo la seconda accezione, chiaramente non pertinente, ne seguirebbe che il capo 32 dello statuto vallese puniva coloro che, percuotendo altri, avessero a cagionare la riapertura di ferite preesistenti.

A questa interpretazione farebbe però ostacolo la parte finale della norma in esame, che puniva con il taglio della mano destra colui che avesse rotto più di dieci «trombi»; il che parrebbe alquanto singolare. Malgrado ciò, anche per la collocazione del capitolo nello statuto subito dopo uno concernente il delitto di lesioni, riteniamo si debba accedere all'opinione per cui i «trombi» altro non erano che ferite cicatrizzate.

Gli omicidi erano puniti dai capi 7 e 10. I rei di questo gravissimo

delitto erano decapitati (se uomini) o bruciati sul rogo (se donne).⁵⁵ Ma se avevano ucciso altri per mezzo di cibi o bevande avvelenate, gli uomini venivano invece impiccati, mentre la modalità di esecuzione della pena capitale per le donne rimaneva sempre il rogo.⁵⁶

2. *Reati contro l'onore e l'ordine familiare*

Erano previsti e puniti nei capitoli 2, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 34 e 35.

Del reato di ingiurie si occupano i capi 2, 8, 34, 35. In generale, i colpevoli erano puniti con una multa di venti soldi,⁵⁷ ma, se i termini usati erano particolarmente offensivi, dovevano inoltre ammettere coram populo la falsità dell'ingiuria detta.⁵⁸ Qualora le ingiurie fossero state dette alla presenza del podestà, la pena era raddoppiata.⁵⁹ Se gli offesi erano i giudici del comune, essa era di cinque lire, mentre i rei di ingiurie nei confronti di altri pubblici ufficiali dovevano pagare quaranta soldi.⁶⁰

Il delitto di violenza carnale era punito con la decapitazione, a meno che tra il violentatore e la violentata seguisse matrimonio; in questo caso tuttavia il reo doveva pagare una multa di venticinque lire.⁶¹ Era punito anche il semplice tentativo, con una multa di cinquanta lire;⁶² se però il soggetto passivo era una donna di malaffare, la pena era di sole cinque lire.

Per «fornicazione» gli statuti vallesi intendevano qualunque congiunzione carnale avvenuta al di fuori del matrimonio, dimostrando così di voler punire ogni comportamento contrario alla morale cristiana (cosa che avveniva in pochi altri statuti del tempo). Tale reato era previsto e punito nei capi dal n. 16 al n. 20,⁶³ con una certissima specificazione di diverse ipotesi, in relazione allo status della donna. Le donne potevano essere accusate solo dai parenti, ma se non ne avevano l'accusa era pubblica; in caso di colpevolezza, perdevano tutti i loro beni, per i quali si apriva una specie di successione ab intestato. Inoltre, le donne con figli erano frustate per tutto il borgo⁶⁴ e a tale pena erano sottoposte anche le nubili e le domestiche, se così avessero voluto i loro genitori o padroni.⁶⁵ L'uomo, invece, era condannato a pagare 25 lire, sennò doveva stare per sei mesi in prigione.⁶⁶ Era questa una norma del tutto singolare nell'ambito degli statuti istriani, che per solito prevedevano la punibilità soltanto della donna.⁶⁷

Erano infine puniti con la multa di venti lire (ovvero con la fustigazione e la berlina, in difetto di pagamento) tutti coloro che agissero, in qualunque modo e con qualunque mezzo, al fine di creare inimicizie tra moglie e marito.⁶⁸

3. *Reati contro il patrimonio*

La massima parte delle norme riconducibili sotto questo titolo puniva i reati di danneggiamento e di furto agricolo, specificati in ben sei

diverse ipotesi, a seconda delle cose che venissero danneggiate o sottratte. Più precisamente, il danneggiamento a colture di foraggi era punito con 40 soldi;⁶⁹ colui che coglieva erbe spontanee nei campi altrui ne doveva pagare 20;⁷⁰ chi danneggiava un albero da frutta doveva pagare tre lire;⁷¹ chi estirpava una vite subiva una multa di cinque lire;⁷² chiunque prendesse legna, erba o fieno dai campi altrui era sottoposto a una pena pecuniaria di cinquanta soldi;⁷³ chi infine uccideva un quadrupede doveva pagare ben ventisei lire, mentre per le bestie piccole la pena era a totale discrezione del podestà.⁷⁴

Pure al reato di danneggiamento si riferiva la norma del capitolo 90, che sottoponeva alla pena di cinque lire chiunque danneggiasse una cosa su cui erasi costituito a favore di terzi un diritto di pegno.⁷⁵

Il reato di incendio era punito col rogo per colui che desse fuoco a beni d'altri, mentre chi bruciava beni comunali doveva pagare una multa di venticinque lire; infine chi, per colpa, bruciando cose proprie, danneggiasse le altrui, doveva pagare dieci lire.⁷⁶ Ma non si potevano bruciare i foraggi, anche se propri, sotto pena di dieci lire.⁷⁷

I furti erano puniti (ad eccezione di quelli agricoli, di cui già si è detto) in ragione proporzionale al valore della cosa rubata, o della somma di denaro trafugata. Per i furti fino a venti soldi, si dovevano pagare cinque soldi per ognuno rubato; da venti a trenta soldi, per ogni soldo se ne dovevano pagare venti e restituire il danno in duplum; da trenta soldi in su, la pena era a discrezione del podestà. Comunque, chi non poteva pagare era frustato e bollato.⁷⁸

La ricettazione era punita con multa di cinque lire, più il valore della cosa rubata.⁷⁹

Le cose trovate dovevano essere portate alla «Pigna», luogo ove erano conservate a cura del podestà. Il reato di appropriazione indebita commesso da colui che trattenesse per sé una cosa trovata era punito con una multa di dieci lire; coloro che invece si impadronissero di una cosa propria, smarrita e da altri portata alla Pigna, senza il permesso del podestà (e che quindi commettevano il reato di ragion fattasi), erano puniti con una multa di quaranta soldi.⁸⁰

Il capo 40 puniva invece coloro che al tempo della vendemmia venissero trovati nelle vigne o negli orti altrui, e che, oltre a commettere il reato di violazione dei possedimenti altrui, erano ritenuti in odore di furto. Per coloro che erano colti nelle vigne di giorno, la pena era di due lire, di notte dieci; per gli abusivi che entravano negli orti altrui di giorno, la multa era di venti soldi, di notte cinquanta.⁸¹

4. *Reati di falsità o contro la fede pubblica*

Varie erano le ipotesi di truffa commerciale previste negli statuti vallesi. Colui che vendeva una merce a prezzo superiore al suo valore, dissimulandone la vera qualità, doveva pagare una multa di dieci lire, mentre il bene oggetto della compravendita fraudolenta veniva, a mo' di esempio, bruciato sulla piazza comunale.⁸² Quaranta soldi doveva pa-

gare invece chi si rendesse responsabile di truffa nella vendita di carni,⁸³ e venti chi usava pesi tarati al fine di frodare il compratore.⁸⁴ La somma assai maggiore di venticinque lire era invece la pena per i responsabili di truffa nelle compravendite immobiliari.⁸⁵

Le truffe processuali, se compiute attraverso la presentazione in giudizio di un teste compiacente, comportavano la pena di venticinque lire;⁸⁶ se invece erano attuate mediante la produzione di un atto falso, la multa era di cento lire, ovvero il reo subiva l'esilio per dieci anni. Chi contravveniva a tale ordine, ritornando in Valle prima del tempo, era privato dell'occhio destro.⁸⁷ Colui che si prestava a fornire falsa testimonianza o era teste reticente, veniva incarcerato finché non rendeva piena ed autentica testimonianza.⁸⁸ Infine, i notai che si prestassero a redigere un atto falso, conoscendone la falsità, perdevano la mano destra.⁸⁹

5. *Reati contro la personalità del comune*

Colui che senza permesso usciva dal territorio comunale (modernamente parleremmo di espatrio clandestino) doveva pagare cinque lire di multa; ma se l'infrazione era commessa al fine di esportare o importare merci evitando dazi, si aveva il reato più grave di contrabbando, e la multa cresceva a ventisei lire.⁹⁰

Chi disobbedendo all'ordine delle autorità di prestare soccorso al comune, udisse suonare la campana all'armi e non accorresse, era punito con una multa di cinque lire.⁹¹

6. *Reati contro la religione*

«Capitolo di non biastemar Dio e li so' santi», è la rubrica del primo capitolo dello statuto qui esaminato: il che dimostra in quale concetto ed importanza fosse tenuta la religione cristiana.⁹² Il capo citato puniva i blasfemi con varie pene pecuniarie, a seconda della gravità delle bestemmie proferite. Quelle contro Dio e la Madonna erano scontate con multa di dieci lire, mentre quelle contro qualche santo con cinque. In caso di impossibilità di pagare, il reo era incarcerato e poi frustato.

NOTE:

¹ Cfr. supra, cap. I, nota 27.

² Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova 1965, p. 334.

³ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano 1960, p. 446.

⁴ In verità al capo 6 leggesi che, qualora al feritore «ghe mancasse l'etade», la pena stava «alla description de misier lo podestà». Ma nulla si dice del limite di tale età.

⁵ A dire il vero, in qualche caso il diritto canonico aveva stabilito, sulla base di testi biblici (cfr. *Levitico* XX, 15; *Esodo* XXI, 28 e 32), che anche gli animali erano passibili di «pena» (cfr. c. 4, C. 15, qu. 1): tuttavia altro è dire che contro una bestia si debba prendere un provvedimento «politico», altro che essa è imputabile: cosa che il diritto canonico mai fece (cfr. c. 3, C. 15; qu. 1: «Sacrae tamen legis auctoritate animalia iubentur interfici non propter conscientiam peccati, sed quia refricant memoriam facti»). A causa di una malintesa influenza del diritto canonico, talora gli statuti accolsero la pratica di pene inferte ad animali (cfr., tra gli altri, *Statuta Brixilli* (1569), III, 25: «De poena blasphemantium Deum vel Sanctos nec non eorum qui luxuriantur contra naturam», rub: «... suspendatur et comburatur cum dicta seu animalia cum quo seu qua dictum scelus commissum fuerit, et eius bona confiscentur»). Non ne affermarono mai però l'imputabilità, negata anzi sempre ed espressamente dalla dottrina (cfr. BONIFACIUS DE VITALINIS, *Tractatus de maleficiis*, Quid sit accusatio, rub., 78: «Item bestia caret sensu, unde non delinquit, si non delinquit non potest condemnari»).

⁶ Cfr. *Pola*, IV, 3, De furtis, rub. e *Rovigno*, III, 48, Degli furti, rub., ambedue già citati.

⁷ Cfr. *Statutum communis Bulearum*, 90: De aetate pupillorum et pupillarum, rub.; dello statuto buiese si conserva copia manoscritta presso la Biblioteca della Corte d'Appello di Trieste, sub numero 1832. Vedi anche *Statuto, ordini et leggi per il comun de Pingente*, 13: Dell'età legittima dei putti, e putte, rub.; anche di esso trovasi copia presso la Biblioteca della Corte d'Appello di Trieste, sub numero 1834. E ancora cfr. *Statuto di Due Castelli*, 83: De l'età legittima delli pupilli, rub.; *ibidem*, sub numero 1836.

⁸ Cfr. fonti citate a nota 2 del presente capitolo.

⁹ Cfr. *Statutum communis Insulae*, 2: De poena invadentis aliquem rub., in L. MORTEANI, *Isola ed i suoi statuti*, in AMSI XXV (1920).

¹⁰ *Pingente* cit., 52: De quelli che robasseno legne, sarmenti, paglia, feno, over herba, rub.

¹¹ *Statuto municipale di Portole*, 57: Di quelli che rubano sarmenta, paglia; o feno, over herba, rub., in G. VESNAVER, *Notizie storiche del Castello di Portole nell'Istria*, in A.T., n.s. X (1880).

¹² *Statuta communis Muglae*, II, 86: De furantibus alienas uvas, rub., in F. COLOMBO, *Gli statuti di Muggia del 1420*, Trieste 1971.

¹³ *Statuti di Parenzo*, III, 95: Che non possa tagliarsi ne cavar coda a cavalli, rub., in P. KANDLER, *Statuti municipali della città di Parenzo nell'Istria*, Trieste 1846.

¹⁴ *Statuti di Dignano*, IX, 34: Di quelli che faranno danno con la persona in orti et vigne, rub., in «Atti del centro di ricerche storiche di Rovigno» I (1970).

¹⁵ Sul punto si fa rinvio a BETTIOL, op. cit., p. 402.

¹⁶ Il che invece avveniva in altri statuti istriani. Ad esempio vedasi *Pola*, IV, 29: De famulis et operariis, rub., ove leggesi: «culpa et neglegentia». Vedi anche *Parenzo*, II, 53, cit.

¹⁷ Capitoli 3 e 5: «con animo irato»; Capitolo 22: «pensadamente et malitiosamente»; Capitolo 23: «occultamente, pensatamente et malitiosamente»; Capitoli 29 e 33: «malitiosamente».

¹⁸ La dottrina del tempo aveva chiaramente indicato come lo stato psicologico dell'agente in generale dovesse essere il dolo. Cfr. ALBERTUS DE GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, De poenis reorum, rub., 1: «Sed in his attenditur utrum delictum proveniat ex animo, vel non; quia si non proveniet ex animo, nullo modo punitur».

¹⁹ Cfr. BETTIOL, op. cit., p. 255.

²⁰ Cfr. ANTOLISEI, op. cit., p. 158.

²¹ Cfr. i capp. 3, 4, 5 e 9 dello *Statuto* di Valle.

²² Cfr. capp. 3 e 5.

²³ Cfr. capp. 4 e 9.

²⁴ La dottrina aveva invece chiaramente precisato: «vim vi repellere omnes leges et omnia iura permittunt»; vedi fra gli altri BARTHOLOMAEUS TEGIUS, *Tractatus varii ad criminales causas pertinentes*, pars sexta, 25.

²⁵ Cfr. cap. 15.

²⁶ In dottrina si diceva comunemente: «ratio est quia exequitur iustitia». Così BONIFACIUS DE VITALINIS, *Tractatus de maleficiis*, Proemium, 17.

²⁷ Non sarà qui inutile, invece, ricordare come la pena privata fosse un portato tipico dell'elemento barbarico, nelle sue forme più eclatanti di faida e guidrigildo (vendetta secondo la legge del taglione, la prima; pagamento di una somma all'offeso o ai suoi prossimi congiunti, il secondo); laddove invece la pena pubblica fu un raggiungimento rapidissimo della civiltà giuridica romana. Con la riscoperta del diritto romano attuata da glossatori e commentatori, anche nelle leggi comunali si manifestò la tendenza a far scomparire le pene private che, pur diminuite dagli ultimi re longobardi, avevano ripreso vigore nel sistema feudale.

²⁸ Così F. CICCAGLIONE, *Manuale di storia del diritto italiano*, Milano 1901, vol. II, p. 298.

²⁹ L'esecuzione di sentenza capitale mediante impiccagione era, nella comune coscienza del tempo, ritenuta più «oscena» ed infamante del rogo; cfr. *Statuta Vicentiae* (1264), III, 2.

³⁰ Cfr. il capitolo 6 dello statuto.

³¹ Cfr. il capitolo 12 dello statuto.

³² Cfr. il capitolo 14 dello statuto.

³³ Di ciò si dirà più ampiamente nella «parte speciale» del presente capitolo.

³⁴ Cfr. capo 10 dello statuto.

³⁵ Cfr. capo 16 dello statuto.

³⁶ Cfr. capo 1 dello statuto.

³⁷ Cfr. capo 24 dello statuto.

³⁸ Cfr. capo 29 dello statuto.

³⁹ Cfr. capi 19 e 20 dello statuto.

⁴⁰ Cfr. capo 13 dello statuto.

⁴¹ Cfr. capo 21 dello statuto.

⁴² Cfr. capo 9 dello statuto.

⁴³ Cfr. A. SOLMI, *Contributo alla storia del diritto comune*, Roma 1937, p. 397: «Anche nell'ordinamento comunale il bando rappresentava un mezzo validissimo di sanzione giuridica che, nella difficoltà di punire i delitti con mezzi ordinari, invocava la reazione delle forze private a repressione più sicura ed esemplare del reato».

⁴⁴ Cfr. ALBERTUS DE GANDINO, op. cit., de bannitis, rub., 1.

⁴⁵ Cfr. BERTOŠA, op. cit., p. 141.

⁴⁶ *Statuto di Cherso ed Ossero*, IV, 281, De quelli che commette assassineria, rub., in S. MITIS, *Lo statuto di Cherso ed Ossero*, Parenzo 1936.

⁴⁷ *Statutum communis Humagi*, in C. BENUSSI, *Lo statuto del comune di Umago*, in AMSI VII (1892), IV, 10; *De faciente homicidium ex proposito*, rub.

⁴⁸ Cfr. «Capitolo de asalto fatto con pugno», n. 3; «Capitolo de asalto fatto con arme, legno et piera», n. 4; «Capitolo di butar driedo uno legno, piera, lanza et altro», n. 5.

⁴⁹ Cfr. «Capitolo di asaltar una persona davanti misier lo podestà», n. 9.

⁵⁰ Cfr. «Capitolo di far cibarie», n. 10.

⁵¹ Cfr. «Capitolo de ferir una spetial persona con arma, legno et piera», n. 6.

⁵² Cfr. «Capitolo de ferir over bater una persona in castel o borgo», n. 31.

⁵³ Cfr. «Capitolo de romper trombi», n. 32.

⁵⁴ Cfr. C. CANINI, *Etimologico dei vocaboli italiani di ordine ellenico*, Torino 1865, p. 1019.

⁵⁵ Cfr. «Capitolo de homicidiis», n. 7.

⁵⁶ Cfr. «Capitolo de far cibarie», n. 10.

⁵⁷ Cfr. «Capitolo de dir villania a una special persona», n. 2.

⁵⁸ Cfr. «Capitolo de dir a una persona becho, ladro, et ad una donna puttana», n. 35.

⁵⁹ Cfr. «Capitolo de dir villania a una persona davanti misier lo podestà», n. 8.

⁶⁰ Cfr. «Capitolo di dir villania over parole inzurose alli zudesi, et altri», n. 34.

⁶¹ Cfr. «Capitolo di sforzar una verzene, overo zà corrotta», n. 15.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Cfr. «Capitolo de una donna, la qual havesse figli, et commettesse el peccado della

fornicazione», n. 16; «Capitolo de una donna, la qual non havesse fioli, et commettesse el peccado della fornicazione», n. 17; «Capitolo de una donna che havesse marito commettesse el peccado della fornicazione», n. 18; «Capitolo di una donna che fusse serva over fantesca, et commettesse il peccado», n. 19; «Capitolo de una donna, la qual havesse padre over madre e ghe mancasse marito, et commettesse el peccado della fornicazione», n. 20.

⁶⁴ Cfr. capitolo n. 16, cit.

⁶⁵ Cfr. capitolo n. 19 e 20, cit.

⁶⁶ Cfr. «Capitolo de uno commettesse el peccado della fornicatione con qualche donna», n. 21.

⁶⁷ Cfr. ad esempio *Rovigno*, III, 56; *Delle maritate*, rub.

⁶⁸ Cfr. «Capitolo de far che al marito con la mugier non s'abbia odio», n. 29.

⁶⁹ Cfr. «Capitolo de uno non possa taiar appresso la stantia de uno altro», n. 38.

⁷⁰ Cfr. «Capitolo che uno non possa tior sevaglie de campi, vigne et horti», n. 39.

⁷¹ Cfr. «Capitolo di non tagliar, cavar, ne romper alcun arbore fruttifero», n. 44.

⁷² Cfr. «Capitolo di non tor vide de' vigne ne de' campi», n. 45.

⁷³ Cfr. «Capitolo di non tor pagia, fen ne herba», n. 48.

⁷⁴ Cfr. «Capitolo di ammazzar una over più bestie grosse», n. 33.

⁷⁵ Cfr. «Capitolo de uno danadasse il pegno», n. 90.

⁷⁶ Cfr. «Capitolo de uno brusasse case, vigna o altro», n. 23.

⁷⁷ Cfr. «Capitolo de un brusasse una stantia, over milio», n. 37.

⁷⁸ Cfr. «Capitolo de uno rubasseno de uno danaro in suso», n. 24.

⁷⁹ Cfr. «Capitolo de uno romagnisseno d'accordo con un ladro», n. 25.

⁸⁰ Cfr. «Capitolo de portar le cose trovate alla Pigna», n. 46 e «Capitolo de non tor le cose poste alla Pigna», n. 47.

⁸¹ Cfr. «Capitolo de non entrar in vigne et horti», n. 40.

⁸² Cfr. «Capitolo de vender merxenaria falsa», n. 11.

⁸³ Cfr. «Capitolo de non vender carne de piegora per carne de castron», n. 49.

⁸⁴ Cfr. «Capitolo de uno misurasse con misure non zuste», n. 68.

⁸⁵ Cfr. «Capitolo de uno fase una vendita fraudolentemente», n. 116.

⁸⁶ Cfr. «Capitolo di produr un falso testimonio», n. 13.

⁸⁷ Cfr. «Capitolo di produr un falso instrumento», n. 14.

⁸⁸ Cfr. «Capitolo di produr un falso testimonio», n. 13 e «Capitolo de un testimonio non volesse testificar», n. 121.

⁸⁹ Cfr. «Capitolo de' nodar fanno instrumenti falsi», n. 12.

⁹⁰ Cfr. «Capitolo de non passar le mura del borgo», n. 27 e «Capitolo de non passar le mura del borgo e castello per far contrabando», n. 28.

⁹¹ Cfr. «Capitolo de udir chiamar arma, e non andasse», n. 65.

⁹² La bestemmia era punita in tutti gli statuti comunali, non soltanto istriani.

CAPITOLO IV

NORME DI DIRITTO CIVILE

Il diritto privato nello statuto di Valle occupa senza dubbio la maggior parte, e ciò è del tutto logico, ove si rifletta che quello amministrativo aveva come fonte precipua le «commissioni dogali», mentre per il penale vi era addirittura la deroga generalizzata all'arbitrio del podestà.

Le norme di diritto privato, invece, avevano pieno vigore: non vi è campo nel quale esse non stabiliscano precisi modelli di condotta, come vedremo in séguito. Proprio per questo loro carattere di originarietà, sono le uniche che realmente si prestano ad interessanti raffronti con le norme vigenti nell'Italia del Rinascimento giuridico.

1. *Delle persone*

Lo statuto di Valle contiene due capitoli relativi alle tutele pupillari, che dettano una disciplina molto semplice e stringata.

Non sarà inutile qui ricordare alcuni caratteri della tutela medioevale: secondo il Nani, essa si accosterebbe a quella romana, distanziandosi dalla germanica, soprattutto per il fatto che si tratterebbe di un vero e proprio *munus publicum*, nel quale lo Stato avrebbe esercitato «una vigilanza continua, maggiore e più assidua ancora di quella che a Roma lo Stato venne ultimamente ad esercitare».¹ È noto come il carattere peculiare della tutela romana fosse l'assoluta gratuità dell'ufficio tutelare: talché si potrebbe affermare essere questo della gratuità il carattere distintivo dell'una specie di tutela (quella romana) dall'altra (quella germanica). Giusta tale canone di giudizio (qui solo prospettato, ma non interamente condivisibile per il suo carattere più di semplicismo che di semplicità) dovrebbe ritenersi che gli statuti istriani — nei quali, come in molti altri, il tutore aveva diritto a compensi — fossero rimasti legati a una tradizione germanica che, per le vicende storiche di queste terre, non vedesi proprio come e quando avrebbe potuto radicarsi tanto profondamente. È comunque indiscuti-

bile che in queste zone orientali la tutela presentava due caratteri diversi dal resto d'Italia:

a. in primo luogo, mentre in tutto o quasi il diritto comunale italiano «il tutore faceva il rendiconto al consiglio di famiglia»,² non così avveniva a Venezia e nelle terre ad essa sottoposte, per la mancanza di tale organo: qui era lo stesso ex-pupillo che, raggiunta la maggiore età, approvava il rendiconto finale. Questa prassi, chiaramente derivata dalla tutela romana, contraddice del tutto quanto affermato da coloro che verrebbero essere la tutela veneta informata a quella germanica;

b. in secondo luogo, «in Istria i tutori conservarono il diritto di usufruire delle sostanze pupillari»,³ pratica questa vigente anche in Sardegna e ad Aosta (ove «generalmente gli si assegnava un compenso consistente o in una quota di usufrutto, o in un tanto per cento, ovvero in una misura determinata ed invariabile»), nonché a Venezia e Pistoia.⁵

Ciò detto, veniamo al diritto vallese. Il capo 106 («Capitolo de tutoribus pupillorum») stabiliva che, entro un mese dalla morte di colui che aveva in potestà i pupilli, il tutore (riguardo alla cui nomina nulla si prevede) fosse tenuto a fare l'inventario dei beni, presentandolo successivamente al «Rezimento» (organo, come si è detto, composto dal podestà e da due giudici). Il «Rezimento» eleggeva allora tre persone che dovevano stimare i beni pupillari; il valore da esse determinato serviva da pietra di paragone per la verifica del buon andamento della tutela.

Quando (tutti) i pupilli avessero raggiunto la maggiore età, il tutore divideva tali beni tra i pupilli «in quella bontade e stato, come quando furono stimati per li ditti homeni». È dunque evidente che il tutore, non dovendo restituire nulla più di quanto era compreso nel patrimonio pupillare all'inizio della tutela, ben poteva trattenersi tutti i frutti non necessari al mantenimento dei pupilli: con il che lo statuto di Valle si allineava alle leggi di Venezia ed agli altri statuti istriani. Infine, qualora durante la tutela ci fosse stata necessità di alienare qualche bene, il tutore avrebbe potuto procedervi solo previa autorizzazione del podestà.

La divisione dei beni pupillari fra gli aventi diritto — che si faceva a cura del tutore medesimo — era attuata dagli stessi interessati: l'ordine della scelta veniva sorteggiato. Così stabiliva il capo 108 («Capitolo de divider li beni dei pupilli»). Secondo la legislazione veneta, invece, il diritto di scegliere per primo spettava al fratello minore, ed ultimo rimaneva quello più anziano:⁶ è dunque questo uno dei tanti esempi dell'autonomia legislativa di Valle rispetto alla Repubblica di Venezia (almeno per quanto riguarda il diritto privato).

2. Delle successioni

La materia testamentaria è trattata con particolare oculatezza ed esauriente concisione nei capitoli dal numero 136 al 139, nonché nel capo 147.

Il capo 138 («Capitolo di poter testar») indica il requisito dell'età necessaria ad avere la capacità di testare: quindici anni per i maschi e tredici per le femmine, un'età quindi al di sotto di quelle in uso nella generalità degli statuti medioevali (si variava per lo più tra i 14 ed i 18 anni). Come meglio si vedrà in seguito, i «Privileggi» vallesi dimostrano notevole spirito di modernità nei confronti della donna, che è sic et simpliciter ammessa alla capacità di testare, laddove era prassi frequente che «le donne non potessero testare, o potessero disporre solo di una limitatissima quota dell'asse, obbligate nel resto a seguire la volontà del loro agnato prossimo, o a farsi da lui assistere per la validità del testamento».⁷

Il testamento *olografo* trovava la sanzione della sua validità nel capo 136 («Capitolo che cadaun testamento siano cinque testimoni»), ove leggesi che «el testamento fatto de men numero de cinque testimoni sieno de niun valore, ezetto se el testamento fusseno fatto *de man propria* del testatore; allora quel tal testamento [...] sieno valido, ed anco senza testimoni». In realtà in epoca medievale il testamento olografo era visto con assai scarso favore. Come affermò un illustre storico del diritto,⁸ «si dubitava che troppo facilmente potesse falsificarsi». Qualche statuto lo volle accertato attraverso la firma di un notaio (Belluno) o ridotto in forma pubblica (Capodistria). Altri richiesero la presentazione del testamento olografo alla cancelleria del comune: prendeva efficacia solo dopo una cognitio. Altri esigettero che dovesse essere presentato entro certo termine dalla morte del *de cuius*. A Venezia entro due o quattro mesi, a seconda che la morte fosse avvenuta in Venezia o fuori. Analoghe disposizioni si incontrano in statuti istriani o dalmatini che hanno subito l'influenza veneziana. Altri li limitarono alle disposizioni riguardanti le divisioni tra figli; altri spinsero la diffidenza fino all'abolizione». Niente di tutto ciò, invece, in Valle, dove, come s'è visto, l'efficacia dell'olografo era piena e pacifica.

Il testamento *«inserado»*, oltre che dal citato capo 63, è disciplinato dal capo 147 («Capitolo de testamenti inseradi»). Requisito per la validità di tale atto era la consegna ad un notaio alla presenza di cinque testimoni: ma la revoca del testamento segreto poteva farsi dallo stesso testatore alla presenza del notaio che lo aveva ricevuto, senza necessità di intervento da parte dei testi. Come precisa il Besta, era prassi costante nel diritto successorio medievale che «il testamento segreto potesse essere scritto dal testatore o dai terzi, ma il contenuto restava ignoto a coloro che non avevano concorso alla sua formazione. I testimoni intervenivano solo per attestare che il testamento era stato dal testatore affidato per la conservazione ad un notaio o ad un ufficio. Non erano testimoni dell'atto».⁹

Il testamento «non inserado»,¹⁰ invece, altro non era se non quello c.d. «noncupativo», in cui «il testatore dichiarava la propria volontà alla presenza del notaio e di sette (o, come a Valle, cinque) testimoni. Il notaio ne curava la redazione in uno scritto che, pur non essendo sostanziale all'atto, ne assicurava la prova».¹¹ Al contrario a Venezia «fa-

cevasi testamento noncupativo, dichiarando a voce ad un notaio, in presenza di due o tre testimoni, le proprie sue ultime volontà, che il notaio doveva scrivere letteralmente con le precise parole usate dal disponente, poi leggere in modo tale da essere udito da esso e dai testimoni, poi farne altro esemplare, entrambi rogare e fare dai testimoni sottoscrivere, portarne uno suggellato in cancelleria inferiore, e conservar l'altro presso di sé».¹²

Non vi è invece traccia negli statuti vallesi del c.d. «testamento per brevuario»,¹³ che si poteva fare in presenza di un immediato pericolo di morte alla presenza di due o tre testimoni; non è però da dubitare che in tali circostanze si facesse ricorso al diritto veneto (che, per tutta l'Istria veneziana, era lo *ius commune*).

L'unica disposizione concernente le successioni intestate si trova nel capo 137 («Capitolo de un mancasse senza testamento e non avesse parenti»), il quale prevede che qualora uno muoia senza aver fatto testamento e senza lasciar dietro di sé parente alcuno, alla successione sia chiamato «el nostro comun»; era questa la regola costante in tutta Italia da quando «col passaggio delle regalie ai comuni, questi presero il posto della camera imperiale, venendo a succedere iure fisci secundum legem romanam».¹⁴ Ma «il diritto del fisco era poi limitato dalla grande estensione che si dava alla parentela; venendo ultimo, il fisco, quando non c'era più nessun successibile per successione legittima».¹⁵ Così appunto avveniva anche a Valle.

3. Della proprietà

A questo riguardo le disposizioni sono oltremodo rare e scarse: vi sono precise previsioni normative solo per quanto concerne l'usucapione immobiliare, le servitù di passaggio e l'ingrossazione.

Il capo 123 («Capitolo di posseder una possession anni sedese») stabilisce che colui che abbia goduto per quindici anni del pacifico possesso di un fondo rustico, senza versare canoni o rendite del fondo stesso a chicchessia, ne divenga proprietario: a meno che tale fondo non appartenga al comune, a confraternite religiose o a minori sottoposti a tutela, nei confronti dei quali l'usucapione non opera.

La norma in parola chiarisce come il ceppo fondamentale da cui derivò lo statuto oggetto della presente ricerca sia da ricercarsi nelle norme del diritto romano: è noto infatti che i popoli germanici conobbero soltanto la prescrizione estintiva.¹⁶ Tuttavia non può destare meraviglia il fatto che il termine appaia dimezzato rispetto a quello vigente a Venezia.¹⁷ Questo capitolo indica inoltre il superamento di una lunga e dibattuta questione fra civilisti e canonisti. È noto che «sulle orme del diritto giustiniano si svolsero, riguardo alla prescrizione, le dottrine dei glossatori e dei commentatori. Essi sintetizzavano i requisiti della prescrizione nel verso:

Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus.

Ma dovettero pur rendere omaggio al diritto canonico. La Chiesa al romanistico «*Mala fides superveniens non nocet*» controbatteva con decretali di Alessandro III, Innocenzo III e Bonifacio VIII: «*Omne quod non est ex fide est peccatum*».

La giurisprudenza laica, muovendo dal presupposto che le *leges* dovessero canones obsequi, seguì le direttive pontificie. Accursio riconobbe l'efficacia delle *novissimae decretales*, e i più dei commentatori non si allontanò da lui, poiché «*iure canonico est standum ubi tangitur peccatum*».¹⁸

Lo statuto vallese, invece, dimostra di non tener in conto alcuno l'opinione dei canonisti (e delle decretali pontificie, peraltro risalenti ad oltre un secolo e mezzo prima), non richiedendo in modo esplicito la buona fede nemmeno all'inizio del periodo prescrittivo.

Si uniforma invece completamente, la legge vallese, alle disposizioni di molti statuti italiani per cui «trovasi disposto [...] la prescrizione non correre contro le persone contemplate dal diritto comune, alle quali si aggiungessero da molti statuti il fisco ed anche i municipi, da altri i parenti per beni di comunione, da qualche altro i comunisti per i beni comuni, da altri, oltre gli incapaci di agire, gli ignoranti, gli assenti, i prigionieri, i soldati durante la guerra, gli ufficiali e financo i banditi».¹⁹

Il capo 110 («Capitolo de uno avesse qualche particola in case, vine et altre possessioni») concerne un meccanismo predisposto a favore della costituzione di grosse proprietà fondiarie, noto con il termine di «diritto di ingrossazione». Sulla funzione dell'istituto e sulla sua genesi politico-economica diverse sono le opinioni degli storici. Infatti taluno afferma che «l'ingrossazione propriamente detta, delineatasi ai tempi dei comuni e durata fino al XVIII secolo [...], ci si presenta con l'aspetto di una vera espropriazione, a determinare la quale influì la borghesia, allorché cominciò ad impiegare i suoi capitali nelle terre, allo scopo di arrotondare i fondi e favorire l'accentramento della proprietà fondiaria, evitandone lo sminuzzamento. Per questo istituto il proprietario di un fondo più esteso, confinante con uno meno esteso da tre lati, o da due, quando un terzo lato confinava con una via pubblica, poteva costringere il proprietario di questo a cederglielo per il giusto prezzo».²⁰

E, d'altra parte, «Né si creda che con tale istituto si abbia avuto di mira unicamente l'interesse dei privati. Oltre a questi vi erano dei motivi di pubblica utilità che lo consigliavano. Da una parte il vantaggio di impedire per tale modo il soverchio sminuzzamento della proprietà, onde non avvenisse che, col sistema prevalente della mezzadria, il colono non fosse più in grado di ricevere dal fondo che coltivava quanto bastasse a sostenere sé e la famiglia. Per alcune leggi era fatta facoltà a chiunque di espropriare le case attigue mediante il pagamento del loro valore, abatterle, per erigere in loro luogo un edificio di gran mole. Così ordinano gli statuti di Milano, Bergamo, Firenze, Bologna, Padova, Ferrara, etc.».²¹

A sommessimo avviso dello scrivente, può anche essere vero che precipua finalità del diritto di ingrossazione fosse l'impedire la polverizzazione della proprietà fondiaria, suscettibile di produrre per piccoli coloni l'impossibilità di trarre dal fondo i mezzi di sostentamento per se stessi e le loro famiglie; ma è certamente indubbio che, allorché esso diritto venne esteso a beni chiaramente improduttivi come le case (anche se di mole — o bellezza architettonica — particolare), non si mira più a tale finalità. In altre parole, non è possibile non intuire che l'ingrossazione si rivelò in breve un prezioso strumento per l'acquisizione di sempre maggior peso economico (e. di riflesso, di potere politico) per l'avanzante classe mercantile.

In realtà, a Valle la casistica era limitata ai casi in cui uno avesse una piccola parte («particola») di un immobile: in tal caso il proprietario della maggior parte del bene poteva far stimare la «particola» altrui da «persone degne di fede» e quindi impadronirsene, pagando al proprietario di essa una somma pari alla stima eseguita. È evidente che in tale ambito alquanto ristretto il margine per eventuali soprusi era ridotto in termini ragionevoli, a tutto vantaggio di un'equità non meramente astratta, di cui le norme dei «Privileggi» vallesi già ci hanno dato prova (ed altre ancora ne riscontreremo infra).

Il capo 149 («Capitolo de uno non avesse de entrar nelle sue possession») concerne le servitù di passaggio. Unico modo di costituzione di questo diritto reale su di un fondo altrui risulta essere negli statuti vallesi la determinazione, da parte del «Rezimento», sia dell'esistenza del diritto sia dell'entità del compenso dovuto da parte del proprietario del fondo intercluso a quello del fondo servente. È del resto comprensibile questa scarsa articolazione della norma, ove si rifletta sul fatto che «il passaggio coattivo, che per le origini rimonta forse alle ripartizioni delle terre dei Romani ai barbari, acquistò carattere preciso nell'età comunale, quando per molti statuti fu dato al proprietario di un fondo chiuso da tutti i lati di farsi cedere il passaggio sul fondo del vicino».²²

Come si è visto, a Valle il proprietario del fondo servente aveva diritto ad un risarcimento per la *deminutio* del suo potere sovrano sul medesimo; invece «in alcuni nostri statuti ci sono disposizioni tassative che determinano l'obbligo dei proprietari di concedere il passaggio coattivo attraverso i loro fondi ai vicini che non abbiano comunicazione con la strada».²³

4. Delle obbligazioni

Nello statuto di Valle vi sono parecchie norme che concernono questa materia; qui le raggrupperemo secondo un criterio basato sul loro oggetto, premettendo però la difficoltà di una tale operazione, dato che non mancano norme ad oggetto plurimo.

I. Debitori e creditori

La materia è trattata nei capi 72, 73, 91, 92, 97, 98, 139 ed 88.

Può preliminarmente rilevarsi che i debiti si intendevano sorti da contratto, e, solo se espressamente indicato, da delitto (capi 91 e 92). Ciò detto, passiamo alla disamina delle singole disposizioni.

Il capo 72 («Capitolo che niuno debitor possa aver offitio») concerne gli effetti amministrativi dello *status* debitorio, prevedendo l'indegnità a rivestire cariche comunali e ad ottenere commesse di lavoro dal comune per i debitori nei confronti del comune medesimo: norma questa rinvenibile frequentemente in molti statuti comunali italiani.²⁴

Il capitolo successivo («Capitolo de uno fosse debitor al comune over fontego», n. 73) stabilisce che i debiti nei confronti del comune o del fontego (era questa una particolare cassa concernente la raccolta di censi fondiari) debbano essere pagati in contanti. Solo se il debitore dichiara sotto giuramento di non essere in possesso della somma in contanti, il comune poteva accettare il pagamento sotto forma di beni mobili; e solo in carenza pure di questi si poteva passare all'escussione immobiliare, con vendita del bene immobile e ritenzione del ricavato fino alla concorrenza con il debito.

I capi 91 e 92 («Capitolo che cadauno sia tenuto far estimar el suo danno» e, rispettivamente, «Capitolo che niuna stima passato un anno sia di niun valor») disciplinano il risarcimento dei danni derivati da fatto illecito (civile o penale che fosse). I proprietari delle cose danneggiate dovevano far stimare l'entità del danno patito da parte delli «stimadori» del comune entro il termine di tre giorni dalla notizia del danno stesso: agli stimadori incombeva l'onere di depositare le stime nella cancelleria del comune nei cinque giorni successivi. Qualora poi il danneggiato non riuscisse ad ottenere nel termine di un anno una sentenza che stabilisse il suo diritto al risarcimento, la stima fatta a suo tempo doveva essere rinnovata.

Il capo 97 («Capitolo che cadaun cittadin sia tenuto prima designar mobile»), riprendendo quanto disposto dal capitolo 20, stabilisce l'ordine di escussione dei beni, imponendo addirittura la multa di quaranta soldi a colui che preferisse lasciar porre all'incanto propri beni immobili che cedere i mobili. Questa straordinaria preminenza data all'importanza della proprietà fondiaria — concetto tipico del Medio Evo, poi mitigato dal crescere dell'economia mercantile — dimostra come il paese fosse economicamente in posizioni alquanto arretrate, tagliato fuori dai grossi traffici. Tutto ciò trova puntuale riscontro nei dazidi importazione e di esportazione di cui si è visto al capitolo II.

Nel capo successivo («Capitolo di metter li sui beni a estimaria») si precisano le formalità della vendita per pubblici incanti. Il debitore che fosse sprovvisto di liquidi doveva consegnare i suoi beni agli stimadori del comune, i quali — su ordine del podestà — potevano essere messi all'incanto per tre domeniche, finché non erano aggiudicati ad un compratore per una somma pari o superiore all'entità del debito; nel

caso che le offerte fossero inferiori, il Reggimento²⁵ poteva farli mettere all'asta ancora per una domenica. Se neppure così il creditore poteva essere soddisfatto, il debitore era tenuto a fornire altri beni da mettere all'asta.

Norma affatto singolare quella posta dal capo 139 («Capitolo che le donne non siano tenute ad alcun debito»), che prevede che la vedova non debba rispondere dei debiti contratti dal marito, a meno che da un documento notarile non risulti che ella era insieme al defunto solidalmente obbligata. Tale previsione si inserisce nel «favor mulierum» di cui tutta la legislazione vallese appare permeata, come si vedrà anche più avanti.²⁶

E infine a dire del capo 88 («Capitolo de non insir de taverna domente averà satisfatto el tavernaro») che proibiva di uscire dalla taverna senza avere prima pagato il conto (non era perciò ammesso credito alcuno), ed imponeva ai contravventori anche una multa di dieci soldi.

II. Compravendita e diritto di riscatto

Le compravendite immobiliari sono regolate nel capo 120 («De coloro che fanno cambi»)²⁷. Per aver efficacia, la compravendita doveva essere resa di dominio pubblico mediante «stride», affinché chiunque vantasse un interesse apprezzato dalla legge potesse preventivamente opporvisi. Non di meno, gli immobili potevano essere recuperati da chi avesse pagato il prezzo versato dal compratore, aumentato di un terzo. La vendita preannunciata dalle stride era prassi generale di tutta Italia: «Frequentemente a conseguire lo scopo che della vendita pervenisse notizia a quelli che più direttamente vi erano interessati, quali i parenti per l'esercizio del diritto di retratto e i creditori, ordinavasi dagli statuti che quella fosse notificata o nell'assemblea popolare o nel consiglio o per pubbliche grida. Era una forma di vendita, come appare, introdotta specialmente allo scopo di liberare l'immobile da tutti gli oneri ipotecari o di altra natura che lo gravavano, per migliore sicurezza dell'acquirente».²⁸

Sicché, malgrado un eminente storico abbia affermato che «il patto di riscatto, generalmente ammesso, era mal visto, perché atto a mascherare l'usura, e secondo le varie leggi poteva esercitarsi o in un termine prefissato o ad libitum del venditore, il quale in ogni caso era tenuto a rilevare il compratore, oltre che del prezzo, delle spese e delle migliorie»,²⁹ non si potrà qui non sottolineare che la possibilità per il venditore (o, soprattutto, per i suoi parenti) di recuperare l'immobile alienato era pacificamente ammessa in tutte le Venezie.

Negli statuti di Valle («Capitolo che cadaun stabbele gabia termine uno mese a esser recuperato», n. 99) si stabilisce a questo riguardo che gli stabili venduti in forma privata e pubblica (cioè all'incanto) possano essere riacquistati entro un mese dalla vendita; esclusi però gli sta-

bili venduti da forestieri o dai soggetti aventi diritto a procedura sommaria (e cioè confraternite religiose, comune e minori sottoposti a tutela; di ciò si dirà infra, n. 6).

L'importanza annessa alle vendite immobiliari ci è dunque dimostrata anche da queste norme, invero piuttosto laconiche: esse infatti non dicono *chi* potesse validamente esercitare il diritto di riscatto. Le norme delle zone viciniori, invece, fanno chiaramente intendere che tale diritto potestativo competeva anche ai congiunti: «Il diritto di riscatto dato ai parenti si trova in molte consuetudini, statuti, costituzioni (del Piemonte) e del Friuli. Le costituzioni friulane pongono in quest'ordine gli aventi diritto al retratto: 1) gli agnati, 2) le agnate, 3) i vicini».³⁰ E del pari avveniva nella vicinissima Pola.³¹

Al riguardo, comunque, provvedeva senz'altro in via sussidiaria il diritto veneto, che stabiliva che «delle alienazioni di immobili facevansi le stride, e facevansi i cogniti a' propinqui e laterani. Questi, se pretendevano prelazione, dovevano entro un mese contraddire all'alienazione e depositare il prezzo. Se l'acquirente non aveva posto l'acquisto alle stride, i pretendenti prelazione avevano trent'anni per chiedere che fosse stridato, e poter esercitare così le proprie ragioni».³² C'è piuttosto da notare che in un particolare caso lo statuto vallese concedeva il diritto di riscatto anche su beni mobili: nel capo 95 («Capitolo del termine dato alli nostri vizini a pagar sentenza») si sancisce che colui che sia posto in mora da un provvedimento giudiziario e non paghi entro nove giorni, debba subire esecuzione forzata sui beni mobili, recuperabili però nei tre giorni successivi.

Per i beni immobili rimaneva invece valido il termine ordinario di un mese.

Sicché può concludersi che i principali caratteri e modalità della vendita immobiliare in Valle erano le seguenti:

- a. dovevano farsi le stride;
- b. avvenuta la vendita, il venditore (ex diritto vallese) ed i suoi congiunti (ex diritto veneto) potevano recuperare l'immobile alienato;
- c. pagando però un terzo in più;³³
- d. qualora le stride non fossero state fatte, gli aventi diritto avevano trent'anni di tempo per esercitare il riscatto (ex diritto veneto).

III. P e g n o

La materia dei pegni fu una delle più travagliate nel diritto privato dell'età di mezzo: la Chiesa, infatti, perseguendo e facendo perseguire tutti coloro che operassero usure, vedeva specialmente nel mutuo pignoratorio il mezzo con cui più facilmente esse potevano mascherarsi. Per questo motivo i pegni furono sottoposti a notevoli limitazioni, e visti tutt'altro che di buon occhio; già Leone I aveva lapidariamente affermato che «foenus pecuniae, funus animae».³⁴

Perciò «si venne anche a regolare con maggiori guarentigie per il

debitore la vendita dei pegni. La si volle fatta pubblicamente con autorizzazione per lo meno, e spesso con l'intervento della pubblica autorità e finalmente col mezzo della pubblica licitazione, magari dopo stime fatte da esperti.³⁵ Il che, come si è visto al paragrafo precedente, avveniva a Valle proprio per filo e per segno.³⁶

Inoltre, «non vi si poteva far luogo se non dopo il decorso di un certo tempo della presa dei pegni. Quel termine, variamente determinato dai singoli statuti, andò dai dieci giorni ad un anno o ad un anno e un mese: potrebbe sembrare che vi sia stata una certa tendenza ad allungarlo. Poi si volle che la vendita fosse preannunciata al debitore, e si accordarono nuovi termini tra l'avviso e l'effettuazione di essa. Infine fu sovente accordato al debitore, anche a vendita avvenuta, un nuovo termine per provvedere al riscatto dei pegni venduti.»³⁷ Termine che a Valle, come già si è visto, era di un mese per gli immobili.³⁸

Del tutto in contrasto con le indicate finalità di prevenzione dei mutui usurari appare la norma contenuta nel capo 124 dei «Privileggi» vallesi («Capitolo de uno prestasse denari sopra un pegno»). Essa stabiliva che, in caso di disaccordo sulla somma da restituirsì, si dovesse credere a colui che aveva il pegno nelle sue mani (ed era normalmente il creditore pignoratizio), qualora avesse prestato giuramento.³⁹ La norma, comunque, vigea anche a Pola.⁴⁰

Era però previsto anche il caso in cui il pegno rimanesse nel possesso del debitore (in tal caso, il contratto aveva evidentemente efficacia meramente obbligatoria). Su istanza del creditore insoddisfatto, il podestà mandava il capitano («Comandador») a farselo consegnare, né il debitore poteva opporvisi; se lo faceva e rifiutava la consegna, era punito con una multa di cinque lire (così il «Capitolo de uno non vollesse fare el pegno al Comandador», n. 67).

Qualora oggetto del pegno fosse stato un bene immobile, la disciplina del diritto di riscatto e delle stride era quella consueta, come delineata al numero II del presente capitolo.

Diversa invece era la procedura, se oggetto del pegno fosse stato un bene mobile, indicato da una sentenza o meno. In effetti gli statuti vallesi parlano (assai impropriamente) di «pegno» anche nel caso in cui il giudice indicasse un bene appartenente al condannato, sul quale il vincitore poteva soddisfarsi. In tal caso il debitore aveva nove giorni di tempo per pagare, trascorsi invano i quali si passava all'esecuzione coattiva. Se il credito (e di riflesso il pegno) era di valore inferiore a cinque lire, lo si vendeva immediatamente ed il termine per l'esercizio del riscatto era di tre soli giorni. Se però il valore superava le cinque lire, dovevano seguirsi le regole poste per la esecuzione immobiliare («Capitolo del termine dato alli nostri vizini a pagar sententia», n. 96).

Resta da dire che il capo 125 («Capitolo de uno prestasse denari sopra un pegno d'uno famiglio») stabiliva la nullità dei contratti di pegno conclusi da servi e mercenari, qualora essi avessero sottratto le cose impegnate ai loro «patroni».

Il creditore pignoratizio, anche se avesse ricevuto le cose dategli in

pegno in perfetta buona fede, era tuttavia tenuto a restituirle ai legittimi proprietari. Aveva però diritto di regresso nei confronti dei dipendenti.

IV. Soccida

Al termine del capo relativo alle obbligazioni e contratti, e in precedenza rispetto a quello concernente il lavoro, veniamo a trattare della soccida, la cui natura (se, cioè, si trattasse solo di un contratto a prestazioni corrispettive o di una vera e propria società) fu a luogo dibattuta già nella dottrina medievale: dovrà anzi dirsi che non pare dubbio che ad essa le norme degli statuti italiani attribuissero il carattere di società.⁴¹ In essi, la soccida era regolata come segue.

«Taluno consegna animali di sua proprietà ad un terzo, perché ne abbia cura e li mantenga a sue spese, dividendo fra loro a metà tutti i frutti del gregge ed anche il gregge stesso, allo sciogliersi del rapporto, che dura un numero d'anni prefinito nel contratto o nella consuetudine o dalla legge.»⁴²

«Il soccidario, che senza legittima causa avesse rinunciato alla soccida prima dello scadere del termine, non solo era tenuto all'indennizzo, ma perdeva anche il diritto alla sua quota o incorreva in altra pena. Cause legittime di ricusa furono la lunga infermità sopravvenuta, l'impoverimento, la cattura personale, lo scoppiare di una inimicizia. Il negozio giuridico poteva essere sciolto anche per la morte di tutto il bestiame.»⁴³

Rimane infine da ricordare che i sagrestani non potevano dare animali in soccida se non con l'assenso del podestà. Il principio era posto dal capo 76 («Capitolo che niun sagrestan possa dar animali in soceda»), con l'evidente (e già segnalata al capitolo II della presente ricerca) finalità di imporre il diretto controllo del potere comunale e statale sui vasti beni (in questo caso, mobili) di cui la Chiesa disponeva.

«Il precipuo problema fu sempre quello della responsabilità: il soccidario rispondeva non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa. La responsabilità del caso fortuito avrebbe dovuto essere esclusa; e come caso fortuito era considerata, quale iudicium divinum, la stessa morte dell'animale, se il soccidario non vi avesse concorso con la sua negligenza; per esempio, se l'animale fosse precipitato dal pascolo, o se fosse perito o se fosse stato rapito per guerra.»⁴⁴ In tal caso, il danno era diviso per metà tra concedente e soccidario.⁴⁵

Precisati così i caratteri della soccida in generale, verificheremo ora quale era la disciplina dettata in uno degli ultimi capi dello statuto vallese («Capitolo de dar soceda» n. 155).⁴⁶ Esso stabiliva che:

- a. il numero minimo di animali sui quali si poteva costituire soccida era di due buoi e due mucche;
- b. la soccida durava cinque anni;
- c. dovevano dividersi a metà tra concedente e soccidario sia i frutti annuali sia, alla fine del rapporto, il gregge o la mandria;

d. se qualche animale fosse morto «per divino giudizio», cioè per caso fortuito, entro il sedicesimo mese dall'inizio della soccida, il concedente doveva fornirne un altro; se la perdita fosse invece avvenuta dopo il sedicesimo mese, le spese del nuovo acquisto si dividevano a metà;

e. se era in colpa il soccidario, le spese ricadevano su di lui solo;

f. se poi cercava di ingannare il concedente, perdeva tutta la sua quota;

g. se il concedente voleva interrompere la soccida prima dello spirare del termine, doveva pagare appieno il soccidario.

Dal confronto tra le norme vallesi e quelle generalmente applicate altrove emerge che le prime sono senza meno maggiormente intese a proteggere il socio meno potente sul piano economico, soprattutto attraverso la clausola in base alla quale, se per caso fortuito fosse morto un animale nel primo periodo della soccida, la spesa della sostituzione gravava interamente sul concedente, in quanto il soccidario non aveva potuto (senza sua colpa) sfruttare appieno la bestia perita.⁴⁷

Concedente e soccidario erano poi in solido obbligati a risarcire i danni causati a terzi dagli animali oggetto della soccida, anche se a favore del primo esisteva un «beneficium excussionis». Infatti il capo 156 («Capitolo de un sozal fasse danno con li anemali della sozeda») stabiliva la possibilità per colui che fosse stato danneggiato dagli animali di un soccidario di soddisfarsi prendendo tante bestie, quante erano necessarie a risarcire il danno. Se le bestie spettanti al soccidario non erano sufficienti, il danneggiato poteva convenire dinanzi al podestà il concedente; ed in tal caso la soccida veniva sciolta ipso iure. Del pari il concedente poteva scioglierla, qualora il soccidario che fosse stato privato delle sue bestie a causa del risarcimento di danni dati, non fornisse una cauzione («bona e idonea piezaria») tale da garantire il concedente medesimo contro il pericolo di essere escusso personalmente in futuro.

5. *Del lavoro*

I rapporti tra datori di lavoro e lavoratori sono disciplinati dallo statuto di Valle in maniera non difforme da quanto avveniva nel mondo medievale in generale.

E noto che «i rapporti tra operai ed imprenditori od industriali furono per lunga pezza disciplinati dagli statuti delle corporazioni di arti e mestieri, i cui magistrati fungevano anche da giudici ed arbitri nelle controversie che dal contratto di lavoro potevano scaturire; e può dirsi che, avuto riguardo dei tempi ed all'indole originaria di quelle corporazioni, il contratto di lavoro fosse regolamentato e piuttosto largamente disciplinato. Ma, quando le corporazioni decadde, le leggi locali non seppero in genere fare altro che tutelare gli interessi degli imprenditori sia determinando il massimo del salario, cui gli operai potessero pretendere, sia minacciando pene agli operai che abbandonassero il lavoro prima del tempo».⁴⁸

Risalendo lo statuto di Valle al 1467, è evidente che all'epoca della sua stesura le fortune delle corporazioni delle arti e mestieri erano da tempo tramontate in tutta Italia, mentre a Valle non risultano addirittura essere mai sorte. In effetti, la massima attenzione del legislatore istriano è tesa alla creazione di una posizione di tutta garanzia per il datore di lavoro, senza però giungere a «concedere senz'altro al conduttore di far imprigionare il lavoratore perché fosse tenuto in arresto fino al pagamento della multa o dei danni ed interessi»,⁴⁹ come facevano altri statuti.

Il capo 127 («Capitolo de accordar un fameglio») stabiliva che il lavoratore che interrompesse l'opera senza il permesso del padrone dovesse perdere ogni e qualunque diritto ad una mercede anche per la parte di lavoro eseguita. Ma non arriva a stabilire che «se il lavoratore avesse mancato alla promessa senza giusta causa era tenuto al pagamento dei danni e degli interessi. E spesso fu tenuto ad una multa che andava magari divisa tra il datore di lavoro e lo stato o il comune. Fu talvolta commisurata al salario: per esempio, nel doppio di esso».⁵⁰ Il prestatore d'opera aveva invece diritto di ottenere pagamento parziale, qualora avesse interrotto il lavoro con il consenso del committente.⁵¹

Sempre al fine di permettere al datore di lavoro di poter confidare nell'opera del lavoratore, il capo 128 («Capitolo de un desviasse uno famiglia») condannava alla pena di cinque lire colui che inducesse un dipendente ad abbandonare il suo padrone;⁵² ed il capo 56 («Capitolo de uno promettesse andar in hara o altro lavorero») condannava a venti lire di multa chi nemmeno iniziasse l'opera cui si era obbligato. Ciò si conforma alle norme vigenti in tutta Italia, che addirittura «per evitare salari troppo alti [...] vietarono resse e scioperi; e ogni manovra rivolta a distogliere dal lavoro gli operai che altri avesse già assunti».⁵³

Abbiamo così toccato il problema dei salari, che «non sempre [...] furono lasciati alla libera contrattazione delle parti».⁵⁴ In effetti, spesso erano determinati per legge. E del resto noto che «la politica vincolistica continuò ininterrottamente nel Medio Evo più recente e troviamo negli statuti cittadini infinite prescrizioni che regolano nello stesso modo usato dai re longobardi le tariffe dei lavori [...], e comminano pene severe per coloro che avessero richiesto più di quanto era stabilito».⁵⁵ A Valle gli unici salari determinati dallo statuto erano quelli dei braccianti agricoli, che avevano diritto per ogni giornata lavorativa (che durava dall'alba al tramonto) alle seguenti somme:

| | | |
|-----------|--------|------------------|
| in marzo | cinque | soldi e le spese |
| in aprile | sei | soldi e le spese |
| in maggio | sette | soldi e le spese |
| in giugno | otto | soldi e le spese |
| in luglio | otto | soldi e le spese |

Ma era fatta salva la diversa volontà delle parti, denotando così uno spirito di modernità tale da permettere la massima articolazione della libertà contrattuale.⁵⁶

6. Tutela dei diritti e procedura

Vi sono infine norme dello statuto vallese concernenti l'esercizio ed i limiti della giurisdizione, la materia probatoria e quella processuale. Le esamineremo precisamente in tale ordine.

I. Limiti della giurisdizione

Il primo limite della cognizione giudiziale concerneva i forestieri, che avevano diritto di agire a Valle contro cittadini vallesi solo se questi ultimi avevano tutela nel comune del forestiero attore: si trattava dunque di una condizione di reciprocità («Capitolo che tal rason sera fatta alli nostri vizini in luochi alieni sia a loro», n. 101). Una volta che il Reggimento aveva verificato essere presente tale condizione, era tenuto ad applicare alla causa promosso dall'attore straniero il procedimento sommario, la cui particolarità era di svolgersi in un'unica udienza e di costringere il convenuto condannato a pagar il debito entro tre giorni, onde evitare di venire esecutato. Gli spettava tuttavia il diritto di riscatto (di cui già si è detto), da esercitarsi però in termini piuttosto brevi e differenziati secondo l'entità del debito. Tale disciplina era assai frequente negli statuti istriani, ed adottata anche a Pola.⁵⁷ Pure nel resto d'Italia «nella maggior parte delle leggi, oltre il procedimento formale, si trova il sommario, nel quale [...] i termini erano brevissimi, tutto era rimesso all'arbitrio del magistrato e procedevasi senza figura di giudizio; sicché il giudizio era orale e, specie per certe cause, erano sufficienti prove semplici e limitate».⁵⁸

Le cause cui si applicava il rito sommario a Valle erano le seguenti:

1) quelle in cui attore e convenuto fosse una chiesa, una confraternita, un pupillo, una vedova o il comune stesso;

2) quelle relative ai crediti del mutuante nei confronti del mutuatario, del dipendente verso il datore di lavoro, dei macellai e degli osti nei confronti dei loro clienti;⁵⁹

Nei casi di cui ad 2) — tranne per i crediti da mutuo — il debitore aveva il diritto di riscatto solo per il termine brevissimo di tre giorni.

I più gravi limiti posti alla cognizione del giudice civile riguardavano i debiti di gioco, che erano espressamente dichiarati non azionabili,⁶⁰ senza distinzione tra giochi permessi e proibiti.⁶¹

Era riservata alla giurisdizione di arbitri da nominarsi da parte del podestà la risoluzione di qualunque controversia tra parenti stretti, come sanciva il capo 103 («Capitolo della rason se fanno a padre figliol, e fratel e sorella»). Tale disciplina appare modellata sugli statuti di Venezia, ma senza il ricorso alla giurisdizione ordinaria, in caso di iniquità della sentenza arbitrale.⁶²

II. Prove

A Valle esse erano di due tipi: testimonianze e giuramenti.⁶³

Abbiamo già visto che i testi falsi o reticenti erano puniti con il carcere:⁶⁴ ed il fatto che altrove raramente sia prevista una pena detentiva dà l'esatta dimensione dell'importanza che veniva annessa alla prova testimoniale. Unica materia nella quale essa non poteva essere esperita erano i debiti dei defunti, che erano riconosciuti validi solo se ammessi per esistenti dalla vedova.⁶⁵ Norme simili a questa, seppur meno restrittive, erano frequenti negli statuti istriani.⁶⁶

Già si è detto che il giuramento disciplinato dalle norme vallesi appartiene al tipo detto «necessario»: esso cioè non era deferito da una delle parti all'altra, ma era la stessa legge ad indicare chi doveva prestarlo. A giurare era in generale tenuto il debitore, ed il giuramento non poteva concernere un *petitum* inferiore ai dieci soldi;⁶⁷ si intendeva così salvaguardare il prestigio e la sacertà dell'istituto. Anche nel caso di crediti sorti da rapporti di lavoro al giuramento era tenuto il debitore, e cioè chi aveva commissionato l'opera.⁶⁸ Si avevano però due eccezioni a questo principio: nel caso di crediti pignorati era il creditore a giurare sulla sussistenza del credito;⁶⁹ e pure gli osti potevano giurare sulla bontà dei crediti vantati nei confronti degli avventori.⁷⁰

III. Procedura

Le norme procedurali sono sparse un po' ovunque, e parecchie ne abbiamo già esaminate: queste ci limiteremo a richiamarle, cercando di rappresentare il procedimento civile nell'aspetto maggiormente dinamico.

Il procedimento aveva inizio quando il creditore adiva il tribunale civile, costituito, come più volte ripetuto, dal «*rezimento*» (il podestà e i due giudici). Si poteva dare l'ipotesi che l'attore stesso o il convenuto non comparissero in giudizio: l'udienza in tal caso era aggiornata, ma l'assente doveva pagare una multa di sei soldi.⁷¹ Il convenuto poteva fruire di un termine per costituirsi di quindici giorni.⁷² Quando la causa era iscritta a ruolo, non poteva essere cancellata, tranne nel caso di manifesta infondatezza della domanda; in tal caso, provvedeva *ex officio* il podestà, ma le spese processuali ricadevano sull'attore.⁷³ Il tribunale pronunciava sentenza basandosi sugli elementi probatori emersi dal dibattimento.⁷⁴ Se la controversia verteva su frumento o altre «*biave*», ne doveva essere indicato il prezzo corrente.⁷⁵ Una volta che il creditore aveva avuto il riconoscimento giudiziario del suo credito, iniziava il procedimento esecutivo, rivolgendosi ad un apposito funzionario che doveva eseguire il debitore, in mancanza di pagamento liberatorio. Egli aveva una provvigione del 2%.⁷⁶ I beni infine erano venduti all'incanto, essendo messi all'asta per tre domeniche consecutive, ma potevano essere recuperati mediante il riscatto.⁷⁷

Da ultimo, bisogna ricordare che vigeva il divieto di azionare due volte il medesimo credito, nonché di sottoporre nuovamente al «*rezimento*» una causa sul cui *petitum* esso avesse già deciso (si direbbe:

Ne bis in idem umquam agatur): chi lo contravveniva, non solo non poteva avere una nuova sentenza, ma era anche condannato ad una pena pecuniaria di tre lire.⁷⁸

CONCLUSIONI

Giunti al termine dell'esposizione sistematica delle norme del diritto vallese, non sarà inutile premettere al testo statutario dei «Privileggi della comunità di Valle» alcune considerazioni che voler definire «conclusive» sarebbe paradossale vanagloria: in realtà, abbiamo ragione di ritenere che il presente studio e lo stesso statuto non debbano essere intesi se non come punto di partenza per un'effettiva conoscenza del diritto vigente in questa piccola terra istriana nei secoli in cui fu (più o meno) libero comune.

Abbiamo comunque veduto come essa fosse dotata di un diritto amministrativo semplice e, per ciò stesso, agile; non molto numerose infatti le cariche dei pubblici funzionari (fatti questo addebitabile però, più che altro, alla stessa scarsità dei bisogni), precise le norme in tema di polizia ed annona, non eccessivamente vessatorie quelle riguardanti i dazi. Da esse emerge l'immagine di una comunità piuttosto povera, dedita massimamente alla pastorizia ed all'allevamento del bestiame, e perciò portatrice di un modello economico alquanto arretrato ed in palese svantaggio rispetto a più ricche terre vicine.

Quanto al diritto penale, già si è detto che ad esso, che pur non si può dire certamente esauriente (molte sono infatti le materie del tutto omesse), non può negarsi il merito di una certa moderazione nelle forme di pena previste dalle singole norme incriminatrici; sebbene ogni giudizio debba essere limitato dalla considerazione che, essendo il giudizio penale riservato all'arbitrio del podestà, esse non vennero mai applicate.

Il diritto civile, infine, risulta del pari alquanto scarno; nulla si dice in tema di capacità giuridica, di obbligazioni e di matrimonio; mentre anche le norme in materia di successioni e proprietà non possono definirsi del tutto esaurienti: molto era cioè lasciato al diritto veneto, cui del resto tutta la legislazione statutaria vallese era informata.

Ma non deve credersi che tali norme siano rimaste statiche sino al momento in cui Valle, seguendo le sorti della Repubblica Veneta, venne a perdere indipendenza e libertà per essere annessa ai possedimenti asburgici. La stessa redazione dello statuto vallese esistente a Trieste dimostra che nel Settecento oltre la metà dei capitoli non vennero ritenuti nemmeno degni di essere riportati, laddove anche di quelli trascritti dall'estensore della copia, certamente successiva al 1730 (vi sono riportate infatti «parti» del consiglio comunale vallese risalenti sino al 1729), molti capitoli vengono esplicitamente riformati o definiti di nessun valore dalla glossa a latere.

Definiti tali limiti, meglio potrà intendersi la portata dello statuto che integralmente riportiamo qui di seguito.

NOTE:

- ¹ Cfr. C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, Torino 1902, p. 240.
- ² Cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1896, vol. III, p. 404.
- ³ *Ibidem*, p. 405.
- ⁴ Cfr. F. CICCAGLIONE, *Storia del diritto italiano*, Milano 1901, III, p. 427.
- ⁵ Cfr. NANI, op. cit., p. 242.
- ⁶ Cfr. *Stat. Ven.*, III, 5 in R. CESSI, *Gli statuti veneziani di Iacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia 1938, e D. MANIN, *Della veneta giurisprudenza civile, mercantile e criminale*, Venezia 1848, p. 48.
- ⁷ Così PERTILE, op. cit., p. 196.
- ⁸ Cfr. E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1935, pag. 196.
- ⁹ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 197.
- ¹⁰ Vedi infra, cap. 66 dei *Privileggi della Comunità di Valle*.
- ¹¹ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 194.
- ¹² Cfr. MANIN, op. cit., p. 34.
- ¹³ Ezzo era partitamente disciplinato già negli *Statuti veneti* di Iacopo Tiepolo, I, 25-30 (cfr. in CESSI, op. cit.).
- ¹⁴ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 117.
- ¹⁵ Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano, Diritti reali e successioni*, Milano 1943, p. 223.
- ¹⁶ Cfr. F. SCHUPPER, *Il diritto privato dei popoli germanici*, Città di Castello 1907, p. 137.
- ¹⁷ Cfr. MANIN, op. cit., p. 51.
- ¹⁸ Così E. BESTA, *I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano*, Padova 1933, p. 172.
- ¹⁹ Cfr. CICCAGLIONE, op. cit., p. 347.
- ²⁰ *Ibidem*, p. 342.
- ²¹ Cfr. NANI, op. cit., p. 313.
- ²² Cfr. CICCAGLIONE, op. cit., p. 343.
- ²³ *Ibidem*.
- ²⁴ Analoga norma esisteva negli statuti di Rovigno, I, 23: Che nessuno essendo debitor possi aver offitio che si administrj danari, rub.
- ²⁵ Organo composto, come già si è detto, dal podestà e dai due giudici.
- ²⁶ A Rovigno, invece, la moglie non rispondeva solo dei debiti assunti dal marito «per malo modo», cioè in giochi o in taverna; degli altri debiti era invece solidalmente responsabile, anche se non avesse messo «mano in carta» (cfr. *Statuti di Rovigno* cit., II, 49: «Che la moglie non mettendo mano in carta non sia obbligata», rub.).
- ²⁷ Il termine «cambi» è quasi usato in modo doppiamente improprio. In primo luogo, il «cambio» vallese nulla ha a che fare con il contratto di cambio commerciale, per la cui nozione si rimanda a E. BESTA, op. ult. cit., p. 240. In secondo luogo, essendo uno dei due beni «scambiati» il denaro, non trattasi neppure di permuta, ma di autentica compravendita.
- ²⁸ Cfr. NANI, op. cit., p. 296.
- ²⁹ Cfr. CICCAGLIONE, op. cit., p. 384.
- ³⁰ Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano, Diritti reali e successione*, Milano 1943, p. 121.
- ³¹ Cfr. gli Statuti polesi, III, 35: «Quommodo et qualiter dicta possessio a propinquis et lateranis recuperari possit», rub., in B. BENUSSI, *Statuto del comune di Pola*, cit.
- ³² Così MANIN, op. cit., p. 34. Vedi anche CESSI, *Gli statuti Veneziani...* cit., III, 12: «Qualiter propinquo vel lateraneo non existentibus Veneciis tempore stridationis clamores dari debeant», rub.
- ³³ È dunque evidente come attraverso questo meccanismo potessero facilmente eludersi le cautele avverso le usure.
- ³⁴ Cfr. E. BESTA, *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1936, p. 219.

³⁵ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 449.

³⁶ Cfr. «Capitolo del termine dato alli nostri vizini a pagar sentenza», n. 32.

³⁷ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 450.

³⁸ Cfr. «Capitolo che cadaun stabbele gabia termine uno mese a esser recuperato», n. 35.

³⁹ Seguendo la classificazione del Pertile, diremmo trattarsi di giuramento necessario. Infatti «s'ebbe pertanto: il giuramento decisorio, che una parte deferisce ad un'altra rimettendo la decisione della controversia; il giuramento estimatorio [...]; il giuramento necessario [...] che [...] ha luogo quando, non essendo data una piena prova, il giudice la fa completare col giuramento di una delle parti» (cfr. PERTILE, op. cit., vol. VI, p. 364).

⁴⁰ Cfr. BENUSI, *Statuto del comune di Pola* cit., II, 18: «De pignore dato alicui creditoribus», rub.: «Statuimus et ordinamus quod super quocumque pignore dato alicui ad pignus, fides adhibeatur creditoribus habentibus pignus pro quanta summa habeat illud pignus iurando per sacramenta idem creditor quantum sibi stat, exceptis tantum tabernariis quibus fiat ratio secundum sua capitularia de pignoribus vini».

⁴¹ Cfr. PERTILE, op. cit., vol. IV, p. 644.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 359.

⁴⁴ Cfr. BESTA, op. cit., p. 359.

⁴⁵ Cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano, Le obbligazioni*, Milano 1948, p. 145.

⁴⁶ Come giustamente rilevato dal BERTOŠA (op. cit., p. 118), «l'attività economica della popolazione di Valle e dei circostanti villaggi era per lo più indirizzata verso la pastorizia». Ciò spiega le molte attenzioni dello statuto per la zootecnia.

⁴⁷ Tale norma non vigeva, fra l'altro, a Pola, dove il danno andava sempre diviso a metà e, se nella mandria non ci fossero buoi, al soccidario andava solo un terzo. Cfr. *Statuto di Pola* cit. III, 41: «De soccedadis». A Rovigno, addirittura, era regola generale che i due terzi dei frutti andassero al concedente (cfr. II, 36: «Soceda de animali grossi», rub.).

⁴⁸ Cfr. CICCAGLIONE, op. cit., p. 386.

⁴⁹ Cfr. BESTA, op. ult. cit., p. 312.

⁵⁰ Cfr. BESTA, *ibidem*.

⁵¹ Norme in tal modo favorevoli al padrone e sfavorevoli al committente erano contenute anche negli *Statuti di Rovigno* cit., II, 27: «Degli accordi degli famegli» rub.

⁵² Cfr. BESTA, *ibidem*.

⁵³ Cfr. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 135.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Anche a Rovigno i «prezzi» del lavoro del bracciantato agricolo erano predeterminati (cfr. II, 13: «Pagamento dei lavoratori», rub.). Essendo gli statuti roviginesi pervenuti posteriori di oltre sessant'anni rispetto a quelli di Valle, ogni confronto tra i salari sarebbe inutile.

⁵⁷ *Pola*, II, 9: «De ratione fienda forensibus», rub.: «Item si quis civis vel habitator Polae vel Polisanae aliquid tenebitur alicui forensi [...] quod eidem creditoribus forensi summaria ratio fiat».

⁵⁸ Cfr. CICCAGLIONE, op. cit., p. 267.

⁵⁹ Cfr. «Capitolo de coloro rechiede rason sumaria», n. 102 e «Capitolo della rason se fanno a' tavernarii», n. 87. Il secondo capo citato stabiliva addirittura che agli osti bastasse giurare sul proprio credito per avere sentenza favorevole.

⁶⁰ Cfr. «Capitolo de non far rason de zogo», n. 105.

⁶¹ Sebbene BESTA (op. ult. cit., p. 369) sostenga che «la regola diventò questa: in ludo non prohibito datur actio», D. MANIN (op. cit., p. 48) ci conferma che «la legge negava azione civile per qualsiasi pretesa procedente da gioco» anche a Venezia.

⁶² Così D. MANIN, op. cit., p. 27: «Le liti che avvenivano fra congiunti erano decise da quattro arbitri, che si chiamavano confidenti. Se il giudizio loro era unanime, aveva forza di giudicato: se no, decidevano i magistrati.»

⁶³ Si tratta naturalmente delle prove nel procedimento civile; nel penale si applicavano le norme della procedura criminale veneta.

⁶⁴ Cfr. «Capitolo de un testimonio non volesse testificar», n. 121.

⁶⁵ Cfr. «Capitolo che niuna probation de testimonio sia fatta sopra un morto», n. 122.

⁶⁶ Cfr. PERTILE, op. cit., vol. VI, p. I, p. 383: «Finalmente lo statuto di Rovigno e di altre terre istriane non ammetteva alcuna testimonianza contro un terzo dopo un anno della sua morte».

⁶⁷ Cfr. «Capitolo de non zurar de soldi diese in zoso», n. 104.

⁶⁸ Cfr. «Capitolo de uno non dasse la fatica fino uno anno», n. 112.

⁶⁹ Cfr. nel presente capitolo, par. 4, lett. D.

⁷⁰ Cfr. supra, lett. a).

⁷¹ Cfr. «Capitolo de uno fosse comandato a rason e non vegnisse», n. 64.

⁷² Cfr. «Capitolo di vender i beni di un cittadin non fusse nel paese se prima non è chiamato», n. 109.

⁷³ Cfr. «Capitolo che non si possa depenar alcuna cusa», n. 133.

⁷⁴ Cfr. supra, lett. B).

⁷⁵ Cfr. «Capitolo che cadauna sentenza sarà fatta de formento sia specificà el prezzo», n. 93.

⁷⁶ Cfr. «Capitolo di scoder le accuse», n. 94.

⁷⁷ Di ciò si è abbondantemente detto sopra, alla lettera C) del presente capitolo (paragrafo 4).

⁷⁸ Cfr. «Capitolo che uno comparesse a giuditio, et in quella cosa domandà fosse stà terminato», n. 140.

PARTE II

TESTO DEGLI STATUTI DI VALLE D'ISTRIA
(«PRIVILEGGI DELLA COMUNITA' DI VALLE»)

Capitolo de non biastemar Dio ne li so' Santi, n. 1

Primo statuimo et ordinemo che niuna persona da che condition se sia, così terriera come forestiera, non osa ne pressuma biastemar ovvero inziuriar l'eterno Iddio, ne la gloriosa Vergine Maria sotto pena di lire diese de' piccoli a presente pagar. La qual pena la metà sia del comune e l'altra metà dell'accusator. Et altri santi e sante sotto pena di lire cinque de' piccoli, la qual pena sia divisa come è detto di sopra. Et sel non haverà con che pagar, chel staga nella preson del comun de Valle damente el pagarà. Altramente siano frustado per tutto el Borgo e Castel de Valle secondo consuetudine del ditto logo; et non staga a description di Messer lo Podestà quello è, ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, secondo la qualità della persona, e biastema sarà stà fatta.

Capitolo de dir villania a una special persona, n. 2

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia, così terriera come forestiera, non osa ne pressuma dirse tra loro villania, over parole inziuriose sotto pena de soldi venti de' piccoli. La qual pena devenga al nostro comun. E se la inziuria saranno minor over mazor, staga in description de Misier lo Podestà quello è, over quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle.

Capitolo de assalto fatto con pugno, n. 3

Statuimo et ordinemo cadauna el qual con animo irato andarano verso un altro o veramente sopra de quello leveranno el pugno, e non lo daranno, soldi venti de' piccoli al comun de Valle perdano con pena, e non in meno deputati. O de vil persona staga in description de Misier lo Podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle.

Capitolo de asalto fatto con arme, legno et piera, n. 4

Statuimo et ordinemo che cadaun el qual assalterà un altro con

legno, piera et ogni altra condition e non li daranno, in lire quattro de' piccoli al comun de Valle perdano con pena. Deputi, de vil persona staga in discretion di Misier lo Podestà quello è, ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle.

Capitolo di butar uno altro legno, piera, lanza et altro, n. 5

Statuimo et ordenemo che cadauno el qual animo irato buttaranno driedo uno altro legno, piera, lanza et ogn'altro ferro, e non li daranno, lire cinque de' piccoli perdano con pena al comun de Valle.

Capitolo de ferir una special persona con arma, legno et piera, n. 6

Statuimo et ordinemo che cadaun el qual buttaranno over feriranno con arme, over altro ferro, qualunque persona se sia con efusione de sangue, siano condannato in lire otto de' piccoli, et non in meno. Et se le piage saranno di legno, de piera con efusion de sangue, siano condannato in lire cinque de' piccoli et non in meno, ma della predetta provisione in mazor quantitate se puol condannar in description de Misier lo Podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, secondo la qualità della persona e secondo le piage saranno fatte da altra percussione. Zoè de man, de pe', de pugno, de legno, de piera e d'ogni altra condition d'arme con sangue, overo senza sangue, per la qual percussion el ferito perdesse un dente overo più, siano condannato el percussor, oltre la sopradetta condannason, al comun de Valle soldi quaranta de' piccoli per cadaun dente amiso. E sel ferido per quella percussione perdesse alcun membro, o uno overo più, el qual membro fusseno separato dal corpo totalmente, el percussor siano condannato per cadaun membro del corpo separato in lire cento de' piccoli al comun de Valle, pagando infra uno mese da poi publicata la sententia contra de quello, over perdano un simil membro, over più. E sel membro non saranno separato dal corpo, ma chel siano viciato, che con quello non se possa adoperar, allora siano condannato el percussor per cadaun membro così viciato in lire cinquanta de' piccoli. Della qual condenazon, cioè de membri persi overo viciati, la metà siano del comun e l'altra del ferido; el percussor perda l'arma, la qual devenga in colui il qual l'averano percosso, ma nihilominus el percussor siano tenuto a pagar el medico, e medesine, et le zuste spese, le qual faranno el ferido per deliberation della sua piaga et infermitade. De forestieri et de puti, che ghe mancasse l'etade, e de simil persona a far la condanason staga in description de Misier lo Podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, intendendo membri guasti, zoè occhio, naso, piè et man.

Capitolo de homicidiis, n. 7

Statuimo et comandemo che cadauno el qual amazzerà qualunque persona se sia in Valle, o sopra el suo Pertinato, et quel tal homizidial

se potranno havere, statim el collo le sia tagliato totalmente, che dalla spalla el sia separato, et sel saranno Donna, che la siano brusata. Et se il ditto homo, overo la ditta homicidial non se potrà havere, allora in perpetuo de Valle et del suo destretto siano condannati. E se a caso accadesse per alcun tempo i ditti homizidiali vegnisseno nelle forze delli rettori, all'ora siano implita la giustizia, ut supra.

Capitolo di dir villania a una persona davanti misier lo podestà, n. 8

Statuimo et ordenemo che cadaun el qual dirà villania over parole inziuriose ad una special persona davanti misier lo Podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comune de Valle, caza alla pena de' soldi quaranta de' piccoli; la qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo de assaltar una persona davanti mister lo podestà, n. 9

Statuimo et ordinemo che cadaun el qual assalterà qualunque persona se sia davanti a misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — siano condannati in lire diese de' piccoli, et non in meno. Et questo siano inteso de insulto fatto senza arme; et se l'insulto saranno fatti con armi mortali, siano condannati in lire venticinque de' piccoli, et non in meno. Et se nol potranno havere, remanga in la preson del comun de Valle domete el pagi, o veramente chel sia bandizado de Valle e dal suo destretto infina averano satisfatto la ditta condannasone; remagnendo sempre in description de misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — secondo la colpa, overo l'offesa sarà fatta.

Capitolo de far cibarie, n. 10

Statuimo et ordinemo che cadauna persona la qual farà cibarie, e quelle darà overo farà dare a qualunque persona se sia a' mangiar overo a' bere, e se caso accadesse quella persona, alla qual fusse date ditte cibarie morisseno overo diventasseno matta, allora quella tal persona che haverà fatto simil cibarie siano suspesa per la gola talmente che la mora; e se la saranno donna, che sia brusatta. Et etiam se fusseno alcuna persona, la qual fassano cibarie per dar a qualunque se sia, e non la dasseno, e legitimamente sarà provado per testimoni degni di fede, allora quella tal persona siano bollata et frustata per tutto il borgo et castel de Valle, secondo la consuetudine di detto loco.

Capitolo di vender merzenaria falsa, n. 11

Statuimo et ordinemo che se alcun venderano mercanzia, la qual sarà falsa, a qualunque persona se sia, quella tal mercanzia statim suso la piazza del comun de Valle siano brusata; e colui il qual venderà simil

mercanzia caza alla pena di lire diese de' piccoli, la qual devenga al nostro comun; et insuper siano tenuto i danari restituir a colui el qual averà comprato la ditta mercantia, over merzenaria. E se caso accadesse el comprador preditto remagnesseno d'accordo con il venditor, all'hora el ditto comprador caza alla pena de lire cinque de' piccoli; la qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de' notari fanno instrumenti falsi, n. 12

Statuimo et ordenemo che cadaun nodaro, el qual farà instrumenti overo carte false, e legitimamente sarà provato per testimoni degni de fede, statim a quelle ghe sia tagliato la man destra senza remission niuna; e quelli instrumenti overo carte siano tagliate talmente che le non habbino niun vigore.

Capitolo di produr un falso testimonio, n. 13

Statuimo et ordinemo che colui el qual in rason conduca un falso testimonio, e legitimamente sarà provato per testimoni degni di fede, allora quel tal testimonio siano incarcerato; e colui el qual produrrà el ditto caza alla pena de lire venticinque de' piccoli; la qual pena devegna al nostro comun. E siano incarcerato come quel medemo testimonio.

Capitolo di produr un falso instrumento, n. 14

Statuimo et ordenemo che cadaun el qual in iudicio produrrà un falso instrumento, e legitimamente sarà provato con testimoni degni di fede, come colui el qual haverà prodotto il detto haverà fatto falsificar quello, allora siano condannato in lire cento de' piccoli al comun de Valle e bandizato de Valle e del suo destretto per anni diese. E se caso accadesse in questo termine delli detti diese anni vegnisseno sopra el territorio de Valle e fussenno preso, che allora li siano cavato l'occhio destro. E colui el qual haverà fatto l'istrumento siano impunito come appar nel capitolo delli nodari, e non di meno.

Capitolo di sforzar una verzene overo zà corrotta, n. 15

Statuimo et ordenemo che cadaun el qual sforzerà con effetto alcuna verzene, maritata, overo zà corrotta, senza volontà della donna, statim senza remission alcuna il capo li sia tagliato talmente chel mora; salvo si caso fusse che tutti e due potessino matrimonio copular, allora siano matrimonio copulato essendo la parte d'accordo, ma nihilominus per quella tal violenza al comun de Valle compona lire venticinque de' piccoli. Se vero l'atto della violazione sarà senza effetto, allora sia condannato in lire cinquanta de' piccoli, e non meno; delle quali lire cinquanta la metà sia del comun e l'altra metà della donna. E se in li ditti casi la donna per tre omeni saranno conosciuta meretrize, allora quella

tal violazion solo modo in lire cinque de' picoli al comun de Valle per dano con pena, overo star uno mese in la preson del comun de Valle.

Capitolo de una donna, la qual havesse figli, et commettesse el peccado della fornicazione, n. 16

Statuimo et ordenemo che cadauna donna cittadina forestiera, overo abitatrize, la qual havessino figlioli, tanto mascoli che femene, e se caso accadesse con alguno, overo aluni, tanto cittadini che forestieri di che condition e dignità se sia, commettesseno el peccado della fornicazione, allora perda e perder debba tutti li suoi beni, et mobili come immobili, li quali devengano nelli sui fioli overo fiole; et insuper siano frustata per tutto il borgo et il castello secondo la consuetudine di detto luogo. Intendendo che tal fornicazione siano accusata per li sui propinqui, overo per quelli de so' fioli; e mancando quelli, che cadauna persona degna de fe' possa accusar quella. Et poscia siano impita la zustizia ut supra.

Capitolo de una donna, la qual non havesse fioli, et commettesse el peccado della fornicazione, n. 17

Statuimo et ordenemo che cadauna donna vedoa, la qual non havesseno figlioli, e se caso accadesse con alcun cittadin over forestier de che condition e dignitate se sia commettesseno el peccado della fornicazione, allora perdan e perder debbano tutti li sui beni del marito e quelli lassati in li più propinqui del ditto suo marito; e li beni a quella venuti overo lasciati per parenti overo per patrimonio devenga in li più prosimi della ditta donna. E se la ditta overo el ditto suo marito non havesse parenti, allora i ditti beni devegna nel comun de Valle. Vogiendo che tal fornicazione siano accusata per li più propinqui soi, overo del quondam suo marito; e se caso accadesse che da una parte ne dall'altra non se trovasse parentado, che all'ora cadauna persona degna de fede possa far la accusa.

Capitolo de una donna che havesse marido commettesse el peccado della fornicatione, n. 18

Statuimo et ordenemo che cadauna donna cittadina overo abitatrice, la qual havesseno marito e se caso accadesse con alcuno overo alcuni cittadini over forestieri de che condition e degnitate se sia commettesseno volontariamente el peccado dell'adulterio, allora perdan e perder debbano tutta la sua dotta e beni, li quali devenga in li sui legitimi fioli overo fiole; de i quali beni el marito siano amministratore per inventario legitimo. E se la ditta donna non havesse fioli legitimi, che allora tutti li sui beni così mobili come stabili devengano in suo marito. E non vogliando che ditta fornicatione siano accusata solamente per suo marito e non per altra persona.

Capitolo de una donna fusse serva over fantesca e commettesse el peccado, n. 19

Statuimo et ordinemo che cadauna verzene over zà corrotta, la qual non havesseno marito, e fusse serva over fantesca de qualunque persona se sia, et in Valle overo sopra el suo destretto commettesseno el peccado della fornicatione, allora perda e perder debbano tutto il suo salario, il qual devenga in suo misier over madonna de qual, overo dei quali, sarà serva over fantesca. Et insuper sia cazata de Valle et dal suo destretto in perpetuo. Et etiam remanga in description del detto suo misier overo madonna se i vorranno la sia frustata per tutto il borgo et castel de Valle. Intendendo che tal fornicatione siano accusata solamente per suo misier over madonna e non per altra persona.

Capitolo de una donna la qual avesse padre over madre e ghe mancasse marito, et commettesse el peccado della fornicatione, n. 20

Statuimo et ordinemo che cadauna verzene overo zà corrotta la qual havesseno padre over madre, e ghe mancasse el marito, e non fusse serva over fantesca, che alcun cittadin over forestier ghe commettesseno el peccado della fornicatione, allora perdano e perder debbano tutti li suoi beni così mobili come stabili, paterni over materni, se al padre over alla madre piaserà. Et insuper siano frustata per tutto il castello e borgo de Valle secondo la consuetudine del ditto luogo, se a quelli piaserà. Et etiam che tale fornicatione siano accusata per suo padre o veramente per sua madre; e mancando a quella padre e madre, che allora tutti li sui beni paterni e materni e suoi devenga in li sui più propinqui. Et se caso accadesse non avesse parenti, che allora tutti li sui beni devenga al comun de Valle, intendendo che cadaun parente e persona degna di fede possa accusar, mancandoghe padre e madre.

Capitolo de uno commettesse el peccado della fornicatione con qualche donna, n. 21

Statuimo et ordenemo che cadaun cittadin, abitador, over forestier de che condition overo dignitate se sia commettesseno el peccado della fornicatione con qualunque donna se sia in Valle, overo suso el suo destretto, et se caso accadesse la donna da poi assentido se agravasse davanti lo Rettore, de colui lo qual haverà usado con la predetta, siano condannato per misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — a star per mezo anno in la preson del comun de Valle, overo a pagare del presente al ditto comun lire vinticinque de' piccoli. Et al fornicatore siano punito cadauna fia contrafarà in li preditti, salvo se caso fusse tutti doi potesseno matrimonio copular; allora, remagnendo la parte d'accordo, siano el matrimonio copulato, e poscia siano tutti doi assolti de ogni pena de comun.

Capitolo di accusar fraudolentemente, n. 22

Statuimo et ordenemo che cadaun così cittadin come forestier el qual pensadamente et malitiosamente accusasseno qualunque donna se sia in atto de adulterio, et quella tal infamia overo accusa de adulterio non se avverasse esser vera, allora quel tal homo senza remission niuna siano incoronato con una corona de diavoli in testa, et tutto uno zorno debbano star in la piazza del comun de Valle, legato a un pallo con la dita corona in testa; et se sopra de ciò fusseno essaminati alcuni falsi testimoni, allora quelli tal testimoni siano puniti come è detto di sopra.

Capitolo di uno brusasse case, vigne, o altro, n. 23

Statuimo et ordinemo che cadaun, cusì cittadin come forestier, el qual occultamente, pensadamente over malitiosamente brusasseno case, vigne, biave de qualunque persona se sia, quello senza remission niuna siano brusato talmente chel mora, e se alcun mettesseno fogo nel destretto de Valle senza licenza de misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle —, caza alla pena de lire vinticinque de' picoli. La qual pena siano la mità de comun e l'altra dell'accusador; intendendo e dichiarando che cadaun possa metter fuogo nel suo proprio, non facendo danno a qualunque persona se sia, over al nostro comun siano tenuto mendar el danno e cazano alla pena de lire dieci de' picoli; la qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo de uno rubasseno de uno denaro in suso, n. 24

Statuimo et ordenemo che cadaun, cusì cittadin, come forestier, el qual rubasseno de uno danaro infino alla somma de soldi vinti de' picoli, per cadauno soldo siano tenuto pagar soldi cinque de' picoli al comun de Valle perdano, e restituisca el denaro; e sel furto sarano de soldi 20 in suso infino soldi 30, pagano per cadaun soldo al comun de Valle soldi 20 de' picoli, et in doppio restituisca el danno; e sel non haverà onde pagar, el siano frustado et bollado, overo bandizado de Valle et del suo destretto damente el pagherà la ditta pena. Et se il furto de soldi sarà de 30 in suso, staga in descrittione de misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle. E se alcun salverà overo celarà el fatto, e legitimamente sarà provado esser colpevole, allora quella tal persona siano punita come il ladro il qual haverà fatto il delitto.

Capitolo de uno romagnisseno d'accordo con un ladro, n. 25

Statuimo et ordinemo che se un cittadin overo habitador de Valle romagnisseno d'accordo con un ladro de cadauna cosa, che fusseno stata robbata, et che poscia vegnisseno ad orecchia a misier lo podestà quella tal convention overo patto fatto, allora quel tal cittadino overo

à persona de sua de fu...
 mancando la Padra e matre

Capitolo de uno conetasse
 Della fornicatione con qual Donna si
 habiamo ordinamo che cadun habitador
 abitador, ouer forastier de cha conditio
 adun dignitade de sia cometessero
 do d'altre dultario con qualunqua Donna se
 sia in Valle, ouero suso el suo regno
 et se caso accade la Donna dopo offeso
 se agri uassa dauanti lo Rettore, et colui
 che quel auessero usado con essa
 tal Citadin habitador, ouer lo offeso
 qual hauesse usado con la pectta ston
 conderiato nex migro lo Posa quello
 ouero quello per ranno san d'razimen
 to dal comun de valle, e sta per mico
 anno in la ragon del comun e tal
 ouero a pagar de riraganta d'otto con
 liva uenticinque de picoli et al fine
 loro siano punito cat'una fia e conuina
 in la medita, saluo se caso fusse
 doi potessero matrimonio con uera
 vana quando la pecta d'accider se
 matrimonio copulado e roger
 doi assolti de ogni peca de

Capitolo di accusar hereticos
 habiamo ordinamo che cadun
 como forastier al qual se adun
 litiosa non siano

habitadore caza alla pena de lire 5 de' piccoli e tanti più quanto valerà la cosa, della qual el sarà rimasto d'accordo. La qual pena sia la mità del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de uno fosse preso over morto in servitio de comun, n. 26

Statuimo che se un sarà preso in servitio de comun, tanto in battaglia che in abbasciata, che quello siano recuperato per commun, e tutti li danni e li teressi avere avuti dalla ditta caution di beni, de comun siano soddisfatto intra mesi tre da poi zonto de qui. E se alcun sarà mandato in servitio de commun, un fiol de quello non siano tenuto far angaria niuna né pagar alcuna colta al comun, damente vivaranno, chomezando dal maggiore d'anni ventizunque in suso. E se alcun perderà membro, infino mesi tre haver debbano dal comun de Valle lire 40 de' piccoli. E sel sarà vulnerato nel ditto servitio del comun, siano pagato a quello il medico e le medicine per comun, e le spese le quali haveranno fatte l'occasion delle sue piaghe. E questo siano inteso de esercizio zenerale.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 1 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Contemplando questo capitolo un argomento che non avvi menzione che sia stato in alcun caso osservato, perciò credesi di stabilirlo inosservato ed inefficace.*

Capitolo de non passar le mura del borgo, n. 27

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma passar li muri del borgo over castello, tanto de dì che de notte, sotto pena de lire 5 de' piccoli; la qual pena la mità sia del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de non passar le mura del borgo per far contrabbando, n. 28

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma passar li muri del borgo over castello, tanto de dì che de notte, l'occasion de far contrabbando, sotto pena de lire 25 de' piccoli, non ostante la parte de contrabbandi. La qual pena la mità sia del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de far chel marido con la mugier non s'abbia odio, n. 29

Statuimo et ordinemo che se alcun homo (over donna) malitosamente faranno chel marido con la mugier el s'abbia l'odio, e questo legitimamente saranno provato, siano condannato quel tal homo over donna in lire 20 de' piccoli e non meno; e se nol haverà onde pagar siano frustado e bollado per tutto el borgo e castel de Valle secondo la consuetudine de ditto loco, e più come parerà a misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle.

Capitolo che cadaun sia tegnudo piar un malfattor, n. 30

Statuimo et ordenemo che se per un nostro cittadin over habitador sarà trovato in Valle overo sopra el suo destretto uno malfattor, e che quel tal cittadin overo habitador debbano pigliare quel tal malfattor, allora cadaun siano tegnudo et obligado a buttarghe man, sotto pena de lire 10 de' piccoli. La qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo di ferir over batter una persona in castel, o borgo, n. 31

Statuimo et ordenemo che cadauno, tanto mascolo che femina, el qual (overo la qual) batteran over ferirano qualunque persona se sia con arma, con piera, overo legno in lo Castello de Valle, caza alla pena de lire 15 de' piccoli, intendendo con effusion de sangue; e se alcun feriranno qualunque persona se sia nel borgo de Valle over nel distretto, caza alla pena de lire 10 de' piccoli. La qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo de romper trombi, n. 32

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non osa ne presuma romper alcun trombo, dove sotto pena de ducato uno per trombo, infino al numero de diese; e da diese in suso ghe siano tagliato la man destra, et siano tenuto a mendar el danno.

Capitolo di ammazzar una over più bestie grosse, n. 33

Statuimo et ordenemo che cadauna persona de che condition se sia la qual malitiosamente mazaranno una over più bestie grosse, quella tal persona siano condannata in lire vintisie de' piccoli, e non in meno. Delle bestie menude vero la condanason staga in la description de misier lo podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle.

Capitolo di dir villania, over parole inzuriose alli zudesi, et altri, n. 34

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non osa ne pressuma dir alcuna villania overo parole inzuriose alli zudesi sotto pena de lire 5 de' piccoli per cadauna fia; la qual pena contribuisca al nostro comun. Et cadaun altro offitial sotto pena de soldi 40 de' piccoli, i quali soldi 40 contribuisca al nostro comun.

Capitolo di dir a una persona becho, ladro, et ad una donna puttana, n. 35

Statuimo et ordenemo che se alcun dirà a una special persona becho, ladro, assassin, bastardo over robador, o veramente dirà a una donna puttana overo ladra, e che quel tal homo over donna non se tro-

vasseno in simil delitto, allora quella tal persona caza alla pena de soldi 20 de' picoli; ire fia se debbano mentir per la gola coram populo digendo come le parole, le quale hanno ditte verso la tal persona non sono vere. E se caso accadesse le ditte parole fusseno ditte a persona fusse simil delitto, caza alla pena de soldi 20 de' picoli, e non più; la qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo di mandar a piar un malfattor, n. 36

Statuimo e comandemo che se per misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — sarà mandato a piar un malfattor, e il vorrà defenderse verso li omeni mandati per il prefato misier lo podestà, allora sel saranno morto, e coloro che averano amazato el ditto siano assolti da ogni pena.

Capitolo de uno brusasse una stantia, over milio, n. 37

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non osa ne pressuma brusar alcuna stantia, over milio, over caza alla pena de lire 10 de' picoli, e mendar el danno. La qual pena la metà del comun, e l'altra dell'accusador; e sia tenuto secreto.

Capitolo de uno non possa taiar appresso la stanza de uno altro, n. 38

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che conditione se sia non osa ne presuma tagliar possa quaranta darente la stanza di un altro, sotto pena de soldi 40 de' picoli. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de uno non possa tior sevaglie de campi, vigne et horti, n. 39

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che conditione se sia non osa ne pressuma tior sevaglie de campi, vigne et horti et ogni altro zenere de possession, sotto pena de soldi cinque de' picoli. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo di non entrar in vigne et horti, n. 40

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che conditione se sia non osa ne pressuma al tempo dell'uva entrar nelle vigne over ne li orti senza licenza del patron; de zorno in vigne sotto pena de lire 2 de' picoli, et orti sotto pena de soldi 20 de' picoli. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador. E se veramente alcun sarà trovado de notte in vigne, caza alla pena de lire 10 de' picoli; et in orti de notte caza alla pena de soldi 50 de' picoli. La qual pena ac etiam la metà sia del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de non poter portare alcuna cosa del destretto, n. 41

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma portar alcuna biava de che maniera e condition se sia fora del destretto de Valle senza licenza de misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle —, sotto pena di lire 25 de' picoli e perder la biava. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'acusador overo dell'inventor. E cadauno possa accusar e sia tenuto de secreto.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 2 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Conserva il medemo il pieno suo vigore, con la sola differenza che la pena comminata in caso di trasgressione viene tutta applicata a pubblico beneficio.*

Capitolo di non butar scoaze se non nelli lochi soliti, n. 42

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma butar scoaze se non nelli lochi soliti e consueti, zoè driedo el prado, overo locho chiamato la Muza; e questo sotto pena de soldi 50 de' picoli. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'accusador. Et etiam niuna persona de che condition esser se sia non ossa ne pressuma buttar aqua non monda in le vie del castello overo del borgo, sotto pena de soldi 50 de' picoli. La qual pena la metà sia de comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 3 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene osservato, con la diversificazione delli lochi stabiliti, e siccome l'argomento è di salute, così l'imposta della pena resta in potere del Collegio di Sanità, la qual pena viene applicata a pubblico beneficio.*

Capitolo de vender formento et altre biade fuora della terra, n. 43

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia così terriera come forestiera, la qual venderano formento et ogn'altra condition de biave, el qual formento e biave sarano estratti fora del destretto de Valle, pagar debbano al comun over daziario soldo uno per mazena; intendendo così formento et ogn'altra condition de biave forestiera, come terriera.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 4 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È in piena osservanza, e l'utile appartiene al pubblico daziario, qualora però il dazio sia abboccato com'è in parte.*

Capitolo di non tagliar, cavar, ne romper alcun arbore fruttifero, n. 44

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma tagliar, cavar ne romper alcun arbore fruttifero così domestico come selvatico de qualunque persona se sia, sotto pena

de lire tre de' picoli. La qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de non tor vide de' vigne ne de' campi, n. 45

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma romper o tuor per impiantar vide de vigne, de orti, de campi e de ogni altro loco senza licenza del patron, sotto pena de lire cinque de' picoli. La qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador. E sia tenuto mendar el danno.

Capitolo de portar le cose trovate alla pigna, n. 46

Statuimo et ordenemo che cadauna persona de che condition se sia la qual trovassero in Valle overo sopra el suo destretto danari ed ogni altra condition de roba, statim quella tal persona sia tenuta et obligata quella tal roba o danari portar alla Pigna, sotto pena de lire diese de' picoli. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador. Et in dopio mendar la cosa al signor de essa.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 5 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Quantunque l'esecuzione di questo capitolo sarebbe consona alli principi di religione ed onestà, nulla di meno la corruzione de' costumi e la cupidigia dell'altrui cose lo resero affatto inesequuto, e di conseguenza cessò anche l'osservanza del seguente capitolo n. 6.*

Capitolo di non tor le cose poste alla pigna, n. 47

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma tor cosa niuna, la qual sarà posta alla Pigna, senza licenza de misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — sotto pena de soldi 50 de' picoli. La qual pena sia la mità de comun e l'altra dell'accusador. Siano tenuto de secreto.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 6 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Vedi il capitolo precedente.*

Capitolo di non tor pagia, fen ne herba, n. 48

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma tuor pagia, fen ne herba niun loco de special persona, over tuor palli de vigne, de orti, de campi e d'ogni altro locho clauso senza licenza del patron, sotto pena de soldi 50 de' picoli. La qual pena sia la mità del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo de non vender carne de piegora per carne de castron, n. 49

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne pressuma vender carne de piegora per carne de castron,

ne carne de capra per carne de piegora; et ogni altra carne fosse mutata nel vender, caza alla pena de soldi XL de' piccoli per cadauna fia. La qual pena sia la mità del comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 7 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Ripportò fino ad ora il suo vigore, ma essendo destinata a ciò la vigilanza de' civici zustizieri, venne dall'uso cambiata la pena de soldi XL de' piccoli a quella dell'asporto della carne in contrafazione, che viene dipartita a poveri indigenti.*

Capitolo di non vignir nella fratta, eccetto con doi caviagi, n. 50

Statuimo et ordenemo che niun cittadin over habitador per suo uso tanto non possi tegnir nelle fratte ecetto cavalli; e coloro i quali non haverà cavalli mascoli possi tegnir una ronzina e non più. Con questa vero adiecta condition: adì primo marzo infina tutto zugno coloro i quali haveranno ronzine debbano tener quelle nelli confini infrascritti, zoè tra la calle de Zisaria infina alla calle de Rovigno. E che andando fuori da quelli tali confini, caza alla pena de soldi 40 de' piccoli per cadauna fiata. La qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo di non vender vino fino che sarà fatta la messa, n. 51

Statuimo et ordenemo che niun tavernaro ne niuna persona de che condition se sia osa ne presuma vender vini a niuno terrier nei zorni delle feste comandate infino non sarà compida la Messa granda, sotto pena de soldi XL de' piccoli per cadauna fia contrafarà. La qual pena sia la mità de comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 8 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Resta inosservato.*

Capitolo che non si possa comprar animal alcun se non starà tre zorni alla pigna, n. 52

Statuimo et ordenemo che cadauna persona forestiera la qual non sarà fidata e qua condurrà animali bovini, cavallini, pegorini, caprini, asenini et ogni altra condition de animali per vender quelli, non se possa comprar se prima non staranno zorni tre alla piazza de comun de Valle. E se caso accadesse qualche in avanti li tre zorni comprasero quelli, caza alla pena de lire venti de' piccoli. La qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 9 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Quantunque dall'uso sia stato ineseguito, null'ostante riputareb-besi conveniente l'osservanza, onde togliere quegl'abusi e maliziosi acquisti che sogliono accadere.*

Capitolo di non dir quello sarà fatto in consiglio, n. 53

Statuimo et ordenemo che quando per messer lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — sarà comandato in Consiglio silenzio, in quella fia niun delli consiglieri osa ne presuma dir alcuna cosa di quello sarà fatto nel ditto consiglio, sotto pena de lire 25 de' piccoli, ed essere privà per uno anno del ditto consiglio. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador, e siano tenuto de secreto.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 10 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È tutt'ora osservato.*

Capitolo di non tagliar el bosco de Monruevoi, n. 54

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia, così terriera come forestiera, non osa ne presuma tagliar arbore de che condition se sia nel bosco de Monruevoi, sotto pena de soldi XL de' piccoli per cadauna fia contrafarà. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo di intrometersi nelli terreni del nostro comun, n. 55

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non ossa ne presuma intrometterse nelli terreni de nostro comun per qualunque modo se sia, sotto pena de lire vinticinque de' piccoli. La qual pena sia la metà del comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 11 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *La pena di questo capitolo venne derogata dall'inclito general Rezimento decesso Governo dell'Istria, dovendosi contro g'usurpatori procedere criminalmente.*

Capitolo de uno promettesse de andar in hara o altro lavorero, n. 56

Statuimo et ordenemo che cadauno el qual haverà promesso andar in hara ovvero in altro lavorero, e non andarà, caza alla pena de soldi venti de' piccoli. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 12 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene eseguito, ma la pena si applica a commun beneficio.*

Capitolo quello debba pagar formazo, recotta, lana del dazio, n. 57

Statuimo et ordenemo che tutti li formazi e recotte se porterà fora de questo logo debbano pagar per nome de dazio al comun ovvero al daziaro piccoli quattro per lira de formazo over recotta. Item per cadauna lira de lana portata fuera piccoli do per lira de lana. Etiam miel, cera et pelami estratti fora soldi uno per lira de valuta. Item galla,

zenere soldi quaranta per miaro, e per cadaun gonzo de vin fora portado soldi doi per gonzo. Con questo, che niuno de che condition se sia possa portar fora del destretto de Valle le cose soprascritte senza licenza de misier lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — sotto pena de lire 25 de' piccoli e perder la cosa fora portada. La qual pena la mità sia del comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 13 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È in pieno vigore.*

Capitolo de quello se vendono formazo et recotta, n. 58

Statuimo et ordenemo che per lunga et antiqua consuetudine stata in questa terra i formazi et recotte insalade non se possa vender più de soldi doi alla lira, essendo la recotta fresca soldo uno e mezzo la lira e non più; e questo sotto pena de lire 5 de' piccoli e perder el formazo over la recotta. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo che li commissari siano tenuti mandar a esecuzione li legati, n. 59

Statuimo et ordenemo che cadaun commissario lasado per testamento sia tenuto mandar a execution tutti li legati lasadi per il testatore mesi doi dopo mancado el dito, e questo sotto la pena de lire diese de' piccoli; la qual pena contribuisca al nostro comun. Con questo, che cadauno commissario aver debbano per sua fadiga e premio delli beni del testadore soldi venti de' piccoli.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 14 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È osservato circa l'esecution de legati, restando derogata la prescription delli soldi 20 de' piccoli per premio al commissario.*

Capitolo de uno fasse lavoriero nella fratta, n. 60

Statuimo et ordenemo che de cetero cadaun el qual farà lavoriero nella fratta possano de zorno tanto vegnir in quella con li sui animali, così con li arativi, come con li altri bovini; con questa vero adicta condition, che i ditti animali el zorno non possano andar fora del lavoriero a pascolar, eccetto quelli del latte, sotto la pena consueta. Con questo, che la notte i siano tenuti andar fora della ditta fratta; altramente non andasse, che i cazano alla predetta pena consueta.

Capitolo de coloro fanno angarie dove debbano far quelle, n. 61

Statuimo et ordenemo che cadauna persona, la qual toccherà far la sua angaria, zoè ovvero guardae, salterie, e ogni altra man angarie, debbano far quelle ove i stanno, ovvero ove i fanno le altre angarie. E

questo sotto pena de soldi 40 de' piccoli. La qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo de coloro ghe tocasse l'opera e non vegnissero, n. 62

Statuimo et ordenemo che cadauna persona alla qual tocarà l'opera, et essendoli per el comandador comandato che in quel zorno el qual ghe sarà comandato non vegnirà alla sua opera, caza alla pena de soldi diese de' piccoli; la qual pena ghe sia fatta senza remission niuna e venga nel nostro comun. Et etiam sia in libertate de messer lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — de trovare un'altra opera invese de colui el qual non sarà venuto a far la dita sua opera, e darghe quel vol el debito della razon, o veramente un altro zorno farà la dita opera, piasendo a messer lo podestà.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 15 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Tiene pur ora il suo vigore, trasmutando la pena delli soldi diese ad arbitrio del Presside al luoco, giusta el grado della contrafazione.*

Capitolo che ghe tocasse la varda e non la fasseno, n. 63

Statuimo et ordenemo che cadauna persona alla qual sarà comandato per el comandador la guardia, e non vignarà alla ditta sua guardia, caza alla pena de soldi 5 de' piccoli per cadauna fiata contrafarà. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'official.

Capitolo de uno fosse commandato a rason e non vegnisse, n. 64

Statuimo et ordenemo che de cetero a cadaun al qual per el comandador saranno commandato nel zorno de rason e non vegnisse, caza alla pena de soldi 6 de' piccoli per cadauna fiata contrafarà, così il debitore come il creditore. La qual pena sia divisa in tre parti: una parte al Rettore, l'altra al comun a la terza a colui el qual compareranno in iudicio. Con questo, che in terzo termene non comparente sia sententiado con zramento del creditore.

Capitolo de aldir chiamar arma e non andasse, n. 65

Statuimo et ordenemo che cadauna persona la qual aldirà chiamar arma siano tenuto et obligato andar al ditto chiamar, sotto pena de lire 5 de' piccoli. La qual pena la mità sia del comun, e l'altra dell'accusador.

Capitolo de uno portasse uno tramesso e non lo dasse, n. 66

Statuimo et ordenemo che se per un cittadin over forestrier sarà mandato alcun tramesso a qualunque persona se sia, e quello non li

sarà dato infra terzo giorno da poi gionto in la terra, caza alla pena de lire 3 de' picoli. La qual pena contribuisca al nostro comun. E se caso accadesse quella tal persona alla quale fosse mandato il ditto tramesso non se trovasse in la terra, allora quel ditto tramesso sia portato a misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al reziamento del comun de Valle — sotto la pena prescritta.

Capitolo de uno non volesse far el pegno al comandador, n. 67

Statuimo et ordenemo che cadaun, cusì cittadin come habitador, el qual non vorrà dar el pegno al nostro Comandador quello è — overo per tempo sarà all'offitio della comandaria —, quando quello sarà mandato per parte de misier lo podestà a tor il pegno, caza alla pena de lire 5 de' picoli. La qual pena sia tolta senza remission niuna e devenga al nostro comun.

Capitolo de uno misurasse con misure non zuste, n. 68

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia, tanto forestiera come terriera, non osa ne pressuma in Valle, overo sopra el suo destretto, misurar con misure non zuste, overo far cattivo peso de vin, de carne e d'ogn'altra cosa se vende, sotto pena de soldi venti de' picoli per cadauno cattivo peso over misura. La qual pena la metà sia de comun e l'altra del zustizier, insieme con il cattivo peso.

Capitolo de uno consiglier non possa reffudar alcun uffitio, n. 69

Statuimo et ordenemo che niuno consiglier non possa reffudar alcun offitio avuto nel consiglio, sotto pena de lire cinque de' picoli. La qual pena contribuisce al nostro comun.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 16 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Osservasi rigorosamente quallora però non rimarcasi giusta la renonzia, e la pena venne accresciuta a lire cinquanta.*

Capitolo de uno consiglier sia tenuto andar in consiglio, n. 70

Statuimo et ordenemo che cadauno de consiglio sia tenuto andar nel predito quando quello sarà radunato al palazzo overo in altro luogo solito avanti zesarà la campana tre fiade de sonar sotto pena de soldi diese de' picoli per cadauna fiada: non vignarà, intendendo ritrovandosi nella terra, la qual pena contribuisca al nostro comun.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 17 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Quallor credesi opportuno il pien concorso viene osservato con la pena di lire cinque a trasgressori.*

Capitolo di andar a capello e ballotar, n. 71

Statuimo et ordenemo che de cetero quando per messer lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, sarà fatto congregare il consiglio per far li ufficiali, e quando le acaderà che se anderà a capello, e colui al qual tocherà la balota de oro; allora in quella tal elezione over ofitio non possa andar a capello ne ballotar padre, figliolo, fratello, zermani ne barbani, ma che subito, tratta la ballota de oro del capello, per messer lo podestà incontinentemente siano tratte fora tante balotte de arzeno, quanti saranno cazati fora, e poi siano ballotado colui el qual saranno elletto.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 18 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *E osservatissimo.*

Capitolo che niun debitor possa aver offitio, n. 72

Statuimo et ordenemo che cadauno de consiglio el qual sarà debitor al comun over al fontego non possa aver alcun offitio dal dito consiglio domente el sarà debitor.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 19 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Ripporta il volere prescritto.*

Capitolo de uno fosse debitor al comun overo fontego, n. 73

Statuimo et ordenemo che cadauno el qual sarà debitor al fontego overo al comun debbano pagar contadi, et non havendo contadi siano astretto a sacramento se ano denari, e se zura non haver denari, allora sia tolto tanto movele infina integra satisfacion del debito. E se caso accadesse non avesse tanto movele, che alora siano tolto tanto stabele, e quel tal movele o stabele siano venduto libero senza alcuna stimaria e senza termene niuno, fazendo sempre el nostro comun rason summaria.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 20 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Procedesi a tenor di quanto prescrive.*

Capitolo de coloro debbano pagar dasion alla Chiesa granda, n. 74

Statuimo et ordenemo che cadaun el qual debbano pagar dasion alla nostra chiesa granda, quello debbano pagar secondo lo rodollo; zoè se lo rodollo disse formento,chel debba pagar formento; e se il rodollo disse denari,chel pagano denari. Con questo, che habbian termine a pagar quella tal dasion per tutto il mese di settembre. De zonta, se i sacrestani passado il suo termine non havesseno scosso tutte le intrade della ditta chiesa, allora siano tenuti pagar del suo.

Capitolo che cadaun sacrestan sia tenuto far la sua rason, n. 75

Statuimo et ordenemo che cadaun sagrestan siano tenuto uno mese da poi compito il suo termine far le sua rason nel consiglio del comun de Valle sotto pena de lire 5 de' picoli; la qual pena revenga alla nostra chiesa maggior. Et etiam habbia termine zorni 15 dapoï fatte le sue rason all'esborsar i danari; e questo sotto pena di soldi doi per lira. I quali soldi devegna alla ditta chiesa.

Capitolo che niun sagrestan possa dar animali in soceda, n. 76

Statuimo et ordenemo che niuno sagrestan non possa dar in soceda animali della Chiesa senza licenza de misier lo podestà con li sui zudesi, e questo sotto pena de lire 26 de' picoli. La qual pena devenga al nostro comun.

Capitolo che cadaun gastaldo de chiesa sia tenuto far la sua rason, n. 77

Statuimo et ordenemo che cadaun gastaldo di chiesa sia tenuto et obligato ogni anno far la sua rason davanti misier lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle —; e questo sotto pena de lire 26 de' picoli. La qual pena contribuisca alla chiesa della qual el sarà sagrestan; e questo intendendo uno mese dapoï compido il suo termine.

Capitolo quello se die vender cadauna carne, n. 78

Statuimo et ordenemo che el fatto della carne da mo' avanti se debbano vender alli precii infrascritti: zoè prima la carne de manzo con quella de manza a soldo 1 la lira; de castron picoli 16 la lira; e de agnello e de capretto per fino mezo mazo picoli 14 la lira, e da lì in là soldo 1 la lira; quella de vedello fina San Michiel del mese de settembre picoli 14 la lira, e da lì in là soldo 1 la lira.

Capitolo de un animal fosse del distretto e poi tornasse, n. 79

Statuimo et ordenemo che cadauno animal da mo' avanti el qual averà pagato el suo dazio e saranno menato fora della contrada, e se caso accadesse el ditto animal tornasse in questa contrada, che allora il ditto animal non sia tenuto più a dazio ne gabella niuna menando fora. E questo se intenda de animali della terra, el mercadante forestiero e non terriero.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 21 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Trattasi quest'argomento con il volere del capitolo.*

Capitolo de un animal forestiero stesse giorni cinque nel territorio, n. 80

Statuimo et ordenemo che cadaun animal el qual vigneranno sopra questo territorio tanto per transito che per altro modo, e se caso ac-

cadesse stessero de zorni cinque in suso nel ditto territorio, allora quel tal animal siano tenuto pagar el dazio consueto.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 22 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Osservasi pienamente.*

Capitolo de quello debba pagar cadaun animal estratto del distretto, n. 81

Statuimo et ordenemo che cadaun el qual venderà animalli buini, cavallini, pegorini, caprini, et ogni altra condition de animalli, i quali animalli saranno estratti fora del distretto de Valle, pagar debbano al comun ovvero al daziario soldi uno per lira de vagliuta.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 23 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Riporta osservanza pagando al daziario quanto viene precettato.*

Capitolo quello die' pagar cadauna carne venduta al peso, n. 82

Statuimo et ordenemo che cadauna carne de che condition se sia, la qual saranno venduta a peso in Valle overo sopra el suo destretto pagano e pagar debbano al comun overo al daziario picoli uno per lira de peso; e non intendendo in questo capitolo carne de porzel insalada, la qual vegnisse da lochi alieni, la qual carne non sia tenuta a dazio alcuno.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 24 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Si osserva pienamente.*

Capitolo che niun osa vender vin forestiero, fino che ne sarà di quello della terra, n. 83

Statuimo et ordenemo che niun vizin ne habitador ne forestier non possano vender vin forestier de che condition se sia domentre sarà de quel della terra, e questo sotto pena de lire 25 de' picoli e perder el vin. La qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador, e che mai non se possa far grazia a simil persona contrafaziente.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 25 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Rittiene la sua osservanza, ma la pena di lire 26 possa ad utile comune.*

Capitolo de non vender vin della terra più de un soldo la bozza, n. 84

Statuimo et ordenemo che da mo' avanti dove el conzo gera boze settanta, che al presente el sia boze ottanta; con questa vera et adicta condition, che mai el vin della terra non se possa vender più de soldo uno la boza granda, ma men sì, pagando de dazio al comun overo al daziario soldi 10 per conzo, e non più. Intendendo e dichiarando se el ditto vin sarà venduto men de soldo uno la boza, che el sia pagato la ratta del datio.

Capitolo di quello debba pagar dazio el vin forestier, n. 85

Statuimo et ordenemo che quando sarà venduto el vin della terra, che hallora se possa vender el vin forestier, con questa et adicta condition, che el dito vin sia tenuto pagar al comun (overo al daziario per nome de dazio); zoè tanti bagattini el sarà venduto la boza, tanti soldi debbano pagar de dazio per conto al comun overo al daziario.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 26 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Resta osservato.*

Capitolo de quello se die vender l'asedo, n. 86

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia non osa ne presuma vender l'asedo più de soldo 1 la boza granda, ma men sì, e questo sotto pena de lire 5 de' piccoli e perder l'asedo. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'accusador, intendendo il ditto asedo non esser sogetto a datio niuno.

Capitolo della rason se fanno a tavernari, n. 87

Statuimo et ordenemo che el fatto de' tavernari, i quali vendono vin a spina, quelli non debbano esser cretti, eccetto de soldi 5 in zoso. E da lì in su sia tenuti et obligati a cadauna persona nuova far credenza e fargli una taglia; zoè ditta taglia debbano tegnir el tavernaro, con questo, che la persona debitrice abbia il suo scontro. E se caso accadesse sopra la taglia del ditto tavernaro se trovasseno da soldi 20 in zoso più de quello fusseno sopra il scontro, allora siano cretto al tavernaro con suo sagramento. E quando el tavernaro domanderanno rason davanti misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — de simil rason incontinentemente siano dato termine zorni tre al debitore a sodisfar il debito; altrimenti, non satisfacente al ditto tavernaro, che allora il debitore sia tenuto et obligato andar a confin, e non se partir dal ditto confin infina non haverà satisfatto il debito. E questo sotto pena del terzo; el qual terzo devegna al nostro comun. Intendendo facendo rason summaria ai detti tavernari come al nostro comun.

Capitolo de non insir de taverna domente aver satisfatto el tavernaro, n. 88

Statuimo et ordenemo che da mo' avante cadauna persona anderranno a ber in taverna non osa ne presuma insir da quella domente haverà satisfatto, e questo sotto pena de soldi diese de' piccoli per cadauna fiata. La qual pena la metà sia del comun, e l'altra dell'accusador.

Capitolo di quello die' pagar cadaun animal trovato in biave et fratta,
n. 89

Statuimo et ordenemo che da mo avanti cadaun animal bovin, cavallin, porzin et asenin trovado in biave et ogni altra mistura, o veramente in vigne, orti et in ogni altro locho chlauso caza alla pena de soldi quattro per testa, e per cadauno chiapo de animali menudi trovadi in luoghi ut supra, soldi quaranta de' piccoli, e non più. La qual pena la mità sia del comun e l'altra dell'accusador. Item per cadaun animal bovin, cavallin, e porzin trovado in la fratta granda et piccola, caza alla pena de soldi doi per testa infino al numero de diese, e da diese in su pagano soldi diese de piccoli, e non più. La qual pena la metà sia del comun e l'altra dell'accusador. Ulterius per cadauno chiapo de animali menudi trovadi in la dita fratta caza alla pena de soldi quaranta de piccoli, e non più, la qual pena sia divisa come ho detto di sopra, intendose possi accusar li ditti animali così la notte come el zorno, con questa vera et adicta condition che niun nol possa accusar se nol sarà visin de Valle, o veramente condurrà gl'animall alla terra, overo averà el pegno, intendendo e dichiarando che se per un cittadin overo famiglia sarà trovati animali di una special persona in biave overo in vigne et ogni altro locho danoso, che hallora quel tal cittadin overo fameglio piazendo al padron, con licenza de messer lo podestà possano accusar quelli senza condur animalli alla terra, ne aver pegno niuno, ezetto con suo sagramento, et etiam intendendo che al patron del dano siano dato fede del suo dano, menando i animali o no.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 27 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Questo capitolo è in vigore.*

Capitolo de uno danadasse el pegno, n. 90

Statuimo et ordenemo che cadauna persona la qual danaderà el pegno, quando a quello sarà domandato per parte de misier lo podestà, senza remission niuna caza alla pena de lire 5 de' piccoli. La qual pena contribuisca al nostro comun.

Capitolo che cadaun sia tenuto far estimar el suo dano, n. 91

Statuimo et ordenemo che al fatto delle stime da mo avanti el patron del dano sia tenuto far stimar quello in termine de zorni tre da poi sapudo; altrimenti, non facendo, quelle tal stime siano de niuno valor. Intendendo che i stimadori de comun siano tenuti et obligati in termine de zorni cinque da poi stimado dar quelle tal stime in nota alla cancellaria sotto pena de soldi venti de' piccoli per cadauna fia contrafarà. La qual pena contribuisce al ditto nostro comun.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 28 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Ripporta osservanza circa la prescrizione di dover far rillevare l'estimo entro giorni tre dacché sarà a cognizione del patron il danno cagionatogli, ma inosservato per l'obbligazione prescrittagli allo stimador.*

Capitolo che niuna stima passado uno anno sia di niuno valor, n. 92

Statuimo et ordinemo che da mo avanti ogni stima fatta per i stimadori de comune overo per altrae personae con licentia de misier lo podestà, e che per quello infina uno anno non sarà fatta sententia, allora quelle tal stime siano de niuno valor. E questo per che el pol naser molti erori; ecetto in caso accadesse al patron overo patroni delle ditte stime non sapesse che ghe haveesse fatto el danno, e allora non sapendo avanti fatto l'anno, sia tenuto far notar in cancelleria de comun de Valle come i non sano chi ghe à fatto el suo dano, e allora, trovando danadori, quelle tal stime sia di valore.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 29 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Oltre il caso distinto dal capitolo e fuori di quello introdotto dall'uso, cioè allorquando le parti sono in amichevole combinazione, over trattato, resta in piena osservanza.*

Capitolo che in cadauna sententia sarà fatta de formento sia specificà el prezzo, n. 93

Statuimo et ordinemo che el fatto delle sententie le qual saranno date per misier lo podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, con li sui zudesi, de formenti et de ogni altra condition de biave, volemo che in quelle tal sententie siano specificato el prezzo corrente di formenti o biave. E de zò al canzillier nostro quello è overo quello per tempo sarà all'offitio della cancellaria siano tenuto et obligato dognora chel sarà fatto simil sententia recordar allo rettore el pretio corrente; altramente, non recordando, caza alla pena de soldi quaranta de' picoli; la qual pena la mità sia del comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 30 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene proceduto come prescrive, in ommissione soltanto la parte che impone al cancelliere la pena delli soldi quaranta.*

Capitolo de scoder le accuse, n. 94

Statuimo et ordenemo che de mò avanti per beneficio di tutto questo locho siano elletto un homo de questo castello per mesi quattro, el quale debbano scoder le accuse le qual saranno fatte in li ditti quattro mesi; con questo, che el abbia libertate de far tior i pegni e quelli farli lui medesimo vender al pubblico incanto. E se caso accadesse lui non scodesse le ditte accuse fatte in li ditti quattro mesi, che el sia tenuto et obligado pagar del suo, con questa vera e adicta condition che de tutto quello lui scoderà haver debba soldi doi per lira de provvizion. E così successive siano fatto el ditto homo de quattro mesi in quattro mesi, con la conditione provvizion soprascritta.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 31 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene osservato allorché non vi fosse alcuno che prendesse il dazio al pubblico incanto, come al presente si acostuma.*

Capitolo
Della Rason se fanno a forestieri
Contra li nostri Vizini.

N.º 36.

Procedesi in conformita' alli
nuovi regolamenti del Foro
da quali venna questo Cap.
derogato in unione al
sequente n.º 37.

Statuimo, et ordinemo che quando uno
forestier vaghiranno da qui a dimandar rason
contra uno Vizin, ouer abitador a qual
tal forestier gas misiar lo Podesta' quello a
cueso quello gas forngo vara' al Rezinento
dal Comun de Valle siano fatto rason summe
ria poi subito confessado el debito sina for
to in sententia, et abbia termine zorni tra
a satisfar el debito, a questo sotto pena del
terzo, al qual terzo davenza al nostro Co
mun, intendando, a dichiarando che sel de
bito saranno da lire cinque in zoio che el
pegno d'assegnato, a deliberado al incanto
gabia termine zorni cinque a defar racu
gato, a da lire cinque fin a diece al
pegno venduto gabia termine zorni diece,
a da diece fina vinti abia termine il ditto
pegno da esser recuperado zorni quindose, a
da vinti fino cinquanta abia termine al
debito

| Capitolo de coloro richiede raxon | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumario | |
| N.º 38. | |
| <p>Has Decreto dall' inc. C. Reg. Taverno dall' ista venna Delegato per li luoghi Lij il Tola di prima istanza di Capod. - L'altre prescrizioni del Cap. vannonzo gura dargata dalli fogliamanti Tavernali -</p> | <p>Statuimo et Ordenemo che a Chiesa, fadagie, Lugilli, Vadoe, Comun, Danari de ingrestado, Danari de fatica, Danari de Tavernari, Danari de becaro a quelli siano fatto raxon sumario intendendo a dichiarando come a Chiesa, gugilli, Vadoe, Danari de ingrestado a quelli sia fatto raxon sumario come se fano al nostro Comun, e siano anziani insieme con el nostro Comun In avanti neuno creditore, ma alli Danari de fatica de Tavernari, e becaro a costoro siano fatto ac etiam raxon sumario come se fano al nostro Comun, esatto in la vendition dal regio che el debitore abia termine zorni tra a recuperare quello.</p> |
| Capitolo della raxon se fanno a Padre | |
| figliol, e fratel, e sorella | |
| N.º 39. | |
| <p>Dalla volonta della Parti diganda l'omessanza, e l'inomessanza del presente Capitolo.</p> | <p>Statuimo et Ordenemo che quando tra Padre, e figliollo, e sorella con fratello vignesi discor dia in una de qualunque caso se sia, e com parente i piedi davanti Mucialo Podesta quello a viera quello per tanto sia al requirito dal</p> |

Capitolo del termene dato alli nostri vizini a pagar sententia, n. 95

Statuimo et ordinemo che per misier lo podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, de ogni sententia per lui data debbano dar termine zorni nove al debitor a pagar quella, sotto pena del terzo; el qual terzo devegna al nostro comun; intendendo sententie date da zitadin a zitadin, i quali non richiedesse razon summaria. Intendendo e dichiarando se la sententia sarà de lire cinque in zoso che el pegno dessegnado a nome della ditta sententia statim siano venduto, et abbia termene il debitore zorni tre a recuperar quello, non intendendo esser pegno stabele. El qual pegno stabele hanno termene uno mese, come appar in lo capitolo el qual parla del termene debbano haver cadauno stabele a esser recuperato; et etiam se la sententia saranno da lire cinque in suso, che el sia in libertate cadaun cittadin a metter delli sui beni in estimaria, e quelli tali beni se debbano vender secondo appar nello capitolo delle estimarie (zoè de beni stabeli) da zitadin a zitadin, sempre con termene de uno mese.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 32 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: È derogato dalli regolamenti governiali che indeterminatamente concedono alli debitori, poscia sententiati, il termene di giorni quattordici.

Capitolo del termene dato alli nostri visini a pagar sententia, n. 96

Statuimo et ordinemo che per misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — de ogni sententia a lui debbano dar termine zorni nove al debitore a pagar quella, sotto pena del terzo; el qual terzo devegna al nostro comun.

Capitolo che cadauno cittadin sia tenuto prima desegnar mobele, n. 97

Statuimo et ordenemo che cadaun cittadin overo habitador, essendo debitor a qualunque persona se sia, quello sia tenuto et obligato, essendo astretto per il rezimento, prima faccia disegnar al suo creditore tanto mobele sia a integra satisfacione del suo debito. Altramente, avendo mobele e recusando desegnar quello caza alla pena de soldi quaranta de' piccoli; la qual pena contribuisce al nostro comun. E se veramente il ditto zittadin non havesseno mobele; allora sia tenuto et obligato a disegnar al ditto suo creditore tanto stabele sia a integra satisfacione del suo debito. E questo se intenda così da cittadin a cittadin, come da cittadin a forestier.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 33 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: Osservasi con l'eccezione della pena prescritta in caso di ricusa dell'assegno di mobili.

Capitolo de metter li sui beni a estimaria, n. 98

Statuimo et ordinemo che cadaun cittadin vogliando metter delli

sui beni a estimaria de soldi cento in suso siano tenuto e debbano metter nelle mani delli stimadori de comun dei beni soi in tanta quantità che satisfazano al suo creditore, e questo statim in quel zorno nel qual el creditore la sentenza in zudizio porterà, sotto pena de soldi quaranta de' picoli, la qual pena contribuisce al nostro comun. Li quali beni messi a estimaria se debban incantar per el comandador del comun infina tre domeneghe, et alla terza domenega darli et liberarli al più offerente, con questa vera adicta condition, che se a misier lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — non parerà conveniente pretio, allora con li sui zudesi possa far deliberation infina la quarta domenega. Et etiam se i beni per el debitore designadi al creditore non satisfaranno el debito, de novo siano messi dei beni del debitore a estimaria, e siano venduti come è ditto di sopra; e se i non se potranno vender, allora el zittadin siano tenuto tior i ditti beni per quello i sarà stimati per li ditti stimadori, con questo, che el debitore non possano metter in le man delli stimadori, ezetto tali beni siano alla summa del debito, e questo sotto pena de soldi quaranta de' picoli per cadauna fia contrafarà. La qual pena contribuisce al nostro comun. Et etiam che niun non possa mollar de sui beni ad estimaria de soldi cento in soso, sotto la preditta pena, la qual haec etiam contribuisce al nostro comun, intendendo e dichiarando che i ditti stimadori debbano estimar cadauna cosa per sì, e possa siano venduti come è ditto di sopra.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 34 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Questo capitolo viene in presente praticato come segue. Fino alla summa di lire 60 vengono presi alli debitori tanti effetti mobili li quali passano all'esperimento dell'incanto. Da lire 60 fino a qualunque summa vengono intromessi quelli tali beni stabili che sono creduti sufficienti, e per tali caratterizzati dalli stimadori come vien prescritto per saziare il debito. Le altre prescrizioni poi contemplate non sono in pratica.*

Capitolo che cadaun stabbele gabia termene uno mese a esser recuperato, n. 99

Statuimo et ordinemo che da mo' avanti cadaun stabbele venduto così de volontà come al incanto abia termene uno mese a esser recuperato, intendendo e dichiarando come stabbele venduto al incanto a nome de forestiere non se intenda in questa stesura, ma che quello tal stabbele sia venduto come appar in lo capitolo de forestieri; ne etiam stabbele venduto a nome de coloro i quali rechiedevano rason summaria non intendendo nella preditta stesura.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 35 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Fu sempre in perfetta osservanza.*

Capitolo della rason se fanno a forestieri contra li nostri vizini, n. 100

Statuimo et ordinemo che uno forestier vegniranno de qui a di-

mandar rason contra uno vizin overo abitator, a quel tal forestier per misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — siano fatto rason summaria, zoè subito confesado el debito sia posto in sententia et abia termene zorni tre a satisfar el debito; e questo sotto pena del terzo, el qual terzo devenga al nostro comun. Intendendo e dichiarando che sel debito saranno da lire zingue in zoso, che el pegno dessegnado e deliberado al incanto gabia termene zorni zingue a esser recuperado, e da lire zingue fin a diese el pegno venduto gabia termene zorni diese, e da diese fin vinti gabia termene el ditto pegno ad esser recuperado zorni quindese, e da vinti fino cinquanta abia termene il debitore a recuperar quello infina uno mese, e possa el debito fusse de mile lire non gabia termene de uno mese come è ditto di sopra.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 36 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Procedesi in conformità alli nuovi regolamenti del foro, da quali venne questo capitolo derogato in unione al seguente n. 37.*

Capitolo che tal rason sarà fatta alli nostri vizini in li luochi alieni sia a loro, n. 101

Statuimo et ordinemo che nonostante el capitollo soprastante il qual parla della rason se debbano fare a forestieri, ma per rispetto che nelli lochi delli circonvenzini overo alieni alli nostri cittadini se fanno una pessima rason, e però volemo che tal rasone sarà fatta alli nostri visini nelli lochi delli circonvesini, over alieni, tale rasone siano fatta alli detti circonvisini, over persone aliene, in questo nostro luogo de Valle.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 37 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: (N.d.R. - vedi capitolo precedente).

Capitolo de coloro rechiede rason summaria, n. 102

Statuimo et ordinemo che a chiese, fradagie, pupilli, vedove, comun, danari de imprestedo, danari de faticha, danari de tavernari, danari de becarì, a quelli siano fatta rason summaria; intendendo e dichiarando come a chiese, pupilli, vedove, danari de imprestedo, a quelli siano fatto rason summaria come se fano al nostro comun, e siano anziani insieme al nostro comun avanti a neuno creditore, ma alli danari de faticha, de tavernari e becarì, a costoro siano fatto ac etiam rason summaria come se fano a nostro comun, ecetto nella vendition del pegno che el debitore abia termine zorni tre a recuperar quello.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 38 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Per decreto dell'inclito regimento e governo dell'Istria venne delegato per li luoghi pii il Tribunale di prima istanza di Capodistria. Le altre prescrizioni del capitolo vennero pure derogate dalli regolamenti governiali.*

Capitolo della rason se fanno a padre figliol, e fratel e sorella, n. 103

Statuimo et ordinemo che quando tra padre e figliollo, e sorella con fratello vignarà discordia in uno de qualunque casi se sia, messer lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — allora il prefatto misier lo podestà non se debbano impizar in li prediti a ministrar rason niuna, ma subito a quelli darghe zudesi arbitri, e quelli tal zudesi debbano esser coloro i quali debbano espedir la causa.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 39 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Dalla volontà delle parti dipende l'osservanza e l'inosservanza del presente capitolo.*

Capitolo de non zurar de soldi diese in zozo, n. 104

Statuimo et ordinemo che da mo avanti da soldi diese in zoso non se possa dar sacramento a niuna persona, ma da li in suso siano dato sacramento alla persona denegante el debito, e questo se intenda de ogni debito zeneralmente.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 40 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *In vigore.*

Capitolo de non far rason de zogo, n. 105

Statuimo et ordinemo che da mo avanti non se possa far rason de zogo niuno, nec etiam de denari imprestadi suso el zuogo, e colui el qual impresterano suso el zuogo perde quelli.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 41 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *In vigore.*

Capitolo de tutoribus pupillorum, n. 106

Statuimo et ordinemo che cadaun tutor siano tenuto un mese dopo mancado el deffonto metter tutti li beni dei pupilli in aventario, e posa messi in aventario deban comparir avanti el rezimento; il qual rezimento all'ora debbano dare al ditto tutore tre homeni, i quali tre homeni debbano estimar tutti i beni delli ditti pupilli. Cadauna cosa per sì e secondo la stima che sarà fatta per li ditti tre homeni, a quel modo se debbano notare nell'aventario. Et tudor sia tenuto et obligato consegnar li ditti beni, tegnir in colmo et in conzo et in quel stato di cose come quando forno estimati per li ditti tre homeni. E quando i ditti pupilli saranno in etade perfetta, allora il ditto tutore sia tenuto et obligato consegnar li ditti beni a cadauno la sua parte in quella bontade e stato, come quando forno estimati per li ditti tre homeni. E se casso accadesse alli ditti pupilli bisognasseno vender cosa niuna per suo viver, allora il tudor insieme alli ditti pupilli bisognando vender e non biso-

gnante alli preditti vender, allora per il prefatto misier lo podestà a quelli siani datto licentia a vender; de ziò al tudor debbano tegnir buon conto.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 42 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *In osservanza.*

Capitolo che uno pupillo non sia tenuto ad angarie sino alli anni sedese, n. 107

Statuimo et ordinemo che al fatto de pupilli da mo avanti non debbano far angaria niuna donec non passa anni quindese, e da anni quindese in suso siano tenuto far angaria cadauna della terra, come fano cadauno vizin, intendendo se da una stirpe fusseno più pupilli che tutti abitassero insieme che i non cognoscesse el suo uno separà dall'altro, all'ora uno solamente de quelli debbano far angarie e non più se fossero ben uniti.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 43 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Trattasi come prescrive.*

Capitolo de divider li beni de pupilli, n. 108

Statuimo et ordinemo che quando advegnarà qualche devizion de pupilli de cose mobelle over stabelle, che allora siano butade le tessere, et a colui al quale tocherà la tesera debbano prima legere, et etiam sel vegnisse qualche division tra marido e mugier, volemo che la mugier debbano prima legger, con questo che al marido debano far la parte.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 44 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *S'accorda la preminenza dell'elezione al juniore, e s'osserva la prescrizion riguardo al marito e la moglie.*

Capitolo di vender li beni de un cittadin non fusse nel paese se prima non è chiamato, n. 109

Statuimo et ordinemo che misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — non debbano intrameterse a far vender delli beni de un cittadin overo abitador non essendo intro lo luogo, se prima el non è chiamato per el comandadore in la piazza del comun de Valle che in termene de zorni quindese debbano comparir a risponder alli sui creditori. Altramente, non comparendo et essendo el debito liquido, che allora siano venduti delli sui beni infina integra satisfacion delli sui creditori, e questo se intenda essendo il ditto zittadin in Istria, che allora per misier lo podestà a quello siano dato termene uno mese a comparir; altramente, non comparendo al ditto termene, che statim siano venduti delli sui beni infina integra satisfacion dei detti sui creditori; e quelli tal beni siano venduti con quelli debiti modi, come se vendono i beni de cadaun cittadin.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 45 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene osservato.*

Capitolo de uno avesse qualche particola in case, vigne et altre possession, n. 110

Statuimo et ordinemo che da mo avanti cadauna persona la qual avranno qualche poco de particola in case, casalli, vigne, orti et in ogni altra possession, la qual imazasseno al prinzipal della possession, volemo all'ora che quella tal particola siano estimata per persone degne di fede, e secondo la stima saranno fatta per quella cotal persona al principale della possessione siano tenuto tuor quota.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 46 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *In osservanza.*

Capitolo di pagar cadaun lavorante, n. 111

Statuimo et ordenemo che cadaun lavorante, el qual anderano a lavorar a una spetial persona per premio, volemo che quel tal lavorante siano tenuto andar in lavoriero dal sol levado e non possa partir dal ditto lavoriero infina sol a monte, intendendo e dichiarando che cadaun lavorante lavorerano del mese di marzo aver debbano per suo premio e fatica soldi cinque de piccoli e le spese; del mese di aprile, soldi sie de piccoli e le spese; del mese di magio, soldi sette de piccoli et le spese; del mese di zugno et luglio soldi otto de piccoli et le spese, salvo se casso che i ditti lavoranti, se accordassero per altra via.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 47 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Si osserva, con aumento però di mercede e compenso.*

Capitolo di uno non domandasse la fatica fino uno anno, n. 112

Statuimo et ordenemo che da mo avanti el qual voranno da qualunque persona sia per sua fatica danari overo qualche altra cosa, e che per fina uno anno non averà domandatto quelli tal denari over fatica davanti misier lo podestà quello è — overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — volemo che comparendo i preditti davanti al prefatto misier lo podestà domandando simil rason, che incontinente siano dato el sagramento alla parte adversa, e secondo il suo sagramento siano determinato.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 48 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È in vigore.*

Capitolo de quello debba haver cadaun ambasciador mandado per comun, n. 113

Statuimo et ordenemo che da mo avanti che caduno ambasciador, el qual sarà mandato per nome del nostro comun per qualunque loco

dell'Istria se sia haver debbano soldi 16 de' piccoli el zorno per sua fatica et premio. Et se veramente alcuno ambasciador sarano mandato fuora dell'Istria, haver debbano soldi 20 de' piccoli al zorno. Et etiam se l'anderanno per mar ghe siano pagato la barca dell'andar e del ritorno.

Capitolo de quello debba havere cadaun notaro de un testamento, et altro, n. 114

Statuimo et ordenemo che cadaun notaro over cancellier haver debbano per cadauna domanda e difesa, la qual sarà messa in libro, soldi 4 de piccoli. E per cadauna domanda over difesa che sarà cavada, over domandata a cavar fuora, soldi 4 de' piccoli. Et per cadauna domanda over difesa che sarà cavada, over domandada a cavar fuora, soldi 4 de piccoli come è detto di sopra. Item per cadauna intencion data per esaminar alcun testimonio, soldi doi. Per cadaun testimonio sarà esaminato, soldi tre de' piccoli. Ancora per cadaun testimonio sarà relenado in publica forma, haver debbano soldi 20 per centenaro. Item per cadauna carta fatta de donation, debba haver soldi 20 per centenaro come sopra. Et per cadauna carta de vendeda da lire 50 in zoso, debba haver soldo uno per lira, e da lire 50 in suso piccoli 6 per lira infina al numero di 100. E da lire 100 in suso haver debbano ducato uno d'oro, come è detto di sopra. Item per cadauno inventario relenado in publica forma, soldi 28 per inventario e non più.

Capitolo quello debba haver cadaun nodaro de una sententia, n. 115

Statuimo et ordenemo che cadaun nodaro over cancelliero haver debbano per cadauna sententia così de voluntade come in iuditio fatta de lire 50 in zoso due soldi, e da lire 50 in suso soldo uno per lira. Ancora prevedemo sel sarà alcuna sententia de lire 60 in lo detto nodaro die haver soldi 10 de' piccoli. E se la dita sententia sarà de più, die haver come avemo ditto de sopra della sententia de lire 60, romagnando la sententia de lire cinquanta in soldi doi.

Capitolo de uno fase una vendita fraudolentemente, n. 116

Statuimo et ordenemo che sel sarà alcun cittadin overo forestier che fasa alcuna vendeda nel castello over distretto de Valle, over con malizia de cose stabelle, e che quella tal vendeda sia trovada falsa, volemò che quella siano de niuno valor, e quelli caza alla pena de lire venticinque de' piccoli per una parte e l'altra; la qual pena pervenga al nostro comun.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 49 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Ritiene tutta l'efficacia.*

Capitolo de quello die haver un cancellier a notar un pegno, n. 117

Statuimo et ordenemo che ciascheduno nodaro overo cancellier a notar un pegno in cancellaria haver debbano essendo il debito de lire 5 in zoso soldi 2, e de lire 5 in suso soldi 4 e non più; con questo, se il debitore desegnerà diese pegni sopra un debito, el nodaro over cancellier a notar quelli non debbano haver che da lire 5 in zoso soldi doi, e da lire 5 in suso soldi 4 del primo pegno designado, e chel residuo della designation di detti pegni niente debbano haver più.

Capitolo de quello debba haver el comandador de una strida o vendeda, n. 118

Statuimo et ordenemo che el comandador nostro quello è — overo quello per tempo sarà all'ofitio della comandaria — haver debbano per cadauna strida de vendeda soldi tre de' piccoli; per cadauna sarà proclamato in la piazza per nome de debito, soldi dui de' piccoli e non più.

Capitolo de quello debba haver el cancellier e comandador de vender pegno, n. 119

Statuimo et ordenemo che cadaun pegno serà venduto all'incanto al cancellier nostro quello è — overo quello per tempo sarà all'ofitio della cancellaria — insieme al comandador aver debbano soldo 1 per lira per sua fatica et premio; el qual soldo sia diviso per metà, zoè sie denari al cancelier e sie al comandador.

Capitolo de coloro fanno cambi, n. 120

Statuimo et ordenemo che da mo avanti cadaun cambio fatto nel castel de Valle de cose stabelle, volemo che quella persona farà simil cambi debbano far le stride, secondo la consuetudine del locho, e questo perché sel fusseno alcuna persona volesseno contradir, che i sapeseno delli ditti cambi. Ma che ditti cambi se possano recuperar non ezetto se caso fusse che una parte azonzesse all'altra tanti denari fusse alla somma de più de un terzo della qual cosa saranno cambiata, allora quel tal cambio se possono recuperar.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 50 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene osservato.*

Capitolo de un testimonio non volesse testificar, n. 121

Statuimo et ordenemo che se un testimonio sarà nominado in qualunque rason se sia e quello se fensasseno a voler dire la verità da quello sarano domandato, all'ora misier lo Podestà quello è, overo quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle, statim debono farlo meter in preson e non relassarlo damente che da lui averà la verità.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 51 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Procedesi come prescrive.*

Capitolo che niuna probazione de testimoni sia fatta sopra un morto, n. 122

Statuimo et ordenemo che niuna probazion de testimoni siano tolta sopra alcun morto overo morta de debito niuno, salvo se la mugier overo fioli zurasse quello esser vero e zusto debito, allora dei beni de quello siano satisfatto el debito.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 52 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Ha la sua forza.*

Capitolo de posseder una possession anni sedese, n. 123

Statuimo et ordenemo che cadauno el qual possederà una possession anni quindese quietamente in lavoriero e galdimento senza alcun che ha amor interposto e senza rendeda aver affitto e che el siano vero possessor de quelli, all'ora quella possession siano sua; reservato rason chiesie, comun, pupilli alli quali non prescrive.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 53 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Conserva tutt'ora il suo vigore.*

Capitolo de uno prestasse danari sopra un pegno, n. 124

Statuimo et ordenemo che quando alcun averà de una spezial persona qualche roba se sia in pegno, e che la posa tra lor della quantità de danari vegnisseno defferenzia, volemo all'ora che el siano creto a colui el qual averà el pegno nelle man con suo sacramento.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 54 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È in osservanza.*

Capitolo de uno imprestasse danari sopra d'uno fameglio, n. 125

Statuimo et ordenemo che cadauno el qual impresterà danari sopra el pegno de uno servo over mercenario, el qual pegno fusseno del suo patron, tanto se quella persona sapesseno che el fusse del ditto suo patron, e non, statim comparendo el patron del pegno davanti a misier lo Podestà, subito quella tal persona sia tenuta dar quel tal pegno al patron de esso; abia posa colui regresso contra el servo over mercenario.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 55 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene giustamente osservato.*

Capitolo de un comprasse da un fiol de famiglia, n. 126

Statuimo et ordenemo che niuna persona de che condition se sia possa comprar alcuna cosa da un fiol de fameglia, nec etiam a quello vender cosa niuna; e se caso accadesse vendesseno o comprasseno da quello, quella tal vendeda over compreda siano de niuno valore.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 56 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Fù sempre adottato.*

Capitolo de accordar un fameglio, n. 127

Statuimo et ordenemo che se alcun nostro cittadin accordasseno uno overo più famegli a star con esso lui a zerto tempo, e se caso i ditti famegli senza volontà del patron se partisseno avanti el tempo, allora quelli tal famegli del tempo i averano stadi con il ditto suo patron niente aver debbano. E se pur etiam de volontà del patron avanti el termene i se partisseno, volemo all'ora che quel tal patron siano tenuto a pagar a pro rata del tempo i averano stato.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 57 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene praticato giusta al contenuto sentimento.*

Capitolo de un desviasse uno fameglio, n. 128

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non osa ne pressuma desviar alcun fameglio el qual steseno con un nostro cittadin, sotto pena de lire cinque de' picoli; la qual pena la metà sia de comun e l'altra dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 58 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Venindo provato quanto vieta il presente capitolo, la pena comminata delle lire cinque viene ad arbitrio del giudice o presside cangiata in afflitiva.*

Capitolo quello debba pagar d'erbatico li anemali de famigli, n. 129

Statuimo et ordinemo che al fatto de famigli i quali hanno anemali buini, cavallini, pegorini, cavrini, porcini, et ogni altra condition de animalli, quelli da diese animalli grossi in soso debba pagar come visini, e da sessanta in zuzo come forestieri; intendendo e dichiarando come sempre i diese animalli grossi con i sessanta menudi pagar debbano come i visini, e quelli da lì in suso come i forestieri.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 59 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Fu creduta sempre ecqua d'osservanza.*

Capitolo de non poter tior li anemali delli circonvisini a erbadego, n. 130

Statuimo et ordinemo che i anemali dei circonvisini non se possano tuor ad erbadego suso questo territorio per niun modo.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 60 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *In vigore.*

Capitolo che lo rettore con li zudesi non possa spender più de lire cinque, n. 131

Statuimo et ordinemo che da mo avanti misier lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — per beneficio del comun siano in sua libertate insieme con li sui zudesi a spender infino a lire 5 de' piccoli de' denari de comun, e non più; e da li in suso non possa spender senza licentia del consiglio.

Capitolo che lo rettore con li zudesi non possa spender denari de comun da lire quindese in suso, n. 132

Statuimo et ordinemo che se lo rettore quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — volesseno spender delli denari de comun da lire 5 in suso, che allora i zudesi siano tenuti et obligati ricordar, che quello come nol pol spender de lire 5 in suso; e se pur el rettore volesse seguire la so' opinione e spender più de quello soprannominato; che incontente i zudesi possino trovar uno homo così del populo come del consiglio, el qual vagano a Venezia a spese del comun. E se caso accadesse che lo detto rettore spendesse da lire 5 in suso, e che i zudesi non recordasse alcuna cosa, che allora i ditti zudesi siano tenuti et obligati pagar del suo quello sarà speso de lire 5 in suso.

Capitolo che non si possa depenar alcuna cusa, n. 133

Statuimo et ordinemo che da mo avanti non se possino depennar alcuna accusa, al qual sarà notada in cancelleria, ma che tutti paghi, ecetto se le ditte fusseno mal fatte. Che allora misier lo podestà quello è — ovvero quello per tempo sarà al rezimento del comun de Valle — possano far depennar quella, con questo, che colui el qual gaverà fatto la ditta, siano tenuto pagar quella del suo proprio.

Capitolo de non ricever alcun vizin se non con condition, n. 134

Statuimo et ordinemo che niun forestier non se possano tuor vizin de Valle, se non con la condition infrascrita: zoè che quel medesimo debbano personalmente abitar in Valle con le sue maserizie e far tutte le angarie del comun de Venezia e del comun de Valle per men tempo d'anni sei, dando buona et idonea piezaria dei preditti.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 61 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Osservasi, e se anche un tale non abitasse in Valle con le sue maserizie come prescrive il capitolo, viene null'ostante adnesso alla vizinanza, purché abiti sopra il territorio.*

Capitolo de un vizin refudasse la vizinanza, n. 135

Statuimo et ordinemo che cadaun vizin che averà compido la sua

vizinanza, e che da poi compido vorà reseder da questo locho, alora siano tenuto far uno proclama in la piazza del comun de Valle, e questo aziò cadaun vizin sapia el suo partir.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 62 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Fu derogato dall'uso.*

Capitolo che cadaun testamento siano cinque testimoni, n. 136

Statuimo et ordinemo che da mo avanti non se possano far testamento niuno in qual non siano cinque testimoni e quelli degni de fede, altramente el testamento fatto de men numero de testimoni cinque siano de niuno valore, ezetto sel testamento fuseno fatto de man propria del testatore: all'ora quel tal testamento con testimoni siano valido, ed anco senza testimoni.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 63 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Ha il suo vigore.*

Capitolo de uno mancasse senza testamento e non avesse parenti, n. 137

Statuimo et ordinemo che se un cittadin, abitador overo forestier mancasseno in qusto luoco overo nel destretto senza testamento e non avendo parentado, all'ora che tutti li sui beni così mobilli come stabili devenga al nostro comun.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 64 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Si osserva.*

Capitolo di poder testare, n. 138

Statuimo et ordinemo che cadauno mascolo de anni quinzeze in suso s'intenda in etade perfetta e possano far testamento, e cadauna donna d'anni tredese possano far testamento e siano in età perfetta.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 65 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Questo pure è osservato.*

Capitolo che le donne non siano tenute ad alcun debito, n. 139

Statuimo et ordinemo che niuna donna siano tenuta ad alcun debito per suo marido fatto, ezetto se la ditta donna fusseno obligada insieme con il ditto suo marido per istromento de man de nodaro, et all'ora quella tal obligation vale.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 66 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Viene adottato.*

Capitolo de uno comparesse a giuditio, et in quella cosa domandà fosse stà terminato, n. 140

Statuimo et ordinemo che cadauna persona la quale sarà stata a iuditio davanti misier lo podestà, e che per lo ditto rettore sarà stato determinato così in suo favore come in suo contrario, e che poscia determinato una delle parti comparesseno de novo davanti lo rettore a domandar rason de quella medema cosa sarà stata determinata, allora quella tal persona caza alla pena de lire tre de' piccoli per cadauna fia contrafarà. La qual pena contribuisce al nostro comun.

Capitolo di non tagliar legna nelle muchie, n. 141

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia così terriera come forestiera non osa ne presuma tagliar legna in la Muchia del comun, sotto pena de lire vinticinque de' piccoli e perder la barca, al caso, overo il cavallo con el qual sarà menado la ditta legna. Le qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo delli quartadori de comun, n. 142

Statuimo et ordinemo che da mo' avanti i quartadori de comun non possano affittar alcun terren de comun, ecetto per uno anno; con questo, che compido l'anno sarà, i siano tenuti et obligati domandar quelle persone, alle quali haveranno affittado ditti terreni, se i vol tenir più quelli, o non. E allora, volgiando tenirli, che i ditti guartradori non possano tor quelli per darli ad altri, et etiam siano tenuti i ditti quartadori da in nota alla cancellaria tutti i terreni per loro affitadi, sotto pena de lire 5 de' piccoli. La qual pena sia la mità de comun e l'altra dell'accusador.

Capitolo della fontana di colona, n. 143

Statuimo et ordinemo che nella hosteria nostra di colona se possano vender pan, vin e carne cotta senza alcun dazio. E se caso l'ostier vendesse in la ditta hosteria carne cruda, che allora sia tenuto pagar el datio consueto al datiaro de comun. Et etiam se in la ditta hosteria fusseno uno over più animali, siano tenuti pagar el datio consueto com'è ditto di sopra.

Capitolo della franchisia de San Zulian e San Piero, n. 144

Statuimo et ordinemo che la festa nostra di San Zulian siano franca per zorni tre, zoè la vizilia e il zorno della festa e l'altro giorno; intendendo del manzar e beber ed ogni debito.

Ulterius che la festa nostra de San Piero siano franca per zorni due, zoè la vizilia e l'altro zorno, del manzar e beber e da ogni debito come avemo ditto di sopra.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 68 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *È in osservanza.*

Capitolo delli torri, n. 145

Statuimo et ordinemo che da mò avanti niuno torro non possano vegnir in le fratte, ecetto a dì primo april infino San Michiel de settembre. E da lì in là se li ditti torri saranno trovato in le ditte fratte, caza alla pena de soldi 10 de' piccoli per cadaun o cadauna fia saranno trovati. La qual pena la metà devegna al nostro comun e l'altra all'accusador.

Capitolo delli fornari, n. 146

Statuimo et ordinemo che niun fornaro non possa tior più che de ogni trenta panni uno sotto pena de soldi venti de' piccoli per cadauna fia contrafarà. La qual pena la metà sia de comun e l'altra dell'accusador. Non intendendo de Nadale, ne de zorno de San Zenone; et veritade alli quali tempi i ditti fornari possano tuor de ogni 25 e non più, sotto la soprascritta pena.

Capitolo de testamenti seradi, n. 147

Statuimo et ordinemo che da mo avanti cadaun testamento fatto, inserado e non inserado, con cinque testimoni degni de fede, a quello over a quelli con il nodaro de buona fama siano dato fede plenaria, et nella devocazion delli detti testamenti el nodaro solum col testador possano revocar quelli.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 67 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Si eseguisse quanto prescrive.*

Capitolo di imbeverar nelli lochi devedadi, n. 148

Statuimo et ordinemo che niuna persona de che condition se sia non osa ne presuma imbeverar i sui animalli in li loghi devedadi: nel lacho dimandado Mortesin, lacho Zeronegro, Valcansan, lacho Carso, Lachonzel, Zerneria e lacho de S. Zuanne, sotto pena de soldi quaranta de' piccoli per cadauna fia sarà trovati imbeverar nello lochi ut supra, dichiarando e intendendo da doi animali in suso incorrono alla pena soprascritta, e da doi in zoso incorrono solamente alla pena de soldi vinti de' piccoli e non più; della qual pena la metà sia de comun e l'altra siano dell'accusador.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 69 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *In presente vennero risservati altri lachi invece di quelli individuati in questo capitolo. La pena venne poi ancor essa cambiata in lire 25 a commun beneficio.*

Capitolo de uno non avesse via a entrar nelle sue possession, n. 149

Statuimo et ordinemo che cadaun el qual averà campi, vigne et altre possession, e che a quelle non havessero via per le quali potesse andar a dette possession, volemo in questo caso che comparente la parte davanti al rezimento, statim quel rezimento a quelli siano dato la sua via per la qual possano andar a la ditta sua possession; con questo, che le siano tenuti pagar el giusto al paron della possession la qual tal via ghe averà dato.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 70 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Praticasi come vuole ed a tenor del prescritto.*

Capitolo de quello debba haver el nostro fabbro, n. 150

Statuimo et ordinemo che per il nostro consiglio de Valle siano eletto uno fabro, el qual debano haver dal nostro comun la casa con la botega, la fusina e folli, l'incudine, due maii, due pare de tenaglie, una lima de bando, et per cadauna piadina moze dui de formento rasade. Item per solferar uno vomere de piadina, soldi 12 de' piccoli. Item per solferar uno vomere de vergagin, soldi 8 de' piccoli. Item per solferar uno tapon, soldi 12 de' piccoli. Item per solferar una manera, soldi quattro de' piccoli. Item per solferar un martel, soldi 12 de' piccoli. Item per tener la zappa, piccoli sei per cadauna. Item siano tenuti solferar i vomeri e le stagnaze de bando. Item siano tenuti far bogir una fiata una strapaza, e bogir una frigola de bando. Item debbano haver per far bogir una manera soldo 1 de' piccoli, e per cadaun lavorerà con boi da poi S. Piero, haver debbano mozo mezo de formento, e non altro.

Capitolo del comandador, n. 151

Statuimo et ordenemo che per il nostro consiglio sieno eletto uno comandador, el quale siano bon et sufficiente, et haver debbano per salario in anno e per nome de anno lire 32 de' piccoli e le regalie et utilità infrascritte. E prima per cadaun visin stavolto uno de formento. E per cadauno comandamento farà ad uno forestiero, soldo 1 de' piccoli. Et etiam per cadauno datio sarà vendudo per nome de comun soldi 20 de' piccoli. E nel zorno de ano novo, per bona man soldi 20 de' piccoli. E per cadauno pegno sarà venduto all'incanto piccoli sei per lira. E per scoar tre fià la piazza, zoè de Pasqua, de S. Zulian e de Nadal, soldi 20 de' piccoli. Con questo, che detto comandador siano obligato mandar la rogia dell'aguso e quella de Val Zervera senza premio algun.

Capitolo de quello debba haver cadaun official fatto in consiglio, n. 152

Statuimo et ordenemo che per el consiglio delli homini de Valle siano fatti tutti li officiali, e primi doi zudesi, li quali debbano stare de

quattro mesi in quattro mesi a far compagnia a messer lo podestà, et havere lire cinque de' piccoli per cadaun de loro al mese. Item siano fatto un camerlengo de quattro mesi in quattro mesi con salario de lire due al mese. Item siano fatti due avvocati, i quali debbano havere per cadauna moraria soldi cinque de' piccoli. Item siano fatti due zustizieri, li quali debbano havere per cadaun peso i troveranno soldi 10 de' piccoli per cattivo peso. Item siano fatto un fonteger, il quale debbano stare nel ditto offitio per uno anno con salario de lire 8 de' piccoli e dui per cento de tutta la biava venderano nel ditto fontego; et per cadauna massaria de biava lui porteranno nel ditto fontego, haver debbano piccoli quattro per mazena. Item siano fatto uno sindaco per uno anno, el qual debbano havere per cadauna fia sarà posto per el rezimento a termine, soldi 8 de' piccoli dalla parte perdente; e se caso accadesse che el perdesse la lite, niente haver debbano; intendendo e dichiarando come quella persona, la qual saranno a lite con il detto sindaco, haver debbano dal comun soldi otto de' piccoli per cadaun termine. Item siano fatto un sagrestano, el qual debbano stare nel ditto offitio per uno anno, con salario de lire sie de' piccoli. Item siano fatto tre estimadori, i quali debbano stare per uno anno, et haver per cadaun danno i estimaranno soldi 5 de' piccoli, essendo dui; et essendo tutti tre, aver debbano soldi otto de' piccoli e non più. Et etiam per cadauna cosa stabile i stimaranno, haver debbano soldo uno per lira de valuta, e non altro.

Capitolo de quello debba haver el cancelliaro, n. 153

Statuimo et ordenemo che per il nostro consiglio siano elletto uno cancellier, el qual sieno sufficiente ad esercitar l'offitio della cancellaria; e questo per vigor de gratia alla ditta comunità concessa per la Illustrissima Signoria de Venezia, come appar per una lettera mandada alla Mag.ria de misier Paolo Gradenigo, olim podestà de Valle. El qual cancelier debbano haver per sua utilità e salario prima lire 100 de' piccoli dalla detta comunità in anno e per nome de anno. Item haver debbano per sua regalia quando si scoderà li erbadegi lire tre de' piccoli. Item haver debbano per cadaun termine soldi uno de' piccoli; e per cadauna procura a notar in libro soldi quattro de' piccoli. Et per cadauna imbonitura de testamento, aventario, over d'ogni altro instrumento soldi quattro de' piccoli. Et per cadauna condanason lui dipenneranno, soldi quattro de' piccoli. Et per cadauna lettera lui scrivaranno a spetial persona, soldi quattro de' piccoli. Et per cadauna interrogatione examination de' testimoni, et per cadauna contralettera lui faranno, soldi quattro de' piccoli. E con molti altri premi, come appar in li capitoli delli nodari.

Capitolo de non tegnir animali porcini, n. 154

Statuimo et ordenemo che da mo' avanti non se possa più suso questo territorio tegnir animali porcini, e questo sotto pena de lire 25

de' picoli; la qual pena contribuisca al nostro comun. La mità de' ditti animali non se possano, siè che zapano tutta la contrada e guastano i pascoli e dano gran danno alli poveri homeni, e da quelli non se cavano utilità niuna.

Capitolo de dar soceda, n. 155

Statuimo et ordenemo che niuno non possa tuor in soceda almen de duo boi arativi e due vache (una alla mità e l'altra al terzo), con hac condicione, che togliando al sozal la soceda a termine de anni cinque, siano tenuto dar e disegnar ogni anno al signor della soceda la metà delli usufrutti e de guadagni astratti fora dai animalli arativi. Et al termine delli detti cinque anni siano tenuti divider li ditti animalli tra loro, secondo la sua composizion. Infino mesi sedese mancasse alcuno animal per divino giudizio, allora il signor della soceda siano tenuto a tutte sue spese metter un altro animal in luogo de quello, e questo da zorni otto da poi mancado; e se passasseno mesi sedese e mancasse alcun animal ex divin giuditio, allora saranno posto un altro a spese de tutti e doi le parte (zoè per metade). E se vero alcun animal mancasse per defetto del sozal, che el ditto sozal sia tenuto a tutte sue spese metter un altro animal in luogo de quello. E se el sozal prefatto contrafazesseno in alcuna cosa al signor della sozedà e non li consegnasse ut supra, che el perdano tutta la sua parte della soceda, la qual devegna nella ditta soceda. Et etiam se el ditto signor della soceda volesseno tor quella avanti el termine tra loro limitado, che allora, non trovando licita causa, sia tenuto et obligato dar al sozal la sua parte integral, come avesse tenuta quella infina al termine. Intendendo e dichiarando che el sozal prefatto siano tenuto zezolar e condur le biave in ara a tutte sue spese, e nel zorno delle tibie siano pagato per metade terradego, decima, et primitia; e posa el sozal prefatto estrazer debbano dal monte Corno moza tre de biava.

NOTA: Vi corrisponde il capitolo 71 della copia conservata a Trieste.

GLOSSA: *Fu questo capitolo abolito dall'uso di altre prescrizioni e convenzioni di soceda in ora praticate ed usate.*

Capitolo di un sozal fasse danno con li anemali della soceda, n. 156

Statuimo et ordinemo che da mo avanti cadaun el qual teranno animali in sozedà, e se caso accadesse con ditti animali fasseno danni a spetial persone, et che possa quella tal persona volesseno satisfarsi dei suoi danni sovra el sozale, e che allora el sozal non havesseno de pagar, volemo in questo caso sia tolto tanti anemali de quelli haveranno fatti i danni che siano infina la integra satisfacion de li ditti danni, e possa el signor della soceda comparer davanti al rezimento se de ciò sarà gresus; se nò, volemo che allora el detto sozal siano tenuto dar una bona et idonea piezaria delli danni faranno da li avanti con li ditti animali. Altramente non dagante la ditta piezaria, che allora el signore

della sozeda possa tuor quella pagandola la sua ratta del tempo averà tenuto la detta sozeda.

Capitolo de' salteri, n. 157

Statuimo et ordenemo che cadaun el qual toccherà la salteria siano tenuto dalla festa de Santa Marina per fino alla festa di San Michiele andar a guardar le vigne delli homeni de Valle de dì e de notte, con la condition sottoscritta. Et prima se algun salter sarà trovato far mosto in la so' guarda overo in l'altra, caza alla pena de lire 25 de' picoli. La qual pena la mità sia de comun e l'altra dell'accusador; e debbano esser ligado per un zorno al lidogno e privado in perpetuo de non esser nel ditto officio; e sel non haverà donde pagar, chel siano frustado e bandizado in perpetuo de Valle e del suo destretto. Item che niun saltero non possa montar sopra i arbori fruttiferi ne de quelli tuor frutto niuno, sotto pena de soldi 40 de' picoli. La qual pena sia divisa come ave-mo detto di sopra, e siano tenuto mendar el danno. Item che i ditti salteri non possano tegnir compagnia niuna alla sua guardia, sotto pena de lire 10 de' picoli. La qual pena la mità sia de comun el'altra dell'accusador. Item che cadauno salter sia tenuto andar con un roncon ed una forca, e inserar i portoni principali, sotto pena de lire tre de' picoli. La qual pena sia divisa in tre parti, cioè una parte al rettore, una al comun, la terza all'accusador. E che i ditti salteri non se possano mettere a sentar in li ditti confini sotto pena de uno grosso. Alterius che niuno saltero possi andar fuori della so' salteria sotto pena de lire 5 de' picoli. La qual pena sia divisa in due parti, cioè una parte al comun e l'altra all'accusador; ecetto in caso de fuogo, nel qual caso cadaun salter siano tenuto andar a notificar al fuogo sotto la pena soprascritta.

Capitolo di non tegnir ronzine nella fratta, n. 158

Statuimo et ordenemo che nonostante uno capitolo posto nel presente satuto, nel qual se contien come coloro i quali non hanno ronzini possino tegnir una ronzina, volemo nonostante quello che niuna persona da mo' avanti possano tegnir in la ditta fratta ronzina niuna; e questo perché le ditte ronzine guastano molto i ronzini, com'è manifesto a tutti. E questo sotto pena de soldi quaranta de' picoli. La qual pena la mità sia de comun, e l'altra dell'accusador.

INDICE
DELLO STATUTO DI VALLE

(ex codice conservato nell'Archivio Storico di Fiume)

- Cap. 1. *De non biastemar Dio, ne li so' santi*
- Cap. 2. *Di dir villania a una special persona*
- Cap. 3. *De assalto fatto con pugno*
- Cap. 4. *De assalto fatto con arme, legno et piera*
- Cap. 5. *De butar driedo uno altro legno, piera, lanza et altro*
- Cap. 6. *De ferir una spezial persona con arme, legno o piera*
- Cap. 7. *De homicidiis*
- Cap. 8. *De dir villania ad una persona davanti a messer lo Podestà*
- Cap. 9. *De assaltar una persona davanti a messer lo Podestà*
- Cap. 10. *De far erbarie*
- Cap. 11. *De vender merzenaria falsa*
- Cap. 12. *De nodari fanno istrumenti falsi*
- Cap. 13. *De produr un falso testimonio*
- Cap. 14. *De produr un falso istrumento*
- Cap. 15. *De sforzar una verzene overo zà corrotta*
- Cap. 16. *De una donna la qual havesse figli, et commettesse el peccado della fornicazione*
- Cap. 17. *De una donna la qual non havesse figli, et commettesse il peccado della fornicazione*
- Cap. 18. *De una donna la qual havesse marido, et commettesse el peccado della fornicazione*
- Cap. 19. *De una donna, che fusse serva over fantesca, et commettesse el peccado della fornicazione*
- Cap. 20. *De una donna, la qual havesse padre over madre e ghe mancasse marido, et commettesse el peccado della fornicazione*
- Cap. 21. *De uno commettesse el peccado della fornicazione con qualche donna*
- Cap. 22. *De accusar fraudolentemente*
- Cap. 23. *De uno brusasse case, vigne o altro*
- Cap. 24. *De uno rubasseno da un danaro in suso*
- Cap. 25. *De un romagnisseno d'accordo con un ladro*
- Cap. 26. *De uno fosse preso ovver morto in servizio del comun (1)*
- Cap. 27. *De non passar le mura del borgo*
- Cap. 28. *De non passar le mura del borgo e castello per far contrabbando*
- Cap. 29. *De far che el marido con la mugier non s'abbian odio*
- Cap. 30. *Che cadaun sia tegnudo piar un malfattor*
- Cap. 31. *Di ferir, over bater una persona in castel o in borgo*
- Cap. 32. *Di romper trombi*
- Cap. 33. *De ammazar una, over più bestie grosse*
- Cap. 34. *De dir villania, over parole inziuriose, alli Zudesi, et altri*

- Cap. 35. *De dir a una persona becho, ladro, et ad una donna puttana*
 Cap. 36. *De mandar a piar un malfattor*
 Cap. 37. *De un brusasse una stantia, over milio*
 Cap. 38. *Che uno non possa tagliar appresso la stanza d'un altro*
 Cap. 39. *Che uno non possa tior sevaglie de' campi, vigne et horti*
 Cap. 40. *De non entrar in vigne et horti*
 Cap. 41. *Di non poter portar alcuna cosa del destretto*
 Cap. 42. *Di non butar scoaze se non nelli lochi soliti*
 Cap. 43. *De vender formento et altre biave fuori della terra*
 Cap. 44. *De non tagliar, cavar ne romper alcun arbore fruttifero*
 Cap. 45. *De non tor vide de vigne, ne de' campi*
 Cap. 46. *Di portar le cose trovate alla pigna*
 Cap. 47. *Di non tor le cose poste alla pigna*
 Cap. 48. *De non tor pagia, fen ne herbe*
 Cap. 49. *De non vender carne de piegora per carne de castron*
 Cap. 50. *De non vignir nella fratta, eccetto con doi caviagi*
 Cap. 51. *De non vender vino sino che sarà fatta la Messa*
 Cap. 52. *Che non se possa comprar animal alcuno senon starà tre zorni alla pigna*
 Cap. 53. *De non dir quello sarà fatto in consiglio*
 Cap. 54. *De non tagliar el bosco de Monrevoi*
 Cap. 55. *De intromettersi nelli terreni del nostro comun*
 Cap. 56. *De uno andasse in hara o altro lavorero*
 Cap. 57. *Quello debba pagar formazo, recotta, lana del dazio*
 Cap. 58. *De quello se vendono formazo et recotta*
 Cap. 59. *Che li commissarii siano tenuti a mandar a esecuzion li legati*
 Cap. 60. *De uno fasse lavorero nella fratta*
 Cap. 61. *De coloro fanno angarie dove debbano far quelle*
 Cap. 62. *De coloro ghe toccasse l'opera e non veginissero*
 Cap. 63. *Che ghe toccasse la varda, e non la fasseno*
 Cap. 64. *De uno fosse comandato a rason, e non veginisse*
 Cap. 65. *De udir chiamar arma, e non andasse*
 Cap. 66. *De uno portasse uno tramezzo, e non lo dasse*
 Cap. 67. *De uno non volesse far el pegno al comandador*
 Cap. 68. *De uno misurasse su misure non zuste*
 Cap. 69. *De uno consiglier non possa reffudar alcun officio*
 Cap. 70. *De uno consiglier sia tenuto andar in consiglio*
 Cap. 71. *Di andar a capello e ballotar*
 Cap. 72. *Che niuno debitor possa aver offitio*
 Cap. 73. *Che uno fosse debitor al comun overo al fontego*
 Cap. 74. *De coloro debbano pagar dazion alla Chiesa granda*
 Cap. 75. *De cadaun sagrestan sia tenuto far la sua rason*
 Cap. 76. *De niun sacrestan possa dar animali in soceda*
 Cap. 77. *De cadaun gastaldo de Chiesa sia tenuto far la sua rason*
 Cap. 78. *De quello se die vender cadauna carne*
 Cap. 79. *De uno animal fosse stato del distretto, e poi tornasse*
 Cap. 80. *De uno animal forestiero stesse giorni cinque nel territorio*
 Cap. 81. *De quello die pagar cadaun animal estratto del distretto*
 Cap. 82. *Quello diè pagar cadauna carne venduta a peso*
 Cap. 83. *Che niun ossa vender vin forestiero, fino che ne sarà de quello della terra*
 Cap. 84. *De non vender il vin della terra più de un soldo la bozza*
 Cap. 85. *Di quello debba pagar dazio el vin forestier*

- Cap. 86. *De quello se die vender l'asedo*
Cap. 87. *Della rason se fanno a' tavernari*
Cap. 88. *De non uscir de taverna domente averà satisfatto el tavernaro*
Cap. 89. *De quello die pagar cadaun animal trovato in biave et fratta*
Cap. 90. *De uno danadasse el pegno*
Cap. 91. *Che cadauno sia tenuto far estimar el suo danno*
Cap. 92. *Che niuna stima passato uno anno sia de niuno valor*
Cap. 93. *Che in cadauna sententia sarà fatta de formento sia specificà el prezzo*
Cap. 94. *De scoder le accuse*
Cap. 95. *Del termine datto alli nostri visini a pagar sententia*
Cap. 96. *Della rason se fanno alli cittadini*
Cap. 97. *Che cadaun cittadin sia tenuto prima a dezinhar mobele*
Cap. 98. *Di metter li sui beni e estimaria*
Cap. 99. *De cadauno stabele abbia tempo uno mese a esser recuperato*
Cap. 100. *Della rason se fanno alli forestieri contra i nostri vizini*
Cap. 101. *Che tal rason sarà fatta alli nostri vizini in li lochi alieni sia a loro*
Cap. 102. *Di coloro rechiede rason summaria*
Cap. 103. *Della rason se fanno a padre figliol, e fratel a sorella*
Cap. 104. *De non zurar de soldi diese in zoso*
Cap. 105. *De non far rason de zogo*
Cap. 106. *De tutoribus pupillorum*
Cap. 107. *Che uno pupillo non sia tenuto ad angaria sino alli anni sedese*
Cap. 108. *De divider li beni dei pupilli*
Cap. 109. *Di vender i beni di un cittadin non fusse nel paese se prima non è chiamato*
Cap. 110. *De uno avesse qualche particola in case, vigne et altre possession*
Cap. 111. *Di pagar cadaun lavorante*
Cap. 112. *De uno domandasse fatica fino uno anno*
Cap. 113. *Quello debba haver cadaun ambasciador mandado per comun*
Cap. 114. *Quello debba haver un notaro de un testamento et altro*
Cap. 115. *Quello debba haver un notaro de una sententia*
Cap. 116. *De uno fase una vendita fraudolentemente*
Cap. 117. *Quello debba haver il cancellier a notar un pegno*
Cap. 118. *Quello debba haver el comandador de una strida o vendeda*
Cap. 119. *Quello debba haver el cancellier e el comandador de vender pegno*
Cap. 120. *De coloro che fanno cambi*
Cap. 121. *De un testimonio non volesse testificar*
Cap. 122. *Che niuna probatione de testimoni sia fatta sopra un morto*
Cap. 123. *De posseder una possession anni sedese*
Cap. 124. *De uno prestasse denari sopra un pegno*
Cap. 125. *De uno prestasse denari sopra un pegno ad uno famiglio*
Cap. 126. *De uno comprasse da un fiol de famiglia*
Cap. 127. *De accordar uno fameglio*
Cap. 128. *De un desviasse uno fameglio*
Cap. 129. *Quello debba pagar d'erbatico li animali de famigli*
Cap. 130. *De non poder tor li anemali delli circonvezini a erbadigo*
Cap. 131. *Che lo rettore con li zudesi non possa spender più de lire 5*
Cap. 132. *Che lo rettore con li zudesi non possa spender denari de comun da lire 15 in suso*
Cap. 133. *Che non si possa depenar alcuna causa*
Cap. 134. *De non ricever niun vizin se non con condition*
Cap. 135. *De un vizin refudasse la vizinanza*

- Cap. 136. *Che cadaun testamento siano cinque testimoni*
Cap. 137. *De uno mancasse senza testamento e non havesse parenti*
Cap. 138. *Di poder testare*
Cap. 139. *De testamenti seradi*
Cap. 140. *Che un comparese à giudizio, et in quella cosa domandà fosse stà terminato*
Cap. 141. *De non tagliar legna nelle muchie*
Cap. 142. *Delli guardadori de comun*
Cap. 143. *Della hostaria de colona*
Cap. 144. *Della franchisia de San Zulian e San Piero*
Cap. 145. *Delli torri*
Cap. 146. *Delli fornari*
Cap. 147. *Che le donne non siano tenute ad alcun debito*
Cap. 148. *De imbeverar nelli lochi devedadi*
Cap. 149. *Che uno non avesse via de entrar nelle sue possession*
Cap. 150. *De quello debba haver lo nostro fabbro*
Cap. 151. *Del comandador*
Cap. 152. *De quello debba haver cadaun official fatto in consiglio*
Cap. 153. *De quello debba haver el canceliaro*
Cap. 154. *De non tignir animali porcini*
Cap. 155. *De dar soceda*
Cap. 156. *De un sozal fasse danno con li anemali della soceda*
Cap. 157. *De' salteri*
Cap. 158. *De non tagnir ronzine nella fratta*